

1 **Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**
2 **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
3 **Ministero delle Salute**

4
5
6
7 **PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE**
8 **PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI**
9

10
11
12
13
14 **Bozza**
15
16

17 **Premessa**

18 Il Presente Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito anche
19 "Piano") rappresenta il primo aggiornamento del piano adottato con decreto interministeriale 22
20 gennaio 2014, entrato in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
21 Italiana in data 12 febbraio 2014, ai sensi della direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un quadro per
22 l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

23 La citata direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto
24 legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, assegna agli Stati Membri il compito di garantire
25 l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute
26 umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari.

27
28 Le principali linee di intervento che caratterizzano il Piano tengono conto delle seguenti priorità:
29

- 30 a. Garantire il coordinamento e il coinvolgimento delle istituzioni competenti, ivi comprese le
31 Autorità locali.
- 32 b. Garantire un adeguato ed efficace coordinamento delle Amministrazioni regionali che sono
33 coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure del Piano, anche con riferimento ai rapporti
34 con le Amministrazioni centrali competenti.
- 35 c. Assicurare il necessario supporto alle Amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano,
36 attraverso il Consiglio Tecnico Scientifico per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, istituito
37 ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 150/2012 (di seguito anche "CTS").
- 38 d. Favorire l'aumento del livello di consapevolezza di tutti gli operatori sui rischi per la salute
39 umana e per l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari e sulla necessità di far ricorso
40 all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, laddove indispensabile, in maniera corretta.
- 41 e. Promuovere l'attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi dell'uso
42 sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- 43 f. Promuovere attività formative degli utilizzatori professionali, aggiuntive rispetto a quelle
44 obbligatorie, orientate a fornire elementi di conoscenza sulle tecniche produttive a basso impatto
45 ambientale (produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e
46 agricoltura biologica) e sull'agricoltura di precisione.

- 47 g. Assicurare una maggiore armonizzazione delle procedure regionali per il rilascio e il rinnovo
48 delle abilitazioni per utilizzatori professionali, rivenditori e consulenti, nonché l'archiviazione
49 delle stesse in un unico *data base* nazionale.
- 50 h. Rafforzare le sinergie fra il Piano e gli strumenti di tutela dei siti della Rete Natura 2000 e delle
51 aree naturali protette, delle acque, della biodiversità e di ogni altro strumento di politica agro-
52 ambientale sul territorio.
- 53 i. Rafforzare le sinergie fra il Piano e gli strumenti di intervento e sostegno previsti dalla PAC e
54 dagli altri Fondi strutturali dell'Unione europea.
- 55 j. Garantire una più efficace sinergia tra le azioni del Piano e gli obiettivi di altre norme europee,
56 tra cui la "direttiva quadro acque" (2000/60/CE), la "direttiva habitat" (92/43/CEE) e la "direttiva
57 uccelli" (2009/147/CE).
- 58 k. Orientare il sostegno finanziario delle misure agro-ambientali finalizzate alla sostenibilità
59 dell'uso dei prodotti fitosanitari, per conseguire una diminuzione della presenza di residui di
60 sostanze attive di prodotti fitosanitari nelle acque, con particolare riferimento a quelle
61 "prioritarie", "pericolose prioritarie" e "candidate alla sostituzione".
- 62 l. Garantire la tutela degli impollinatori e delle api e dei relativi servizi ecosistemici.
- 63 m. Promuovere la ricerca e l'innovazione sui temi che maggiormente contribuiscono a rendere
64 sostenibile l'uso dei prodotti fitosanitari e a diminuire il rischio connesso al loro impiego.
- 65 n. Tutelare la popolazione potenzialmente esposta al rischio connesso all'impiego dei prodotti
66 fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili e nelle stesse aree
67 quando ubicate al confine con superfici agricole in cui viene praticata la difesa delle colture
68 mediante l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

69

70 **Rapporto tra le diverse strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Piano**

71 Poiché gran parte delle misure previste dal Piano afferisce a competenze e strutture regionali diverse,
72 è necessario che ciascuna Regione e Provincia autonoma provveda a istituire, laddove ancora non
73 esistente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano, un organismo di coordinamento nel quale
74 siano rappresentate tutte le strutture amministrative competenti (Agricoltura, Ambiente, Salute,
75 Formazione). Inoltre, all'interno di tale organismo di coordinamento, ciascuna Regione e Provincia
76 autonoma individua la struttura amministrativa di riferimento per i rapporti con le Amministrazioni
77 centrali di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 150/2012.

78 Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano, occorre prevedere l'attivazione di misure
79 di governance a livello locale, volte a rafforzare e integrare gli strumenti di pianificazione e
80 programmazione negoziata (Piani di distretto idrografico, Piani di tutela delle acque, Piani di gestione
81 e misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, Programmi di Sviluppo
82 Rurale etc.) attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione del Piano, al
83 fine di coinvolgere efficacemente tutti gli attori presenti sul territorio.

84 Per garantire la continuità del flusso di informazioni tra il CTS e le Regioni e Province autonome che
85 non sono rappresentate al suo interno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
86 turismo (di seguito anche MIPAAFT), convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, un Tavolo
87 Interregionale (Agricoltura, Ambiente e Salute), al fine di aggiornare le Regioni e Province autonome
88 sulle attività svolte e di raccogliere informazioni in merito alle esperienze maturate nell'ambito
89 dell'attuazione del Piano e alle eventuali criticità riscontrate.

90

91 **Il ruolo della Politica Agricola Comune (PAC) nel processo di attuazione del Piano**

92 Ai sensi del d.lgs. n. 150/2012 la PAC, nei suoi diversi strumenti di intervento, deve armonizzarsi
93 con il Piano per favorirne una più efficace attuazione sul territorio. Tale integrazione prevede sia

94 l'armonizzazione con gli elementi della condizionalità obbligatoria della PAC, sia la messa a punto
95 di misure di intervento dedicate, per sostenere e incentivare l'adozione di pratiche volontarie virtuose
96 coerenti e sinergiche con gli obiettivi del Piano.

97 In questo senso il Piano rientra strutturalmente fra i temi portanti del percorso di riforma della PAC
98 post 2020 e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari rappresenta una priorità dell'architettura verde
99 della Strategia Nazionale della PAC post 2020.

100 Attraverso un'attenta armonizzazione fra condizioni obbligatorie, misure di incentivazione e
101 disposizioni previste dagli strumenti normativi vigenti a livello nazionale in tema di uso sostenibile
102 dei prodotti fitosanitari, la PAC contribuisce esplicitamente all'attuazione del Piano, facilitando
103 direttamente e indirettamente il rispetto degli obblighi, il monitoraggio degli impegni, la valutazione
104 degli impatti e la diffusione delle buone pratiche previste dal Piano. Gli interventi finanziati dai
105 Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), in particolare, rappresentano un importante strumento di
106 incentivazione delle azioni virtuose previste dal Piano.

107 Gli interventi a sostegno di impegni agro-climatico-ambientali incentivano l'adozione di buone
108 pratiche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, così come gli interventi di compensazione,
109 per gli svantaggi territoriali derivanti da requisiti obbligatori e vincoli specifici, favoriscono la
110 limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree particolarmente sensibili e vulnerabili.

111 Gli interventi a sostegno degli investimenti produttivi, inoltre, incentivano la diffusione
112 dell'agricoltura di precisione, così come previsto dalle *Linee Guida per lo sviluppo dell'agricoltura
113 di precisione in Italia*¹, e di tutte quelle tecnologie capaci di assicurare un impiego più efficace ed
114 efficiente dei prodotti fitosanitari, a vantaggio di metodi produttivi, come la produzione integrata
115 certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e l'agricoltura biologica.

116 Allo stesso tempo, gli interventi a sostegno degli investimenti non produttivi favoriscono la
117 realizzazione di infrastrutture capaci di mitigare gli impatti ambientali connessi alla deriva della
118 miscela fitoiatrica irrorata.

119 Gli interventi a sostegno della cooperazione, dello scambio di conoscenze e della diffusione delle
120 informazioni possono operare a più livelli per rafforzare le competenze di operatori, consulenti e
121 istituzioni coinvolte nell'attuazione del Piano, per favorire l'individuazione e la diffusione di pratiche
122 e tecnologie innovative e per contribuire alla comunicazione e sensibilizzazione degli operatori sui
123 temi dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

124 Il Programma Rete Rurale Nazionale, finanziato dal FEASR e gestito dal MIPAAFT, ha la finalità di
125 supportare l'efficace attuazione delle politiche di sviluppo rurale in Italia e contribuisce al
126 raggiungimento degli obiettivi del Piano per quanto riguarda le seguenti azioni e priorità:

- 127 - Supporto all'efficace attuazione delle azioni di formazione e consulenza finanziate dai PSR.
- 128 - Realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai principali *stakeholders* e
129 soggetti intermedi dello Sviluppo Rurale sui temi dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- 130 - Azioni formative rivolte a giovani e studenti.
- 131 - Armonizzazione, coerenza e sinergia fra il Piano e i dispositivi della PAC.
- 132 - Coerenza e sinergia fra il Piano e le attività di coordinamento della ricerca e dell'innovazione in
133 agricoltura.
- 134 - Sviluppo di azioni specifiche per la riduzione del rischio nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali
135 protette.

136

137 **Obiettivi del Piano**

¹Approvate con Decreto Mipaaf n.33671 del 22/12/2017

138 Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo, in continuità
139 con le azioni poste in essere con il primo ciclo di programmazione (2014-2019). Esso si prefigge di
140 guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti
141 fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria,
142 con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione di
143 organismi nocivi, di cui all'allegato III del d.lgs. n. 150/2012.

144 Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree
145 extra agricole.

146 In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del d.lgs. n. 150/2012, il Piano si propone di
147 raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti
148 fitosanitari:

- 149 a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla
150 biodiversità;
- 151 b. promuovere l'applicazione dei principi della difesa integrata e di approcci o tecniche
152 alternativi all'uso dei prodotti fitosanitari;
- 153 c. promuovere e incentivare la produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3
154 febbraio 2011, e l'agricoltura biologica;
- 155 d. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- 156 e. tutelare i consumatori;
- 157 f. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- 158 g. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

159
160 I principali obiettivi quantitativi del Piano, da raggiungere entro la sua data di scadenza, (quinto anno
161 dall'entrata in vigore), sono:

- 162 1) aumento del 30% della superficie agricola condotta con il metodo della produzione integrata,
163 certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, con riferimento all'anno 2017;
- 164 2) aumento del 60% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica,
165 con riferimento all'anno 2017;
- 166 3) aumento dell'80% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica
167 nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000, con riferimento all'anno 2017;
- 168 4) riduzione del 20% delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari candidate alla
169 sostituzione immesse in commercio, con riferimento alla media del triennio 2016 - 2018;
- 170 5) riduzione del 10% delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari prioritarie e
171 pericolose prioritarie immesse in commercio, di cui alla tabella 1/A del d.lgs. 13 ottobre 2015,
172 n 172, con riferimento alla media del triennio 2016 - 2018;
- 173 6) percentuale non superiore all'1% dei campioni di alimenti di origine vegetale con presenza di
174 residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari non conformi ai requisiti del regolamento
175 (CE) n. 396/2005;
- 176 7) percentuale pari al 25% degli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari che operano
177 nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette, ai quali è erogata una formazione
178 specifica sui temi riguardanti le peculiarità di tali aree e la necessità di tutela della biodiversità.
- 179 8) percentuale inferiore allo 0,5% di campioni che presentano sostanze attive prioritarie e
180 pericolose prioritarie in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque
181 superficiali, fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela della
182 qualità delle acque.

183 9) percentuale inferiore allo 0,5% di campioni che presentano sostanze attive candidate alla
184 sostituzione in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque superficiali.

185 In sede di elaborazione della Strategia Nazionale della PAC post 2020 sarà adottato un apposito
186 documento in cui verrà rideterminata la quantificazione dei predetti obiettivi, in coerenza con la
187 specifica allocazione delle risorse.

188 Le azioni previste dal Piano sono coerenti con le misure stabilite ai sensi della Direttiva Quadro
189 Acque n. 2000/60/CE (DQA) e con ogni altra norma europea concernente l'impiego di prodotti
190 fitosanitari, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle medesime norme.

191 Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio e l'applicazione degli indicatori, individuati
192 con il DM 15/7/2015 - *“Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli*
193 *indicatori previsti dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”*
194 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/07/15, Serie generale n. 172) - volti a verificare i progressi
195 compiuti nell'attuazione delle misure del Piano, nonché a evidenziare eventuali criticità e consentire,
196 quindi, alle Amministrazioni competenti di riesaminare le misure adottate.
197

198 **A – Azioni**

199 **A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti**

200 **A.1.1 - Il sistema di formazione**

- 202 1. Il sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e
203 consulenti, istituito ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2012, riguarda sia la
204 formazione di base che l'aggiornamento periodico. Il sistema di formazione ha valenza
205 nazionale, assicurata anche da un riconoscimento reciproco, tra le amministrazioni regionali,
206 dei percorsi formativi autorizzati secondo le proprie procedure, sia per il rilascio che per il
207 rinnovo delle abilitazioni.
- 208 2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli
209 utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Salvo quanto previsto ai successivi
210 paragrafi A.1.7 e A.1.8, i certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, previa
211 frequenza a specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva
212 sulle materie elencate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012.
- 213 3. I certificati di abilitazione sono validi cinque anni e alla scadenza, così come definita al
214 paragrafo A.1.9, vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione
215 a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
- 216 4. Il certificato di abilitazione è personale e riporta i dati anagrafici e la foto dell'intestatario. Allo
217 scopo di poterne accertare la validità, esso riporta, inoltre, la data di rilascio e quella di scadenza.
218 In alternativa, per gli utilizzatori professionali, le Regioni e le Province autonome possono
219 prevederne il rilascio anche attraverso un badge, oppure attraverso uno strumento di
220 identificazione in rete conforme alle disposizioni in materia, ovvero prevederne la
221 smaterializzazione.
- 222 5. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.
- 223 6. Le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo, rilasciate e rinnovate prima
224 dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al punto 1 attraverso modalità
225 precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290, e s.m.i. alla scadenza, sono rinnovate
226 secondo le modalità previste al paragrafo A.1.9 e dalle successive norme attuative di livello
227 regionale e/o provinciale. In particolare, i certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai
228 sensi del D.P.R. n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso
229 non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del d.lgs. n. 150/2012, sulla
230 base di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo.

- 231 7. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinché, per i soggetti destinatari degli obblighi
232 di formazione, non si verifichi una duplicazione di adempimenti rispetto a quanto già previsto
233 in materia di prodotti fitosanitari dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla
234 salute e sicurezza sul lavoro).
- 235 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il supporto del CTS,
236 predispose entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, ed aggiorna successivamente, i
237 materiali didattici per i corsi di base e di aggiornamento, che saranno resi disponibili sul sito
238 web nazionale indicato nel successivo paragrafo A.2.1. Sullo stesso sito sarà reso disponibile
239 un documento informativo sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari per uso non
240 professionale, predisposto dal MIPAAFT con il supporto del CTS.

241

242

A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

1. Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari per uso professionale (nell'etichetta di detti prodotti non figura la dicitura *Prodotto fitosanitario destinato ad utilizzatori non professionali*). Il titolare di un'impresa, operante nel settore agricolo o extra-agricolo, può delegare un altro soggetto (es. dipendente, collaboratore o familiare), in possesso dell'abilitazione, all'acquisto dei prodotti fitosanitari necessari all'attività dell'impresa. Tale delega conferisce il titolo che legittima il delegato ad acquistare i prodotti fitosanitari e collega i documenti di acquisto intestati all'impresa (documento di trasporto e/o fattura) al delegato, che assume in tal modo la responsabilità del loro trasporto. Nel caso in cui il titolare dell'impresa non sia in possesso del certificato di abilitazione, la delega deve includere anche la responsabilità dello stoccaggio. Il titolare o il delegato dell'impresa deve fornire copia della delega al distributore di prodotti fitosanitari.

255

256

257

258

259

260

2. Per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la dicitura "*prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali*" non è necessario il possesso del relativo certificato di abilitazione. Tali prodotti possono essere impiegati esclusivamente per gli usi disciplinati dal decreto interministeriale n. 33 del 22 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018, recante "*Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali*".

261

262

263

264

265

266

267

268

3. Il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari, compresi quelli autorizzati per uso non professionale su colture edibili. Tali prodotti sono identificati dalla dicitura in etichetta "*Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*" e dall'acronimo PFnPE.

266

267

268

Per la sola vendita dei prodotti autorizzati esclusivamente per il trattamento di piante ornamentali, identificati dall'acronimo PFnPO, non è richiesto il certificato di abilitazione.

269

270

271

272

273

274

275

4. Sono sottoposti all'obbligo di abilitazione alla vendita tutti coloro che esercitano attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, in quanto acquistano detti prodotti al solo scopo di rivenderli tal quali, collocandosi come intermediari tra il produttore e l'utilizzatore/consumatore finale. Il suddetto obbligo non sussiste per l'azienda titolare o produttrice di prodotti fitosanitari che distribuisce tali prodotti a distributori intermedi, all'ingrosso o al dettaglio, a meno che non effettui essa stessa vendite dirette all'utilizzatore professionale.

276

277

278

279

5. La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

280 6. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza non può svolgere l'attività
281 di vendita dei prodotti fitosanitari.

282

283 **A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza**

284 Il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 150/2012,
285 costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa
286 fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata prioritariamente alla promozione delle
287 produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi
288 di difesa alternativi.

289 Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio per i soggetti che svolgono tale attività nell'ambito
290 di progetti o di specifiche misure/operazioni a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province
291 autonome.

292 L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di
293 dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di
294 prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n.
295 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture
296 pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di
297 collaborazione saltuaria e a fini scientifici con i soggetti titolari di autorizzazione sopra indicati. Sono
298 esclusi, inoltre, i ricercatori delle Università e degli Enti di ricerca, nonché i tecnici dei Centri di
299 Saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

300 Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza non può svolgere l'attività di
301 vendita e, per contro, il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può
302 svolgere l'attività di consulenza. Presso una struttura di vendita di prodotti fitosanitari possono
303 operare soggetti diversi in possesso dell'una o dell'altra abilitazione.

304 Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori
305 professionali di prodotti fitosanitari.

306 Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo
307 specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini
308 dell'identificazione.

309 La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione
310 all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio
311 del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la
312 sostanziale uniformità dei percorsi formativi (Allegato I, parte A), esse valgono anche come
313 formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. In
314 tal caso il soggetto abilitato alla consulenza che intende ottenere l'abilitazione alla vendita, all'atto
315 della richiesta deve presentare idonea documentazione attestante la sospensione o la revoca
316 dell'abilitazione alla consulenza rilasciata dall'Autorità regionale o provinciale competente.

317

318 **A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore**

319 1. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere
320 rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni.

321 2. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di
322 distributore soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati all'articolo 8, comma 2 del
323 d.lgs. n. 150/2012. Periodicamente, e comunque almeno ogni due anni, il Ministero
324 dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) aggiorna l'elenco dei titoli di studio
325 necessari. Tale aggiornamento tiene conto anche delle eventuali equipollenze conseguenti, ad
326 esempio, all'iscrizione a Collegi o Ordini professionali.

327 **A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per consulente**

328 Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di
329 consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 150/2012.
330 Periodicamente, e comunque almeno ogni due anni, il MIUR aggiorna l'elenco dei titoli di studio
331 necessari. Tale aggiornamento tiene conto anche delle eventuali equipollenze conseguenti, ad
332 esempio, all'iscrizione a collegi od ordini.
333

334 **A.1.6 - Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione**

335 1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita, nonché
336 alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto ai
337 successivi paragrafi A.1.7 e A.1.8), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al
338 superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalità indicate al successivo punto 2. La
339 frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere
340 comprovata da specifico attestato di frequenza. Tale monte ore può essere raggiunto anche
341 cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, frequentati nella Regione o Provincia
342 autonoma responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti
343 la data di presentazione della richiesta.
344

345 2. Le Autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze acquisite
346 dai partecipanti ai corsi di formazione attraverso un esame, con l'ausilio di commissioni composte
347 da esperti nelle materie di cui all'allegato I del d.lgs. n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte
348 salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle
349 seguenti modalità:

- 350 a. somministrazione di test;
- 351 b. colloquio orale.

352 Con riferimento ai materiali didattici da utilizzare per i corsi di formazione, il Ministero delle
353 politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il supporto del CTS, predispone, entro 12
354 mesi dall'approvazione del Piano, ed aggiorna successivamente, un elenco di domande che le
355 Regioni e le Province autonome dovranno utilizzare nella somministrazione dei test di valutazione.
356 Le Regioni e Province autonome potranno integrare tale elenco con quesiti che fanno riferimento
357 a specificità regionali (norme e disposizioni regionali/locali, avversità, strategie di controllo, etc.).

358 3. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni o Province
359 autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del
360 certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella Regione o Provincia autonoma in
361 cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta Regione o Provincia autonoma provvederà
362 anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.

363 **A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori 364 professionali**

365 Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali i soggetti
366 in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale,
367 nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche
368 e veterinarie.

369 Periodicamente, e comunque almeno ogni due anni, il MIUR aggiorna l'elenco dei titoli di studio che
370 consentono l'esenzione dal corso. Tale aggiornamento tiene conto anche delle eventuali equipollenze
371 conseguenti, ad esempio, all'iscrizione a collegi od ordini professionali (classificazione europea della
372 formazione).

373 Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a
374 superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi
375 di aggiornamento ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo
376 paragrafo A.1.9.

377 **A.1.8 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti**

378 Le Regioni e le Province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame
379 i seguenti soggetti:

- 380 - gli Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.;
- 381 - i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle
382 piante e la difesa fitosanitaria;
- 383 - i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle
384 avversità delle piante e della difesa fitosanitaria.

385 Per i soggetti sopra elencati, le Regioni e le Province autonome, determinano idonei requisiti oggettivi
386 ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n.
387 150/2012, e comunque nel rispetto di quanto previsto al citato articolo 8, comma 3 del medesimo
388 decreto legislativo.

389 **A.1.9 - Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione**

390 I certificati di abilitazione vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della
391 partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

392 L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un
393 sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.

394 La partecipazione ai corsi per il rinnovo è valida se effettuata nell'arco di tempo compreso fra dodici
395 mesi antecedenti la scadenza del certificato e cinque anni successiva alla scadenza stessa.
396 L'abilitazione scaduta perde la propria validità fino al rinnovo conseguente al completamento del
397 percorso formativo.

398 Dopo cinque anni dalla scadenza il certificato non è più rinnovabile e il soggetto deve sottoporsi alle
399 procedure per il rilascio di una nuova abilitazione. Il rinnovo tramite il sistema dei crediti può
400 avvenire durante tutto l'arco temporale di validità dell'abilitazione.

401 Le Autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o
402 seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi.

403 **1. Utilizzatori professionali**

404 Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti
405 fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o iniziative di
406 aggiornamento, di cui al successivo paragrafo A.1.11. La relativa attività viene effettuata anche
407 attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da realizzarsi nell'arco dei 5 anni di
408 validità dell'abilitazione, conformemente alle "*Linee Guida per il riconoscimento dei crediti*
409 *formativi per l'aggiornamento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti*
410 *fitosanitari*" adottate dal MIPAAFT, su proposta del CTS, e trasmesse alle Regioni (Assessorati
411 Agricoltura e Sanità) con nota DG DISR – DISR V, n. 12986 del 31 maggio 2016.

412 Al termine dei suddetti percorsi formativi verrà rilasciato "un attestato di aggiornamento". Le
413 abilitazioni vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica dei
414 predetti attestati. Le Autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di
415 carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei previsti crediti formativi.
416 Possono partecipare ai corsi di aggiornamento anche soggetti provenienti da Regioni o Province
417 autonome differenti da quelle che hanno rilasciato l'abilitazione. La Regione o Provincia
418 autonoma che ha organizzato il corso di aggiornamento provvederà anche al rinnovo del relativo
419 certificato di abilitazione.

420 **2. Distributori e consulenti**

421 Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza vengono rinnovate
422 dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica dell'avvenuta frequenza
423 all'attività di aggiornamento. Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano, il MIPAAFT, su

424 proposta del CTS, adotta le linee guida nazionali per il riconoscimento di crediti formativi per
425 distributori e consulenti.

426

427 **A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento**

428 1. La formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è di competenza
429 delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard
430 formativi per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate
431 nell'Allegato I, parte A.

432 La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni
433 formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dagli
434 accordi stabiliti nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
435 le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21.12.2011 e il 25.12.2012, e nel rispetto dei criteri
436 minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene
437 realizzata dalle Autorità competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in
438 conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 20
439 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate
440 da ciascuna Regione e Provincia autonoma, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo
441 nella Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.

442 Sulla base di specifici accordi con le Autorità competenti, le Università, gli Istituti agrari, gli
443 Ordini ed i Collegi professionali del settore agrario possono organizzare le attività formative
444 propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.
445 Tale attività formativa deve essere riconosciuta dalle Autorità competenti ed essere coerente con
446 quanto previsto all'articolo 7 del d.lgs. n. 150/2012 e ai paragrafi A.1.3, A.1.5, A.1.6 e A.1.11.
447 Così come previsto, inoltre, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2012, il rilascio del
448 relativo certificato è subordinato all'ottenimento della valutazione positiva sulle materie elencate
449 nell'Allegato I del decreto stesso, secondo le disposizioni definite dalle Autorità competenti.

450 2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio o al rinnovo delle
451 abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere
452 rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che
453 distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di
454 prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento
455 (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di
456 strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di
457 collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.
458 Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, le Regioni e le Province autonome possono
459 ricorrere a esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione
460 diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la
461 definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

462 Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università, gli Istituti
463 agrari, gli Ordini e i Collegi professionali di riferimento, gli Istituti competenti in materia
464 appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca e altre strutture pubbliche o a partecipazione pubblica,
465 specifiche attività informative e/o seminariali sulle materie elencate nell'Allegato I, parte A, per
466 favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.

467

468 **A.1.11 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento**

469 1. Le Regioni e le Province autonome programmano moduli formativi che prevedono unità didattiche
470 comuni a tutti i soggetti e unità didattiche specifiche per utilizzatori professionali, per distributori
471 e per consulenti.

472 I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di
473 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori e per i consulenti. I corsi di
474 aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una
475 durata minima di 12 ore.

476 2. Tenuto conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali destinatari dell'attività formativa
477 è raccomandata una metodologia formativa attiva da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni
478 teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche e da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico
479 materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento)
480 devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'Allegato I, parte A.

481 3. L'attività formativa può essere basata su un sistema di crediti formativi avvalendosi anche di altri
482 corsi riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione che trattano le materie previste dall'Allegato
483 I, parte A.

484 4. I corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/E-
485 learning. Le attività didattiche devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità in
486 conformità e in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente
487 per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21.12.2011, per l'e-learning. La
488 durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante
489 e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

490 Per il corso di base per utilizzatori professionali è raccomandato il mantenimento dell'alternarsi
491 di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

492 I corsi di formazione per utilizzatori professionali e distributori possono essere costituiti da un corso
493 di base comune che si differenzia però nella restante parte con materie specifiche in base al diverso
494 ruolo.

495

496 **A.1.12 - Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni**

497 Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo predispone, entro sei mesi
498 dall'entrata in vigore del Piano, una banca dati per l'archiviazione di tutte le abilitazioni rilasciate
499 dalle Regioni e Province autonome. Con cadenza periodica trimestrale le Regioni e le Province
500 autonome trasmettono al MIPAAFT le abilitazioni rilasciate, comprese le sospensioni e le revoche,
501 secondo un tracciato record contenente le seguenti informazioni:

- 502 - Codice ISTAT Provincia/Regione
- 503 - Codice abilitazione (UP/D/C)
- 504 - Numero abilitazione (000000)
- 505 - Data rilascio (gg/mm/aa)
- 506 - Data scadenza (gg/mm/aa)
- 507 - Data sospensione (gg/mm/aa)
- 508 - Data termine della sospensione (gg/mm/aa)
- 509 - Data revoca (gg/mm/aa)
- 510 - Codice Fiscale (15 caratteri)
- 511 - Cognome e Nome del soggetto abilitato

512 La banca dati è di libera consultazione e riporta l'elenco dei soggetti abilitati nel territorio nazionale.

513 **A.1.13 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.**

514 Le competenti Autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante
515 apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il
516 periodo di sospensione è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle
517 inadempienze riscontrate.

518 La revoca o la sospensione dell'abilitazione spetta all'Autorità che l'ha rilasciata o rinnovata. A tal
519 fine, l'Autorità che ha rilevato l'infrazione, che comporta l'adozione del provvedimento di
520 sospensione o di revoca, ne deve dare immediatamente comunicazione alla Regione o Provincia
521 autonoma che ha rilasciato o rinnovato l'abilitazione, se trattasi di altra Regione o Provincia
522 autonoma.
523

524 **A.1.14 - Prescrizioni per la vendita al dettaglio di prodotti fitosanitari per uso professionale**

525 Il rivenditore è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150/2012. Inoltre,
526 all'atto della vendita, informa l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario
527 deve essere utilizzato nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata e il prodotto stesso sia ancora
528 utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia
529 utilizzabile per un periodo limitato. Il rivenditore, inoltre, consegna all'acquirente l'eventuale nuova
530 etichetta del prodotto fornita dall'impresa titolare su disposizione del Ministero della Salute.

531 Oltre alla compilazione del registro di cui all'articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 150 (registro di
532 scarico), nel quale occorre riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli
533 utilizzatori professionali, il distributore è tenuto a compilare anche un registro delle quantità di
534 prodotti fitosanitari acquistati, nel quale occorre riportare, in ordine cronologico, le quantità
535 acquistate di ogni prodotto fitosanitario (registro di carico). I registri sono compilati utilizzando lo
536 stesso supporto, preferibilmente di tipo informatico, affinché risultino facilmente confrontabili i dati
537 di carico/scarico inseriti.
538
539

540
541 Il registro di scarico riporta:

- 542 - gli estremi identificativi dell'abilitazione dell'acquirente. Se persona delegata dal titolare
- 543 dell'azienda il rivenditore riporta i dati del titolare che figurano nella delega. Detta delega è
- 544 conservata a cura del rivenditore;
- 545 - il numero progressivo della fattura;
- 546 - il numero di registrazione e nome commerciale del prodotto venduto;
- 547 - la data della vendita;
- 548 - la quantità totale di prodotto venduto, espressa in chilogrammi o litri.

549
550 I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da
551 trasmettere in via telematica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, al
552 Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), così come previsto al comma 2, lettera b)
553 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 150 e, se richiesto, alle Autorità regionali o provinciali competenti. Il
554 SIAN garantisce che, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sia pubblicato
555 un rapporto in cui sono indicati, riguardo ad ogni singola sostanza attiva, i quantitativi venduti a
556 livello nazionale e in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

557
558 Ai sensi del citato articolo 16, il rivenditore è tenuto a trasmettere al SIAN i dati di vendita relativi a
559 tutti i prodotti fitosanitari, compresi quelli per uso non professionale destinati a colture edibili
560 (PFnPE).

561 Il registro di carico, da compilare su supporto informatico, riporta, per ogni prodotto fitosanitario, per
562 uso professionale o non professionale (PFnPE), e per ogni coadiuvante acquistato, i seguenti elementi:

- 563 - numero di registrazione e nome commerciale del prodotto;
 - 564 - data di acquisto;
 - 565 - fornitore e numero della fattura di acquisto;
 - 566 - quantità, in chilogrammi o litri, di prodotto acquistato.
- 567

568 Come il registro dei trattamenti, compilato a cura dell'utilizzatore professionale, anche il registro
569 delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di
570 monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio.

571
572 **A.1.15 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari per uso non professionale**

573 All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali, il distributore
574 deve fornire all'acquirente le informazioni generali sui rischi per la salute umana e per l'ambiente
575 connessi al loro uso e, in particolare, sulle condizioni di sicurezza per lo stoccaggio, la manipolazione
576 e lo smaltimento dei contenitori vuoti, sul corretto utilizzo, nonché sulle alternative eventualmente
577 disponibili, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 33/2018.

578 Conformemente a quanto già riportato al punto 3 del paragrafo A.1.2, il rivenditore di prodotti
579 fitosanitari per colture edibili (PFnPE) è tenuto al possesso dell'abilitazione di cui all'art. 8 del d.lgs.
580 n. 150/2012.

581
582 **A.1.16 - Vendita on line**

583 La vendita *on line* di prodotti fitosanitari non è consentita, a meno che il venditore e l'acquirente non
584 siano in grado di dimostrare il pieno rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 8, 9 e 10 del decreto
585 legislativo 14 agosto 2012, n.150 e delle disposizioni previste dal Piano.

586
587 **A.1.17 - Prescrizioni per la registrazione dei trattamenti fitosanitari**

588 Gli utilizzatori professionali sono tenuti a conservare presso l'azienda il registro dei trattamenti
589 effettuati, secondo le disposizioni previste dall'articolo 16, commi 3 e 4 del d.lgs. n.150/2012.

590 La registrazione deve essere eseguita entro il periodo della raccolta e comunque, al più tardi, entro
591 trenta giorni dall'esecuzione del trattamento fitosanitario, riportando, oltre ai dati previsti al suddetto
592 comma 3, la misura o la combinazione delle misure di mitigazione del rischio applicate. Il registro
593 dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi
594 annotati.

595 Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo
596 massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve
597 essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni.

598 Inoltre, il titolare dell'azienda è tenuto a conservare in modo idoneo le fatture di acquisto dei prodotti
599 fitosanitari, per almeno tre anni e, comunque, per tutto il periodo di conservazione del registro
600 eventualmente superiore a tre anni.

601 Come il registro dei prodotti fitosanitari venduti compilato a cura del distributore, ed in collegamento
602 con tale registro, anche quello dei trattamenti risponde a finalità di controllo nell'ambito dei piani di
603 monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Per le suddette finalità, la dotazione di
604 dispositivi per il contenimento della deriva e distanze di sicurezza da aree sensibili (corpi idrici
605 superficiali, aree frequentate dalla popolazione, abitazioni, etc.) deve poter essere verificata in fase di
606 controllo o comprovata da idonea documentazione da conservare presso l'azienda.

607 Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti si applicano le disposizioni previste nel
608 successivo paragrafo A.1.18.

609 Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti solo i soggetti che utilizzano prodotti
610 fitosanitari recanti in etichetta la dicitura "*Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non*
611 *professionali*" in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Coloro che,
612 in quanto in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9 del d.lgs. n 150/2012, intendono acquistare
613 e/o utilizzare prodotti fitosanitari per uso professionale, cioè privi della suddetta dicitura in etichetta,
614 sono tenuti ai medesimi adempimenti previsti per gli utilizzatori professionali.

615
616 **A.1.18 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)**

617 L'utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto
618 ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'Ente presso cui effettua il
619 trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti
620 fitosanitari.

621 Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, al rispetto di
622 eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto)
623 e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte al rischio
624 derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle
625 aree trattate, così come previsto al successivo paragrafo A.2.3.

626 Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda
627 agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo
628 da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come
629 previsto all'articolo 16, commi 3 e 4 del d.lgs. n.150/2012.

630 Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. Nel caso in cui il contoterzista provveda
631 anche all'acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al
632 compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito e il
633 relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante
634 il tipo e la quantità dei singoli prodotti da acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi
635 clienti. Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la
636 normativa vigente.

637 Tenuto conto di quanto indicato al precedente paragrafo A.1.2, punto 1, il titolare dell'impresa
638 operante nel settore agricolo o extra-agricolo può conferire al contoterzista il titolo (delega) che lo
639 legittima ad acquistare, conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari da utilizzarsi
640 nell'ambito delle attività dell'impresa stessa.

641 L'attività di contoterzista può essere svolta da colui che è iscritto come tale alla Camera di Commercio
642 o anche dall'imprenditore agricolo che svolge attività di contoterzista come attività connessa a quella
643 agricola.

644

645 **A.1.19 - Attivazione di percorsi di insegnamento dedicati**

646 I Ministeri competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per favorire
647 l'attivazione di insegnamenti, nell'ambito delle attività di aggiornamento professionale, di istruzione
648 superiore e dei corsi di laurea pertinenti, sulle materie del Piano.

649 Al fine di orientare le conoscenze tecniche in ambito formativo sui temi dell'uso sostenibile dei
650 prodotti fitosanitari, il MIPAAFT stipula accordi specifici con:

- 651 • la Conferenza di Agraria;
- 652 • la Rete Nazionale Istituti Agrari (Re.N.Is.A.).

653 Per le stesse finalità, connesse alla diffusione delle conoscenze riguardanti la sostenibilità dell'uso
654 dei prodotti fitosanitari, il MIPAAFT stipula accordi con Ordini e Collegi professionali del settore
655 agrario, impegnati nell'aggiornamento formativo dei propri iscritti, ai sensi del Decreto del Presidente
656 della Repubblica 7 agosto 2012, n.137.

657

658 **A.1.20 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per formazione e** 659 **consulenza**

660 Le azioni di formazione e consulenza alle aziende agricole rappresentano una priorità nella
661 programmazione della futura PAC post 2020 e dei suoi strumenti di intervento, con riferimento
662 specifico all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La formazione riguarda, in primo luogo, quella
663 propedeutica al conseguimento dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai
664 quali si dovrebbe fare ricorso in assenza di tecniche e strategie di difesa alternative.

665 La PAC può sostenere, con proprie risorse, la formazione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
 666 per incrementare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata (allegato III del d.lgs. n.
 667 150/2012), delle tecnologie innovative che permettono di ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari (ad
 668 esempio l'“agricoltura di precisione”), dei metodi di produzione a basso apporto di prodotti
 669 fitosanitari, dell'utilità e dei vantaggi connessi al controllo funzionale e alla regolazione delle
 670 macchine irroratrici.

671 Una formazione specifica, inoltre, può essere garantita con il sostegno della PAC per tutti gli
 672 agricoltori che praticano o intendono praticare:

- 673 - agricoltura biologica;
- 674 - produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
- 675 - agricoltura all'interno di aree protette e di aree ad alto valore naturale (Natura 2000 e aree naturali
 676 protette), nel rispetto delle misure di conservazione;
- 677 - agricoltura di precisione e a basso impatto ambientale con riferimento all'uso sostenibile dei
 678 prodotti fitosanitari.

679
 680 La PAC, inoltre, contribuisce all'aggiornamento professionale dei consulenti, in tema di uso
 681 sostenibile dei prodotti fitosanitari, promuovendo la realizzazione di percorsi formativi, che
 682 garantiscano il raggiungimento di elevati standard di conoscenza tecnica nel campo delle strategie di
 683 difesa alternative non chimiche all'uso dei prodotti fitosanitari. Gli strumenti finanziari della PAC
 684 sono orientati prioritariamente a supportare gli agricoltori che intendono avvalersi di servizi di
 685 consulenza finalizzati alla difesa integrata delle colture, alla corretta gestione dei prodotti fitosanitari
 686 (stoccaggio, manipolazione, trattamento delle rimanenze e dei contenitori vuoti) e all'adozione di
 687 specifiche soluzioni colturali e di impiego di mezzi tecnici, volte a mitigare i possibili effetti negativi
 688 derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, sia sulla salute umana (operatore, residente, astante)
 689 che sull'ambiente (riduzione dei fenomeni di deriva e ruscellamento).

691 **A.1.21 -Formazione: azioni**

692

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Banca dati per l'archiviazione delle abilitazioni rilasciate, e dei relativi provvedimenti di sospensione e revoca	24 mesi	MIPAAFT e Regioni
Linee guida nazionali per il riconoscimento di crediti formativi per distributori e consulenti	12 mesi	MIPAAFT su proposta del CTS
Stipula accordo con la Conferenza di Agraria	24 mesi	MIPAAFT
Stipula accordo con Re.N.Is.A.	24 mesi	MIPAAFT
Stipula accordi con Ordini e Collegi professionali del settore agrario	12 mesi	MIPAAFT
Azione di supporto all'efficace attuazione delle misure per la consulenza e la formazione previste da PAC/PSR sui temi del Piano	Entro 2023	RRN
Azione specifica riguardante la formazione nelle Scuole secondarie e/o Università sui temi del Piano	Entro 2023	RRN
Predisposizione di materiali didattici per i corsi di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali, distributori e consulenti	12 mesi	MIPAAFT con il supporto del CTS
Documento informativo sul corretto uso dei prodotti fitosanitari per uso non professionale	12 mesi	MIPAAFT con il supporto del CTS

693

694 **A.2 – Informazione, comunicazione e sensibilizzazione**

695 **A.2.1 - Il sito web**

696 Il sito web <https://www.reterurale.it/PANfitofarmaci>, collegato e consultabile anche attraverso il
697 portale della Commissione europea dedicato alla direttiva 2009/128/CE, rappresenta lo spazio web in
698 cui sono pubblicati tutti i documenti inerenti la normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
699 e le azioni poste in essere dalle Amministrazioni competenti in attuazione del Piano.

700 Tale sito sarà implementato e aggiornato con il supporto del CTS affinché possa rappresentare il
701 riferimento, per i cittadini e per le istituzioni, sui temi riguardanti la sostenibilità dell'uso dei prodotti
702 fitosanitari.

703
704 **A.2.2 - Programmi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione**

705 Le Autorità competenti, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, attuano, a livello nazionale
706 e regionale, "Programmi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione" sui rischi connessi
707 all'uso dei prodotti fitosanitari e sui benefici, in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente,
708 derivanti dall'applicazione di tecniche di difesa delle colture a basso apporto di prodotti fitosanitari.

709 Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano, le Autorità competenti costituiscono un Gruppo di
710 Lavoro formato da esperti provenienti anche dal mondo della ricerca che, affiancando il CTS, propone
711 attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione a livello nazionale e regionale.

712 Ciascuna Regione e Provincia autonoma sviluppa un programma in cui sono previste attività di
713 informazione, comunicazione e sensibilizzazione mirate, sulla base di un'analisi del livello di
714 consapevolezza degli utilizzatori professionali, di quelli non professionali e della cittadinanza, circa
715 i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari.

716 In sede di programmazione è assicurato il coinvolgimento del mondo della ricerca (Università e centri
717 di ricerca regionali e nazionali, CREA, etc.) nella progettazione stessa dei programmi e
718 nell'attuazione delle attività previste.

719 I programmi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione mirano a:

- 720 • favorire la conoscenza delle disposizioni normative che regolano l'utilizzo dei prodotti
721 fitosanitari a livello europeo, nazionale e regionale;
- 722 • favorire l'accesso agli elementi di conoscenza e ai dati che istituzioni e organizzazioni di
723 diverso genere (amministrazioni pubbliche, agenzie regionali, centri di ricerca etc.)
724 raccolgono in materia di prodotti fitosanitari e dei rischi correlati al loro utilizzo per
725 l'ambiente e per la salute umana;
- 726 • promuovere conoscenze allargate e approfondite per aumentare il grado di consapevolezza
727 degli utilizzatori professionali, di quelli non professionali e, in generale, della cittadinanza.

728
729 I programmi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione riguardano:

- 730 • i rischi e i potenziali effetti acuti e cronici derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari per la
731 salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
- 732 • i benefici derivanti dall'utilizzo di metodi di difesa delle colture a basso apporto di prodotti
733 fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata, certificata ai sensi della
734 legge n. 4/2011 e all'agricoltura biologica.

735 Tali programmi sono rivolti, tra l'altro, agli utilizzatori professionali che operano nelle aree protette
736 e nei siti Natura 2000, tenendo conto delle specificità di tali aree.

737 I contenuti dei programmi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sono inseriti nel sito
738 web nazionale citato al precedente paragrafo A.2.1, per la costituzione di una base informativa sulle
739 attività svolte a livello nazionale e regionale.

740
741 **A.2.3 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della**
742 **popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari**

743 L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province
744 autonome, è previsto nei seguenti casi:

- 745 - quando si utilizzano prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente
746 frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, parchi gioco per bambini, sentieri natura,
747 percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, etc.) e in
748 ambiti extra-agricoli, tenuto conto di quanto riportato nel successivo paragrafo A.5.5.2;
- 749 - quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto
750 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- 751 - quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni e Province autonome o
752 dagli Enti locali territorialmente competenti.

753
754 Le persone potenzialmente esposte al rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari
755 devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni
756 ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.

757

758

759 **A.2.4 - Rapporti tra le aziende agricole confinanti**

760 Per evitare la contaminazione delle colture confinanti, in caso di trattamento con prodotti fitosanitari,
761 occorre mettere in atto le seguenti misure di mitigazione:

- 762 - utilizzare ugelli che abbattono la deriva di almeno il 50% in una fascia di 5 metri dal confine;
- 763 - eseguire il trattamento sull'ultima fila della coltura dall'esterno verso l'interno;
- 764 - utilizzare una portata dell'aria adeguata allo sviluppo vegetativo e un flusso d'aria opportunamente
765 regolato affinché investa solo la vegetazione bersaglio;
- 766 - eseguire il trattamento con una velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore
767 a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del
768 trattamento, limitando le perdite di miscela fitoiatrica per l'effetto deriva, la distanza tra ugelli e
769 bersaglio deve essere la minima possibile;
- 770 - in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per
771 colture erbacee, individuare l'altezza ottimale di lavoro della barra e, in ogni caso, non superare
772 l'altezza di 50 cm al di sopra della coltura ed utilizzare l'ugello asimmetrico di fine barra.

773

774 Conformemente a quanto previsto all'articolo 67, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1107/2009,
775 le aziende agricole confinanti con altre aziende che hanno effettuato trattamenti fitosanitari, possono
776 chiedere di accedere alle informazioni relative ai trattamenti effettuati, rivolgendosi all'Autorità
777 territorialmente competente.

778

779 **A.2.5 - Sistema Informativo Nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti 780 fitosanitari**

781 Le Autorità nazionali competenti, avvalendosi del CTS, istituiscono piani di controllo relativamente
782 a raccolta, classificazione e analisi delle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti
783 fitosanitari.

784 A tale scopo verrà utilizzato il Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Intossicazioni
785 Acute da Pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che già acquisisce i
786 dati sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari, rilevati dai Centri Antiveneni (CAV), dalle ASL,
787 dall'INAIL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure standard concordate.

788 L'ISS, avvalendosi anche di altre istituzioni coinvolte, ha il compito di verificare la qualità delle
789 informazioni trasmesse al SIN-SIAP, integrare le diverse fonti informative, classificare e analizzare
790 i dati relativi ai casi di esposizione a prodotti fitosanitari.

791 L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende disponibili analisi descrittive
792 a livello nazionale che possono essere rese disponibili anche a livello regionale. La base dati del SIN-

793 SIAP verrà, altresì, utilizzata per approfondimenti su problematiche emergenti e per contributi a
 794 piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di
 795 formazione/informazione, nonché per valutazioni sulla sicurezza d'uso dei prodotti fitosanitari di
 796 recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori di rischio distinti per esposizione
 797 professionale e non professionale.
 798

799 **A.2.6 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale in tema di informazione e**
 800 **sensibilizzazione**

801 Gli strumenti di sostegno finanziario recati dalla PAC sono orientati all'attivazione di programmi di
 802 informazione, comunicazione e sensibilizzazione finalizzati a far conoscere i rischi connessi all'uso
 803 dei prodotti fitosanitari e i benefici, in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente, derivanti
 804 dall'applicazione di tecniche di difesa delle colture a basso apporto di prodotti fitosanitari.
 805

806 Allo stesso tempo, tale attività informativa deve mettere in evidenza i risultati raggiunti dal sistema
 807 agricolo nel garantire un uso sempre più sostenibile dei prodotti fitosanitari. Poiché il sostegno recato
 808 dalla PAC post 2020, in generale, e dallo Sviluppo Rurale, in particolare, sarà orientato
 809 prioritariamente al raggiungimento di obiettivi connessi alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso
 810 dei prodotti fitosanitari, la relativa Strategia Nazionale è orientata alla realizzazione di idonee attività
 811 informative, sia a livello centrale che regionale.
 812

813 **A.2.7 - Informazione, comunicazione e sensibilizzazione: azioni**
 814

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Costituzione di un Gruppo di lavoro su "informazione, comunicazione e sensibilizzazione"	12 mesi	MIPAAFT
Realizzazione di eventi di informazione/sensibilizzazione: spot pubblicitari, convegni etc.	5 anni	Ministeri competenti, Regioni e Province autonome
Aggiornamento del Sistema Informativo Nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari	5 anni	ISS (Istituto Superiore di Sanità)
Attività di informazione sui temi delle misure agro-climatico-ambientali dei PSR con riferimento ai temi dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Entro 2023	RRN
Attività di informazione sulla sostenibilità dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree Natura 2000	Entro 2023	RRN-CREA
Implementazione del sito WEB www.reterurale.it/PANfitofarmaci	5 anni	MIPAAFT/RRN/Regioni e Province autonome, con il supporto del CTS

815 **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari**
 816 **Introduzione**

817 Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti
 818 fitosanitari (di seguito anche "macchine irroratrici") è obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs.
 819 n. 150/2012. Esso è effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome,
 820 sulla base delle indicazioni contenute nel Piano e negli Allegati n. II, III e IV, che sono aggiornati
 821 con appositi provvedimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
 822 Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione o
 823 taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di
 824

825 miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di
826 sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente.

827

828 **A.3.1 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale**

829 Secondo quanto previsto al comma 2 del citato articolo 12, l'intervallo tra i controlli non deve
830 superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate
831 successivamente a tale data.

832 Nel decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4847 del 3/03/2015,
833 pubblicato sul sito del MIPAAFT², sono elencate dettagliatamente le tipologie di attrezzature da
834 sottoporre a controllo funzionale e le relative tempistiche, se diverse rispetto a quanto riportato nel
835 precedente capoverso.

836 Le attrezzature di cui all'allegato I del decreto n. 4847/15, se in uso a contoterzisti, sono sottoposte
837 al primo controllo funzionale entro due anni dalla data di acquisto e l'intervallo tra i controlli
838 successivi non deve superare i due anni.

839 Per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie,
840 nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno una
841 volta all'anno.

842 L'aggiornamento dell'elenco delle attrezzature da sottoporre a controllo funzionale, la definizione o
843 modifica degli intervalli tra i controlli e la definizione o modifica delle relative procedure sono
844 approvate con provvedimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

845

846 **A.3.2 - Esecuzione del controllo funzionale periodico**

847 Il controllo funzionale ha lo scopo di verificare che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti
848 fitosanitari soddisfino una serie di requisiti, indicati nel citato Allegato II, al fine di garantire un
849 elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente.

850 Il controllo effettuato con esito positivo garantisce il corretto funzionamento delle attrezzature,
851 assicurando che i prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle
852 attrezzature deve consentire di procedere al loro riempimento e allo svuotamento in modo sicuro,
853 agevole e completo, evitando perdite di prodotti fitosanitari.

854 Affinché il controllo funzionale abbia luogo, è necessario che l'acqua contenuta nel serbatoio sia
855 pulita e che la macchina irroratrice, nel suo complesso, sia stata accuratamente pulita e non presenti
856 rischi palesi per la sicurezza del controllore. Per rischi palesi, si intendono visibili ed evidenti
857 danneggiamenti, malfunzionamenti e/o difetti a carico della macchina irroratrice o delle sue
858 componenti, compresi tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione alla stessa, indicati all'interno del
859 manuale d'uso e manutenzione, ove presente.

860 I Centri Prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test e devono
861 garantire che non si verificano forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei
862 controlli (Allegato III). Eseguito il controllo funzionale, il Centro Prova rilascia un attestato dal quale
863 risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti, come indicato nell'Allegato II.

864 **A.3.3 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli 865 utilizzatori professionali (obbligatoria)**

866 La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale, ha
867 lo scopo di adattare la macchina irroratrice alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il
868 corretto volume di miscela fitoiatrica da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle
869 etichette dei prodotti fitosanitari.

²(<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8447>)

870 In questo modo si garantisce la distribuzione della quantità necessaria per ottenere l'efficacia del
871 trattamento ed evitare errori di dosaggio del prodotto.

872 I dati da registrare annualmente su apposita scheda, da allegare al registro dei trattamenti o sul registro
873 stesso, sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della
874 regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.

875 Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici
876 periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

- 877 a. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- 878 b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- 879 c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- 880 d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- 881 e. la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e
882 della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

883 **A.3.4 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria)**

884 1. Una regolazione o taratura strumentale della macchina irroratrice può essere eseguita presso i
885 Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonea
886 strumentazione (banchi prova). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione di
887 cui al precedente paragrafo.

888 I principali parametri operativi della macchina irroratrice sui quali è possibile intervenire con la
889 regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- 890 - volume di distribuzione;
- 891 - tipo di ugello;
- 892 - portata dell'ugello;
- 893 - portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria
894 generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- 895 - pressione di esercizio;
- 896 - altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- 897 - velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

898
899 2. Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni contenute nelle
900 disposizioni nazionali e regionali, relativamente ai volumi di miscela da distribuire.

901
902 3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del
903 proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per
904 i trattamenti, in quanto:

- 905 - consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la
906 macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di
907 allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, etc.); tali informazioni sono fondamentali
908 per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
- 909 - rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi
910 non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, etc.) e costituisce l'occasione
911 per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.

912
913 4. Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina
914 irroratrice un documento nel quale vengono riportati: il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato
915 la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri
916 operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee

917 per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei
918 principali tipi di intervento effettuati in azienda.

919

920 5. Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno la stessa durata di validità del controllo funzionale.
921 In ogni caso la regolazione deve essere sempre abbinata e preceduta dal controllo funzionale.

922

923 6. Le Regioni e le Province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale delle
924 attrezzature presso i Centri Prova autorizzati.

925 **A.3.5 - Centri Prova ed organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione o** 926 **taratura**

927 Gli utilizzatori professionali di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari effettuano il
928 controllo funzionale periodico presso Centri Prova riconosciuti e autorizzati dalle Regioni e dalle
929 Province autonome.

930 La struttura che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione o taratura
931 strumentale delle macchine irroratrici inoltra apposita richiesta alla Regione o Provincia autonoma di
932 appartenenza, nella quale indica la strumentazione in dotazione, che rispetta le specifiche tecniche
933 riportate nell'Allegato III, e dichiara di avvalersi di almeno un tecnico abilitato per ciascuna delle
934 tipologie di macchine irroratrici per le quali chiede il riconoscimento allo svolgimento del servizio
935 (barre irroratrici, irroratrici per colture arboree, per colture protette, etc.).

936 Per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici, il personale tecnico deve
937 seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla
938 Regione o Provincia autonoma di appartenenza, e superare un apposito esame (Allegato IV).

939 Il personale tecnico deve, inoltre, frequentare i corsi di aggiornamento che le Regioni e le Province
940 autonome riterranno necessario organizzare. Tali corsi sono tenuti da personale specializzato
941 individuato dalla Regione o Provincia autonoma competente.

942 L'abilitazione del tecnico può essere sospesa o revocata in caso di:

- 943 - accertata irregolarità del suo operato;
- 944 - ingiustificata assenza alle attività di aggiornamento organizzate dalla Regione o Provincia
945 autonoma di appartenenza.

946 **A.3.6 - Verifica dell'attività svolta dai Centri Prova e dai tecnici abilitati**

947 Le Regioni e le Province autonome svolgono un'attività di verifica tecnico-amministrativa periodica
948 presso i Centri Prova autorizzati, indicativamente secondo la seguente tempistica:

- 949 - ogni 24 mesi, a partire dalla data di autorizzazione, per i Centri che effettuano meno di 200
950 controlli/anno;
- 951 - ogni 12 mesi, a partire dalla data di autorizzazione, per i Centri che effettuano 200 o più
952 controlli/anno.

953 La verifica riguarda: a) la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati; b)
954 la conformità della strumentazione, rispetto a quanto riportato nell'Allegato III; c) la corretta
955 esecuzione dei controlli e il rispetto delle procedure previste dall'Allegato II.

956 I Centri Prova mobili, che intendono operare anche al di fuori della Regione o Provincia autonoma
957 nella quale sono stati autorizzati, per ottenere il riconoscimento della propria autorizzazione, anche
958 da parte della Regione o Provincia autonoma nella quale intendono operare, devono inoltrare, a
959 quest'ultima, un'apposita comunicazione.

960 Nel caso in cui la Regione o Provincia autonoma riscontri delle irregolarità o delle inadempienze
961 nell'attività svolta dal Centro Prova mobile, ha la facoltà di sospendere temporaneamente o di
962 revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla Regione o Provincia autonoma che ha
963 rilasciato originariamente l'autorizzazione.

964 I Centri Prova sono tenuti a fornire alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente,
965 quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in programma
966 di svolgere, al fine di consentire le verifiche di competenza.

967 I Centri Prova sono tenuti a fornire, almeno trimestralmente, alla Regione o Provincia autonoma
968 territorialmente competente, informazioni dettagliate sui controlli effettuati, secondo le indicazioni
969 riportate al successivo paragrafo A.3.7.

970 **A.3.7 - Registrazione dei dati da parte delle Regioni**

971 Le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole
972 alimentari, forestali e del turismo, provvedono a dotarsi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano,
973 di sistemi informatizzati in grado di gestire i dati dei controlli effettuati, anche attraverso il riuso di
974 software già elaborati da pubbliche Amministrazioni.

975 I sistemi adottati devono essere in grado di trasferire le informazioni sui controlli al data base
976 nazionale, che sarà messo a disposizione dal MIPAAFT, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del
977 Piano. Per le attrezzature che hanno superato i controlli, i dati da comunicare sono i seguenti:

- 978
- 979 ➤ Identificazione del Centro Prova:
 - 980 ▪ Regione/Provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere il servizio di
 - 981 controllo funzionale;
 - 982 ▪ nome e codice del Centro Prova.
 - 983 ➤ Identificazione del proprietario della macchina irroratrice:
 - 984 ▪ nome o ragione sociale ed indirizzo;
 - 985 ▪ partita IVA o Codice Fiscale.
 - 986 ➤ Identificazione della macchina irroratrice:
 - 987 ▪ tipologia;
 - 988 ▪ marca e modello (quando leggibili);
 - 989 ▪ numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento del controllo).
 - 990 ➤ Identificazione del controllo funzionale:
 - 991 ▪ data di esecuzione;
 - 992 ▪ numero dell'attestato di funzionalità.
- 993

994 I dati sulle macchine irroratrici in uso (identificazione dell'attrezzatura, anno di acquisto, data di
995 esecuzione del controllo funzionale, uso conto terzi) vengono inseriti nel fascicolo aziendale.

996 Le Regioni e Province autonome individuano idonee soluzioni al fine di determinare la completa
997 attuazione della misura relativa al controllo funzionale delle macchine irroratrici, come ad esempio
998 subordinare la concessione di carburante agevolato al possesso dell'attestato riguardante l'avvenuto
999 controllo funzionale.

1000 **A.3.8 - Mutuo riconoscimento del controllo funzionale e della regolazione strumentale**

1001 Ai fini dell'ottenimento del mutuo riconoscimento del controllo funzionale delle macchine irroratrici
1002 impiegate a scopi professionali, in uso sul territorio nazionale ed internazionale, è necessario che:

- 1003 a) il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato il controllo siano riconosciuti e abilitati da almeno
1004 una Regione o Provincia autonoma;
- 1005 b) il controllo funzionale sia stato condotto conformemente alle indicazioni riportate nei protocolli
1006 di prova riconosciuti a livello nazionale;
- 1007 c) l'attestato di funzionalità della macchina irroratrice riporti:
 - 1008 - numero e data di emissione;
 - 1009 - tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura;

- 1010 - nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, Partita
- 1011 IVA o Codice Fiscale);
- 1012 - firma del tecnico che ha eseguito il controllo;
- 1013 - dati identificativi del Centro Prova.
- 1014

1015 Oltre all'attestato di funzionalità, i Centri Prova rilasciano un'etichetta adesiva da apporre sulla
1016 macchina irroratrice, in cui sono riportate le informazioni riguardanti il controllo funzionale
1017 effettuato, il Centro Prova e l'Ente responsabile del servizio. I contenuti minimi dell'etichetta sono
1018 specificati nell'Allegato II.

1019 Il mutuo riconoscimento riguarda anche l'eventuale regolazione strumentale, effettuata
1020 volontariamente dal proprietario della macchina irroratrice presso il Centro Prova specificamente
1021 autorizzato.

1022

1023 **A.3.9 - Uso del cannone**

1024 Per i trattamenti in serra o tunnel l'uso del cannone è consentito solo nel caso in cui non sia richiesta
1025 la presenza dell'operatore all'interno della serra o del tunnel (ad esempio: irroratrice esterna o
1026 irroratrice mobile con transito su binari e comando a distanza), mantenendo la struttura chiusa durante
1027 tutto il trattamento e per il tempo necessario per l'asciugatura della miscela fitoiatrica irrorata.

1028 Per i trattamenti in pieno campo la distanza minima da rispettare dalle abitazioni e dalle aree
1029 frequentate dalla popolazione non può essere inferiore a 50 (cinquanta) metri. Inoltre, il getto del
1030 cannone deve essere rivolto in direzione opposta alle suddette abitazioni ed aree.

1031 Dopo un anno dall'entrata in vigore del Piano, l'uso del cannone è consentito esclusivamente per i
1032 trattamenti fitosanitari su:

- 1033 a) colture arboree ad alto fusto;
- 1034 b) colture in serra o tunnel.

1035 Le misure specifiche concernenti l'uso del cannone per i trattamenti fitosanitari di cui alla lettera a)
1036 ed eventuali ulteriori misure per i trattamenti fitosanitari di cui alla lettera b) sono definite entro sei
1037 mesi dall'entrata in vigore del Piano, con apposito provvedimento del Ministero delle politiche
1038 agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
1039 del territorio e del mare (di seguito anche MATTM) e il Ministero della Salute, anche al fine di
1040 un'eventuale ridefinizione delle distanze minime da rispettare nei casi in cui le superfici agricole
1041 trattate siano adiacenti alle abitazioni o alle aree frequentate dalla popolazione.

1042 **A.3.10 - Uso dei droni**

1043 L'utilizzo di droni (aeromobili a pilotaggio remoto, ossia velivoli radiocomandati da un pilota che
1044 rimane a terra) per la distribuzione di prodotti fitosanitari è vietato ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs.
1045 n. 150/2012.

1046 Al fine di promuovere la sperimentazione dell'uso di droni per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
1047 nell'ambito della difesa sostenibile, con apposito provvedimento del Ministero delle politiche
1048 agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero
1049 dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Piano, sono
1050 stabiliti i requisiti per l'esecuzione di attività di sperimentazione finalizzate all'utilizzo dei droni,
1051 anche in considerazione di quanto riportato nella risoluzione del Parlamento UE del 12 febbraio 2019,
1052 che riconosce le potenzialità legate all'impiego della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di
1053 precisione per gestire meglio i prodotti fitosanitari.

1054

1055 **A.3.11 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete rurale per una migliore distribuzione dei** 1056 **prodotti fitosanitari**

1057 La distribuzione dei prodotti fitosanitari per la difesa delle colture è un tema di grande rilevanza che
1058 ha implicazioni dal punto di vista agricolo, ambientale e sanitario, in relazione alla protezione
1059 dell'operatore e della salute del consumatore.

1060 La PAC post 2020, nelle sue diverse declinazioni, garantisce un adeguato supporto allo sviluppo di
1061 azioni volte a razionalizzare l'impiego dei fattori di produzione, tra cui quello dei prodotti fitosanitari
1062 utilizzati per la difesa delle colture.

1063 I documenti riguardanti la futura PAC post 2020 pongono in evidenza la necessità che l'agricoltura
1064 del futuro si avvalga di tutte le soluzioni innovative che il mondo della ricerca le mette a disposizione.
1065 L'uso dei prodotti fitosanitari potrà essere tanto più sostenibile quanto più ci si potrà avvalere di
1066 tecniche di precisione che riguardano, in primo luogo, le modalità di distribuzione della miscela
1067 fitoiatrica.

1068 Esempi di azioni supportate dalla programmazione PAC sono:

- 1069 - incentivare l'ammodernamento del parco macchine o di componenti di esse con l'adozione di
1070 nuove tipologie di attrezzature, maggiormente rispondenti agli obiettivi del Piano;
- 1071 - incentivare l'adozione di tecnologie finalizzate all'applicazione di tecniche di *precision*
1072 *farming*;
- 1073 - supportare la sperimentazione relativa alle nuove tipologie di macchine irroratrici, alle
1074 tecniche di distribuzione innovative, all'esposizione dell'operatore in funzione delle diverse
1075 tecniche di distribuzione, agli impatti agro-ambientali, alla valutazione comparata di tutti i
1076 mezzi di difesa disponibili (chimici, biologici, agronomici, meccanici e fisici) e alle dosi
1077 efficaci di prodotto fitosanitario da distribuire;
- 1078 - sviluppare protocolli operativi per l'impiego di tipologie di macchine irroratrici innovative
1079 con definizione delle relative procedure di controllo e regolazione;
- 1080 - potenziare le strategie e gli strumenti di formazione specifica per gli operatori sui temi relativi
1081 al corretto impiego degli strumenti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- 1082 - sviluppare azioni per la corretta informazione della popolazione.

1083
1084 **A.3.12 - Controllo funzionale delle irroratrici e miglioramento delle tecniche di distribuzione**
1085 **dei prodotti fitosanitari: azioni**
1086

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Gestione della banca dati nazionale delle informazioni fornite dalle Regioni e Province autonome relative ai Centri Prova e ai tecnici abilitati, al Numero dei Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome	Realizzata nella precedente pianificazione, da aggiornare	MIPAAFT
Sistema informatizzato per l'archiviazione dei dati sui controlli funzionali, da trasferire alla banca dati nazionale	12 mesi	Regioni e Province autonome
Banca dati sui controlli funzionali effettuati	24 mesi	MIPAAFT
Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle abilitazioni dei tecnici preposti al controllo, per l'esecuzione del controllo funzionale e della taratura delle macchine irroratrici	24 mesi	MIPAAFT
Documento riguardante la disciplina dell'uso dei cannoni	6 mesi	MIPAAFT, MATTM, Salute
Definizione dei requisiti per l'esecuzione di attività di sperimentazione e per l'utilizzo dei droni	24 mesi	MIPAAFT, MATTM, Salute

1087
1088

A.4 - Irrorazione aerea

1089 L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per
1090 contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di
1091 applicazione alternative dei prodotti fitosanitari, oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti
1092 vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

A.4.1 - Prescrizioni di carattere generale

1094 In caso di deroga, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, possono
1095 essere utilizzati solo prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per l'irrorazione mediante mezzo
1096 aereo.

1097 I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti e addetti alla base) devono essere in possesso del
1098 certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

1099 Gli aeromobili devono essere equipaggiati con accessori che rappresentino la migliore tecnologia
1100 disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati. Le attrezzature impiegate per l'irrorazione
1101 aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura)
1102 prima dell'inizio dei trattamenti (cfr. A.3.1); devono comunque essere eseguite tutte le operazioni di
1103 manutenzione periodiche necessarie per garantirne l'efficienza.

1104 I soggetti che effettuano il trattamento con il mezzo aereo devono essere in possesso del disciplinare
1105 di lavoro aereo e rispettare le norme di sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; i
1106 piloti devono essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie.

1107 L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle
1108 acque destinate al consumo umano e nei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in
1109 base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali; inoltre devono essere tutelate
1110 le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni
1111 agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.

1112 I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sono soggetti all'obbligo di
1113 registrazione dei dati e di tenuta della documentazione come disposto dall'art. 16 del d.lgs. n.
1114 150/2012.

1115

A.4.2 - Richiesta di autorizzazione

1117 La richiesta di autorizzazione va presentata dalle aziende agricole singole o in forma associata, in
1118 tempi congrui, compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n. 150/2012, rispetto
1119 alla data prevista per l'inizio dei trattamenti, all'Autorità competente e deve contenere le seguenti
1120 informazioni e documentazione:

1121

- 1122 a. dati dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte;
- 1123 b. individuazione delle località interessate e delle relative superfici da sottoporre a trattamento
1124 aereo, con indicazione dei Comuni di appartenenza;
- 1125 c. colture e piante da trattare con l'indicazione delle avversità interessate all'intervento;
- 1126 d. motivazioni che giustificano il ricorso al mezzo aereo;
- 1127 e. prodotto fitosanitario da usare, con indicazione della dose per ettaro e del quantitativo totale
1128 di prodotto da utilizzare;
- 1129 f. programma di massima dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine previsti, del
1130 numero totale massimo dei trattamenti, degli orari della giornata nei quali sono effettuati i
1131 trattamenti;

- 1132 g. dati relativi alle autorizzazioni della ditta e del pilota che eseguirà i trattamenti, nonché quelli
1133 relativi al mezzo utilizzato, corredati dalla documentazione comprovante l'efficienza
1134 dell'attrezzatura impiegata;
- 1135 h. elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi
1136 con allegata copia dei relativi certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti
1137 fitosanitari;
- 1138 i. planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala 1:10.000, o più dettagliata, riportante
1139 anche l'indicazione delle aree di salvaguardia;
- 1140 j. presenza di eventuali aree sensibili, quali: abitazioni; aree aperte al pubblico; allevamenti di
1141 bestiame, di api, di pesci e di molluschi; corsi d'acqua; pozzi; strade aperte al traffico e le
1142 misure che si intendono adottate per evitare contaminazioni o altri effetti indesiderati;
- 1143 k. distanze minime dalle aree pubbliche, dalle aree residenziali e da altre aree sensibili, tenuto
1144 conto che la zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
- 1145 l. nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre
1146 aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat
1147 di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle
1148 sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;
- 1149 m. situazione climatica ed anemologica, nonché le principali caratteristiche orografiche del
1150 comprensorio di competenza;
- 1151 n. relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca
1152 informazioni dettagliate circa le pertinenti misure di mitigazione, ivi compresa la
1153 compatibilità del prodotto fitosanitario con le altre colture o pratiche agricole (quali
1154 l'agricoltura biologica) presenti nel comprensorio interessato;
- 1155 o. dichiarazione d'impegno a rispettare le ulteriori specifiche condizioni stabilite
1156 nell'autorizzazione al trattamento aereo e le specifiche condizioni di impiego riportate
1157 nell'etichetta del prodotto;
- 1158 p. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo dalla quale
1159 risulti che è stata eseguita un'accurata ricognizione del territorio da trattare al fine di accertare
1160 l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, etc.) e l'eventuale presenza di
1161 piante isolate o di colture diverse all'interno del territorio.
- 1162 La richiesta deve essere notificata per conoscenza, a cura del richiedente, ai Comuni interessati.

1163 **A.4.3 - Procedura autorizzativa**

- 1164 1. I Comuni interessati hanno 30 giorni per presentare ai competenti Servizi della Regione o
1165 Provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del
1166 trattamento aereo.
- 1167 2. La Regione o Provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto all'articolo 13, comma 4,
1168 del d.lgs. n. 150/2012, nonché le osservazioni pervenute dai Comuni o da altri soggetti, al fine
1169 di completare la valutazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 1170 3. La Regione o Provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia fitosanitaria, sanitaria e
1171 ambientale dagli uffici preposti, e le osservazioni dei Comuni, richiede senza indugio al
1172 Ministero della Salute un parere in merito alla possibilità di autorizzare il trattamento con mezzo
1173 aereo, allegando copia dell'istanza ricevuta dai soggetti interessati al trattamento, unitamente
1174 alle proprie valutazioni e ad ogni documento pertinente. Copia della richiesta è inviata, a cura
1175 della Regione o Provincia autonoma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1176 ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 1177 4. Sulla base della tempistica prevista dal d.lgs. n. 150/2012, acquisita la richiesta della Regione o
1178 Provincia autonoma, il Ministero della Salute, sentito il Comitato tecnico per la nutrizione e la
1179 sanità animale - Sezione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui al D.P.R. 28 marzo 2013 n.
1180 44, ovvero, ai sensi dell'art. 17 del suddetto D.P.R., la Commissione consultiva dei prodotti
1181 fitosanitari, esprime il proprio parere.
- 1182 5. La Regione o Provincia autonoma rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo per la
1183 difesa ordinaria, acquisito il parere favorevole del Ministero della Salute.
- 1184 6. Le Autorità competenti conservano copia delle richieste e delle autorizzazioni e mettono a
1185 disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali le aree interessate al
1186 trattamento fitosanitario mediante mezzo aereo, il calendario di esecuzione del trattamento, i
1187 prodotti fitosanitari utilizzati.

1188 **A.4.4 - Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali**

1189 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla diffusione delle informazioni nei riguardi della
1190 popolazione interessata. A tale scopo è tenuto ad affiggere, per il tramite dei Comuni interessati, un
1191 congruo numero di manifesti secondo modalità che consentano un'adeguata informazione.

1192 In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate,
1193 i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati e i tempi di rientro.

1194 Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno
1195 e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende Sanitarie
1196 Locali (ASL) competenti per territorio. Il rinvio del trattamento deve, altresì, essere comunicato
1197 immediatamente al Comune ed all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, secondo
1198 modalità preventivamente concordate.

1201 **A.4.5 - Prescrizioni specifiche**

1202 Gli addetti alle basi degli aeromobili, durante le operazioni devono essere sempre presenti nelle basi
1203 loro assegnate.

1204 Durante i trattamenti è vietato il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati
1205 dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle
1206 vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve,
1207 mantenendo gli ugelli chiusi.

1208 Al fine di ridurre gli effetti della deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1209 a) il diametro medio delle gocce delle miscele irrorate deve essere tale da limitare al massimo la
1210 deriva;
- 1211 b) i trattamenti devono essere eseguiti con classe 1 della scala di Beaufort della forza del vento;
- 1212 c) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di idonee indicazioni a
1213 terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli
1214 consentano di operare nel modo migliore;
- 1215 d) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze
1216 e a velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento.

1217 Le aree trattate potranno essere agibili nel rispetto dei tempi di rientro specificati in etichetta del
1218 prodotto fitosanitario utilizzato.

1220 **A.4.6 - Vigilanza**

1221 Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio ed i Comuni verificano il rispetto delle
1222 disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'autorizzazione.
1223 Nei casi di inadempienza, l'Autorità competente procede alla sospensione o alla revoca
1224 dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2012.

1225

1226

A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, e dell'acqua potabile, della biodiversità, e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche

1227

1228

1229

A.5.1 - Linee Guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e della biodiversità

1230

1231

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute, su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico, aggiornano periodicamente le Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche, approvate con D.M. 10 marzo 2015.

1232

1233

1234

1235

1236

Le Misure contenute nelle Linee Guida costituiscono il riferimento per le Regioni e le Province autonome per l'attuazione del Piano, in ordine agli obiettivi di tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e delle aree specifiche, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 150/2012.

1237

1238

1239

1240

A.5.2 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

1241

L'attuazione del Piano deve concorrere al raggiungimento del buono stato chimico delle acque, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (DQA), attraverso la graduale riduzione delle sostanze attive prioritarie e l'eliminazione delle sostanze attive pericolose prioritarie nei rilasci da fonti diffuse e puntuali, entro le scadenze previste, ai sensi dell'articolo 78, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

1242

1243

1244

1245

Le Regioni e le Province autonome, conformemente al DM 10 marzo 2015 e sulla base delle informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sul destino ambientale delle sostanze attive autorizzate, messe a disposizione dall'Enea in collaborazione con i Ministeri della Salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, individuano misure finalizzate alla riduzione dei rischi connessi all'uso di prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico o che possono contaminare le acque destinate al consumo umano.

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

Tali misure devono essere coerenti con le disposizioni previste dalle norme europee e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, con quelle previste dalla direttiva 2000/60/CE, dalla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., nonché dai Piani di gestione dei distretti idrografici e dai Piani di tutela delle acque.

1253

1254

1255

1256

A.5.2.1 - Misure specifiche per l'ambiente acquatico

1257

Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente al DM 10 marzo 2015, ai Piani di gestione dei distretti idrografici e ai Piani di tutela delle acque, misure di mitigazione del rischio per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive rinvenute nelle acque superficiali a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Le misure comprendono quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettere dalla a) alla e), del d.lgs. 150/2012.

1258

1259

1260

1261

1262

L'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua rappresenta la misura di base per proteggere le acque superficiali.

1263

1264

Fatto salvo il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari, ai fini della tutela delle aree di pertinenza di cui all'articolo 115 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella fascia di 10 m dalla sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e dalle Province autonome nei Piani di gestione dei distretti idrografici, previsti dalla Direttiva 2000/60/CE (DQA), sono attuate le seguenti misure:

1265

1266

1267

1268

- realizzazione di una fascia di rispetto non trattata, ai sensi della misura n. 1 del DM 10 marzo 2015, di almeno 5 metri;

1269

1270

- utilizzo di ugelli antideriva, ai sensi della misura n. 2 del DM 10 marzo 2015, ove possibile;

1271 - distribuzione dei prodotti fitosanitari verso la coltura in direzione opposta al corpo idrico, ove
1272 possibile.

1273 Sono fortemente raccomandate misure di tutela dell'ambiente acquatico nel restante reticolo
1274 idrografico.

1275 **A.5.2.2 - Misure specifiche per l'acqua potabile**

1276 Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, nelle aree di salvaguardia e nelle zone di
1277 protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'articolo 94
1278 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano,
1279 conformemente alle misure 10 e 11 del DM 10 marzo 2015, ai Piani di tutela delle acque e ai Piani
1280 di gestione dei distretti idrografici, ulteriori misure di mitigazione del rischio per i prodotti fitosanitari
1281 contenenti sostanze attive rinvenute nelle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di
1282 acqua potabile, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.

1283 **A.5.2.3 - Misure volontarie di accompagnamento per la tutela dell'ambiente acquatico e 1284 dell'acqua potabile**

1285 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
1286 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
1287 di competenza, prevedono azioni volte ad incentivare una più diffusa adozione sul territorio di
1288 comportamenti e pratiche conformi alle Linee Guida di indirizzo di cui al DM 10 marzo 2015.

1289 Tali azioni prevedono una efficace sinergia fra gli obblighi di condizionalità e gli strumenti di
1290 incentivazione di azioni virtuose volontarie, volte al miglioramento della qualità ambientale e alla
1291 protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento determinati da deriva,
1292 ruscellamento e lisciviazione dei prodotti fitosanitari.

1293 L'efficace programmazione e attuazione di tali azioni è finalizzata al coinvolgimento di attori
1294 intermedi, capaci di interpretare e animare strategie ambientali d'area organiche, partecipate e
1295 aderenti al contesto territoriale con misure di governance.

1296 **A.5.3 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque 1297 di balneazione**

1298 Ai fini della tutela della salute e della salubrità delle acque di balneazione, è vietato l'uso di prodotti
1299 fitosanitari nel tratto di riva adibito alla balneazione e che costituisce accesso diretto alle acque di
1300 balneazione, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 116/2008.

1301 In deroga a tale divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della
1302 salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'impiego di prodotti
1303 fitosanitari, in conformità ai requisiti previsti al capitolo A.5.5, parte generale e paragrafo A.5.5.1.

1304 Per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle superfici agricole adiacenti ai suddetti tratti di riva si
1305 applicano i requisiti previsti al paragrafo A.5.5.2.

1306 1307 **A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi 1308 sulle o lungo le linee ferroviarie, le strade e le autostrade.**

1309 Le misure previste dal Piano sono volte a ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti
1310 fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le linee ferroviarie, sulle o lungo le strade
1311 e le autostrade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici) e limitando comunque al
1312 minimo, nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, le loro perdite nell'ambiente.

1313 Le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente inserire i criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti
1314 dal D.M. 15 febbraio 2017 nei capitolati tecnici delle gare d'appalto e degli affidamenti per
1315 l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, le strade e le autostrade.

1316 Anche i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie, le strade
1317 e le autostrade, sono tenuti ad adottare i medesimi criteri di cui al citato D.M. 15 febbraio 2017 per
1318 l'esecuzione di tali trattamenti.

1319 Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità specifica di cui all'articolo 93 del D.lgs. 152/2006, nelle
1320 aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui
1321 all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette
1322 ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ai sensi della Legge 394/1991 e s.m.i., l'aggiudicatario deve eseguire i
1323 trattamenti esclusivamente con metodi fisici, meccanici o biologici.

1324 Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi, ritenga che la totale esclusione di prodotti
1325 fitosanitari di natura chimica nelle aree sopra citate possa compromettere le caratteristiche essenziali
1326 del trattamento (come ad esempio la sicurezza della massicciata), può inserire nel *piano degli*
1327 *interventi* l'elenco dei prodotti fitosanitari che intende utilizzare, escludendo comunque i prodotti
1328 fitosanitari che rispondono ai criteri 4.1.3.1 (ferrovie) e 4.2.3.1 (strade e autostrade) di cui all'allegato
1329 al D.M. 15 febbraio 2017. In tal caso, la stazione appaltante ne dà comunicazione alle Regioni o alle
1330 Province autonome competenti a livello territoriale e richiede, se del caso, un parere in merito agli
1331 elementi che giustificano, secondo l'aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle predette
1332 aree.

1333 Non devono comunque essere usati prodotti fitosanitari ad una distanza inferiore a 10 metri dall'alveo
1334 dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore distanza ove prevista
1335 nell'etichetta del prodotto.

1336 Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui piazzali e su tutte le aree interne alle stazioni
1337 ferroviarie accessibili alla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della
1338 tutela della salute pubblica.

1339 Fatte salve le disposizioni stabilite dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori,
1340 nei piazzali e nelle aree ferroviarie che non sono accessibili alla popolazione, ma esclusivamente a
1341 personale abilitato (es. aree o piazzali recintati destinati al deposito dei materiali necessari alla
1342 manutenzione della rete ferroviaria), l'uso dei prodotti fitosanitari può essere consentito qualora non
1343 vi siano mezzi tecnici alternativi idonei ad assicurare la corretta gestione di tali aree.

1344 Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimità delle aree frequentate dalla popolazione, si
1345 applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo A.5.5.

1346

1347 **A.5.5 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti** 1348 **fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1349 1. Ai fini della tutela della salute è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o i rischi connessi
1350 al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole
1351 adiacenti ad esse, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di
1352 impiego nel rispetto delle indicazioni in etichetta, e utilizzando tecniche e attrezzature che
1353 permettano di ridurre al minimo la deriva della miscela fitoiatrica e la sua diffusione nell'ambiente.

1354 2. Fatto salvo l'articolo 5, comma 22, del d.lgs. n.194/95, secondo cui le Regioni e le Province
1355 autonome regolamentano l'impiego per scopi non agricoli dei prodotti fitosanitari ad attività
1356 diserbante, le suddette Regioni e Province autonome predispongono ed aggiornano
1357 periodicamente Linee di Indirizzo e protocolli tecnici finalizzati a disciplinare l'uso dei prodotti
1358 fitosanitari per la gestione del verde nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
1359 vulnerabili e nei terreni agricoli adiacenti ad esse, in conformità a quanto previsto dal Piano. Le
1360 Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, adottano i provvedimenti
1361 necessari.

- 1362 3. Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici,
1363 campi sportivi, aree ricreative, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e
1364 loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree
1365 cimiteriali e loro aree di servizio, cortili e aree verdi all'interno o comunque di pertinenza di:
1366 scuole, parchi gioco, strutture civili destinate al pubblico, strutture sanitarie. Sono comprese le
1367 aree verdi di pertinenza di strutture commerciali, produttive e del settore terziario, urbane ed
1368 extraurbane ed il verde ornamentale urbano, comprese le alberature stradali.
- 1369 4. E' fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità,
1370 in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento e la sua finalità, la
1371 durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario
1372 non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, si può fare riferimento al tempo
1373 previsto per il rientro del lavoratore. In assenza di indicazioni in etichetta, l'intervallo di tempo
1374 non potrà essere inferiore a 24 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione
1375 dell'Autorità locale competente.
- 1376 5. L'accesso all'area dovrà essere vietato provvedendo, eventualmente, alla delimitazione dell'area
1377 in relazione alla specifica situazione.
- 1378 6. Per i trattamenti in aree accessibili o frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
1379 esclusivamente in specifici periodi o fasce di orario, il trattamento fitosanitario dovrà essere
1380 eseguito durante la chiusura dell'area e, in ogni caso, nell'orario di minore esposizione della
1381 popolazione, compresi i residenti.
- 1382 7. Le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni del Piano e sulla base di
1383 un'adeguata valutazione, in conformità alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto
1384 fitosanitario, possono autorizzare trattamenti mirati nelle aree frequentate dalla popolazione o da
1385 gruppi vulnerabili, per la stagione di impiego, al fine di impedire l'introduzione o la diffusione di
1386 organismi nocivi, ai sensi di quanto previsto in applicazione del d.lgs. n. 214/2005 e dei decreti
1387 ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria o per il trattamento di altri organismi individuati
1388 dalle stesse Regioni e da Province autonome per proteggere i vegetali o i prodotti vegetali e/o per
1389 tutelare la salute pubblica.

1390 **A.5.5.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari all'interno delle aree frequentate dalla popolazione o** 1391 **da gruppi vulnerabili**

1392 L'Autorità locale competente per la gestione del verde nelle aree frequentate dalla popolazione o da
1393 gruppi vulnerabili individua le aree dove l'uso dei diserbanti è vietato e assicura l'adozione di metodi
1394 e misure di tipo biologico, fisico o meccanico per il controllo delle infestanti.

1395 Nelle aree dove l'uso dei prodotti fitosanitari è ammesso, l'Autorità locale competente assicura che
1396 tali prodotti siano usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di
1397 tipo biologico, fisico o meccanico, e di una specifica programmazione degli interventi. In ogni caso
1398 le misure e i metodi di controllo alternativi dovranno rappresentare la scelta prioritaria di intervento.

1399 In tali aree l'impiego di prodotti fitosanitari è consentito alle seguenti condizioni:

- 1400 - recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
1401 vulnerabili (ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso
1402 ornamentale o sportivo, etc.) o l'indicazione d'uso in aree ed opere civili, fatte salve eventuali
1403 limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto
1404 nell'etichetta del prodotto fitosanitario. In ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti
1405 non devono essere classificati pericolosi per la salute e recare in etichetta le indicazioni di
1406 pericolo H (da 300 a 399), o le *"Informazioni supplementari sui pericoli per la salute"* EUH029
1407 - EUH031 - EUH032 - EUH066 - EUH070 - EUH071- EUH208, e non devono contenere le

- 1408 sostanze attive elencate nella tabella dell'Allegato V - parte A, indipendentemente dalla
1409 classificazione e dall'etichettatura di pericolo dei prodotti stessi;
- 1410 - il ricorso ai prodotti recanti in etichetta le suddette indicazioni H ed informazioni EUH è
1411 consentito, su disposizione dell'Autorità locale competente e in conformità alle Linee di indirizzo
1412 adottate dalle Regioni e Province autonome ai sensi di quanto riportato al paragrafo A.5.5, punto
1413 2, solo nel caso in cui, sulla base di documentata evidenza, sia riscontrata l'indisponibilità di
1414 prodotti idonei, esenti da tali indicazioni H ed informazioni EUH, o di metodi alternativi (non
1415 chimici) applicabili. In nessun caso è possibile l'impiego di prodotti classificati per gli aspetti di
1416 cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione in categoria 1 o 2, recanti in etichetta
1417 le indicazioni di pericolo H340-H341-H350-H351-H360-H361, o contenenti le sostanze attive
1418 elencate nella citata tabella dell'Allegato V - parte A;
 - 1419 - sono a base di microrganismi autorizzati per il trattamento in aree frequentate dalla popolazione,
1420 che non recano in etichetta le indicazioni di pericolo sopra riportate, anche se nell'etichetta di
1421 tali prodotti è presente la frase generica "*I microrganismi possono provocare reazione*
1422 *allergica*", o frasi analoghe;
 - 1423 - sono autorizzati per l'impiego mediante endoterapia. Il trattamento di essenze latifoglie mediante
1424 endoterapia è vietato dall'apertura fiorale alla caduta dei petali;
 - 1425 - sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla
1426 popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo
1427 di 24 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta,
1428 mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione dei dispenser
1429 o delle trappole.
- 1430 Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli
1431 per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o
1432 classificazione ed etichettatura di pericolo.
- 1433 Nei campi da golf, limitatamente al trattamento del tappeto erboso dell'area di gioco, è consentito
1434 l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH208 o classificati irritanti per la pelle con
1435 indicazione di pericolo H315, fatte salve eventuali deroghe disposte dall'Autorità locale competente,
1436 secondo i requisiti descritti precedentemente. E' fatto obbligo di adottare adeguate misure di
1437 informazione degli utenti circa la specifica tipologia di rischio conseguente al trattamento e di
1438 assicurare l'uso di guanti di protezione per i lavoratori addetti alla manutenzione delle aree e per gli
1439 assistenti di gioco, con possibilità di contatto diretto con il terreno o con eventuali attrezzature
1440 contaminate, per almeno 30 giorni successivi al trattamento. E' fatta salva l'apposizione di adeguati
1441 cartelli informativi, secondo i requisiti previsti, con divieto di accesso nell'area trattata per almeno
1442 24 ore dalla fine del trattamento.
- 1443 Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o di interesse storico-artistico e relative pertinenze
1444 è consentito l'uso di prodotti fitosanitari classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo
1445 H315, per trattamenti localizzati su piante arboree e arbustive, provvedendo ad un'adeguata
1446 delimitazione dell'area, interdetta all'accesso, e all'apposizione di cartelli informativi secondo i
1447 requisiti previsti nei precedenti paragrafi.
- 1448 E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura,
1449 dall'apertura fiorale alla caduta dei petali e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in
1450 etichetta avvertenze relative ad effetti dannosi per le api o la frase di precauzione SPe8.
- 1451
- 1452 **A.5.5.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle superfici agricole adiacenti alle aree frequentate**
1453 **dalla popolazione o da gruppi vulnerabili o adiacenti alle abitazioni**

1454 L'uso dei prodotti fitosanitari nelle superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione
1455 o da gruppi vulnerabili, oppure adiacenti alle abitazioni o loro pertinenze (giardino, vialetto, orto ad
1456 uso familiare, etc.), è vietato ad una distanza inferiore a:

1457 a) 50 metri (fascia di sicurezza non trattata di cinquanta metri) in caso di utilizzo di prodotti
1458 classificati per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione in
1459 categoria 1(A/B), con indicazioni di pericolo H340-H350-H360, o in caso di trattamento del
1460 terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas,
1461 indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del
1462 trattamento;

1463 b) 40 metri (fascia di sicurezza non trattata di quaranta metri) in caso di utilizzo di:

1464 • prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla
1465 salute umana (tabella in Allegato V, parte A), ad eccezione di quelle utilizzate mediante
1466 fumigazione o altra tecnica che sviluppi gas di cui al precedente punto a)

1467 • prodotti fitosanitari in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene
1468 effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il
1469 prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di
1470 sicurezza non trattata può essere ridotta a 5 metri.

1471 c) 20 metri (fascia di sicurezza non trattata di venti metri) per il trattamento della coltura mediante
1472 tecniche di distribuzione verticale per l'applicazione di prodotti fitosanitari non compresi nei
1473 precedenti punti a) e b);

1474 d) 15 metri (fascia di sicurezza non trattata di quindici metri) per il trattamento della coltura
1475 mediante tecniche di distribuzione orizzontale per l'applicazione di prodotti fitosanitari non
1476 compresi nei precedenti punti a) e b).

1477 Con riferimento ai precedenti punti c) e d) le Regioni e le Province Autonome, tenendo conto delle
1478 specifiche realtà agricole produttive del territorio, possono prevedere la riduzione della suddetta
1479 fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri, attraverso l'applicazione combinata delle misure e
1480 dei dispositivi di abbattimento della deriva indicati nell'Allegato V, parte B.

1481 In conformità al documento "*Schede di mitigazione della deriva e del ruscellamento*" allegato al
1482 documento di orientamento "*Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione*
1483 *dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento*" pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
1484 le Regioni e le Province Autonome possono consentire l'adozione di ulteriori misure o combinazioni
1485 di misure che garantiscano lo stesso abbattimento della deriva, ottenuto applicando le fasce di
1486 sicurezza previste ai suddetti punti b), c) e d), fermo restando che, in ogni caso, la fascia di sicurezza
1487 non può essere ridotta al di sotto di 5 metri.

1488 Per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui ai precedenti punto c) e d) in superfici agricole adiacenti
1489 ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico è possibile ridurre la
1490 fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno
1491 il 50 (cinquanta)%, fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente
1492 durante l'orario di chiusura di tali aree e deve concludersi almeno 2 ore prima della prevista riapertura.
1493 In presenza di barriere naturali o artificiali, che superano la coltura in altezza di almeno un metro,
1494 non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di sicurezza.

1495 Nelle aree agricole adiacenti alle piste ciclabili, in alternativa alle misure previste nei punti b), c) e
1496 d), al fine di ridurre al minimo il rischio per gli utenti, i trattamenti fitosanitari possono essere
1497 effettuati solamente nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 06,00, adottando una fascia di sicurezza
1498 fino ad un minimo di 5 metri e utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50
1499 (cinquanta)%. In presenza di barriere naturali o artificiali, che superano la coltura in altezza di almeno
1500 un metro, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di sicurezza. Le Regioni e le Province

1501 autonome stabiliscono le modalità per garantire un'adeguata informazione della popolazione circa i
1502 trattamenti effettuati in prossimità delle piste ciclabili.

1503 In ogni caso, nell'esecuzione di un trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree
1504 frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della
1505 prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:

- 1506 - eseguire il trattamento sull'ultima fila della coltura, dall'esterno verso l'interno
1507 dell'appezzamento;
- 1508 - nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e
1509 loro pertinenze è necessario chiudere la raggiera della macchina irroratrice durante la sterzata per
1510 imboccare il nuovo filare;
- 1511 - adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa
1512 solo la vegetazione;
- 1513 - eseguire il trattamento con una velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore
1514 a 6 km/h e una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del
1515 trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima
1516 possibile;
- 1517 - in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per
1518 colture erbacee, individuare l'altezza ottimale di lavoro della barra e, in ogni caso, non superare
1519 l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle
1520 macchine irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta
1521 da trattare;
- 1522 - per le colture in serra, mantenere la serra chiusa durante il trattamento e, successivamente, per il
1523 tempo di asciugatura della miscela fitoiatrica distribuita. Adottare, inoltre, tutte le misure per
1524 evitare la dispersione del prodotto e l'esposizione della popolazione;
- 1525 - in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o
1526 da gruppi vulnerabili in determinate fasce orario, il trattamento fitosanitario è consentito
1527 esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree, almeno 2 ore prima della prevista riapertura, ed
1528 in ogni caso al di fuori delle suddette fasce orario. E' fatto obbligo di sospendere immediatamente
1529 il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata.

1530 Ai fini dell'informazione e della tutela delle persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante
1531 dall'impiego di prodotti fitosanitari, l'utilizzatore è sempre tenuto alla segnalazione del trattamento
1532 che intende eseguire su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
1533 vulnerabili o adiacenti alle abitazioni o loro pertinenze, secondo le modalità definite dalle Regioni e
1534 Province autonome, conformemente a quanto previsto al paragrafo A.2.3.

1535 Nel rispetto delle normative vigenti, le Regioni e le Province autonome possono stabilire condizioni
1536 più restrittive in merito alle distanze da rispettare nell'effettuazione dei trattamenti fitosanitari rispetto
1537 alle abitazioni e alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

1538 Le misure previste nel presente capitolo si applicano fatte salve eventuali prescrizioni specifiche
1539 concernenti le distanze di sicurezza o altre misure di tutela della popolazione previste nell'etichetta
1540 del prodotto fitosanitario e fatte salve le suddette determinazioni più restrittive delle Regioni e
1541 Province autonome.

1542

1543 **A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti** 1544 **fitosanitari nei vivai, nelle serre e nelle colture protette**

1545 Entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari,
1546 forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'ambiente e della
1547 tutela del territorio e del mare e con le Regioni e le Province autonome, consultando le parti
1548 interessate, predispone Linee operative sulle buone pratiche da adottare per coltivazioni in serra o

1549 tunnel o strutture affini, e nei vivai in pieno campo, in quanto aree potenzialmente soggette a maggiori
1550 rischi sanitari, con particolare riferimento alle colture floreali e ornamentali.

1551 Tali Linee operative prendono in esame i seguenti aspetti:

- 1552 a) esposizione dell'operatore addetto ai trattamenti fitosanitari;
- 1553 b) esposizione dei residenti e degli astanti, in quanto presenti nelle zone adiacenti alle aree
1554 trattate;
- 1555 c) definizione di scenari di esposizione per lavoratore, nonché per i rivenditori e gli acquirenti
1556 di piante ornamentali e fiori potenzialmente esposti per via cutanea e inalatoria;
- 1557 d) criteri per la scelta di prodotti meno pericolosi per la salute e per l'ambiente nelle diverse
1558 fasi di lavorazione;
- 1559 e) mezzi e modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari al fine di ridurre la diffusione
1560 ambientale;
- 1561 f) informazione volta alla tutela dei lavoratori, dei rivenditori e della acquirenti di piante
1562 ornamentali e fiori;
- 1563 g) formazione specifica degli utilizzatori professionali;
- 1564 h) informazione da parte delle aziende florovivaistiche nei confronti di aziende confinanti che
1565 producono derrate alimentari.

1566

1567 **A.5.7 - Azioni a tutela e salvaguardia delle api e degli altri impollinatori**

1568 L'attuazione del Piano contribuisce a migliorare la salvaguardia delle api e degli altri impollinatori,
1569 minacciati dall'uso di prodotti fitosanitari, assicurando alla collettività i servizi ecosistemici da essi
1570 forniti.

1571 In Italia è attivo un sistema di monitoraggio dei casi di avvelenamento o fenomeni di mortalità delle
1572 api. Le segnalazioni vengono comunicate attraverso il SSN, con l'intervento dei servizi veterinari
1573 delle ASL competenti per territorio, secondo le modalità previste dalle linee guida del Ministero della
1574 Salute (nota ministeriale 31 luglio 2014).

1575 [www.izslt.it/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/Linee-guida-Ministero-Salute-Avvelenamenti-](http://www.izslt.it/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/Linee-guida-Ministero-Salute-Avvelenamenti-Api.pdf)
1576 [Api.pdf](http://www.izslt.it/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/Linee-guida-Ministero-Salute-Avvelenamenti-Api.pdf). Le analisi dei campioni prelevati presso gli apiari vengono condotte o confermate dal Centro
1577 di riferimento nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie che
1578 provvede all'inserimento delle informazioni nel data base informativo specifico. Gli stessi dati
1579 vengono poi trasmessi per competenza al Ministero della Salute ([www.izsvenezie.it/istituto/centri-](http://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza-nazionale/apicoltura/)
1580 [di-referenza-nazionale/apicoltura/](http://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza-nazionale/apicoltura/)).

1581 Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, attraverso il progetto BeeNet
1582 (Rete nazionale di monitoraggio degli alveari) assicura la sistematica raccolta di informazioni sullo
1583 stato di salute delle famiglie di api, tramite rilievi apistico-ambientali su 300 postazioni distribuite sul
1584 territorio nazionale, con prelievi di campioni di varie matrici (api morte, api vive, covata, miele, cera,
1585 polline, etc.). BeeNet garantisce l'archiviazione delle informazioni rilevate in una base dati,
1586 georeferenziata consultabile e interattiva, all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
1587 (SIAN) (<https://www.reterurale.it/api>).

1588 Tale base dati rappresenta la principale fonte informativa per il calcolo dell'indicatore "*Mortalità*
1589 *delle api causata dall'uso di prodotti fitosanitari*" previsto dal DM 15 luglio 2015.

1590 Ai fini della salvaguardia degli impollinatori, le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti gestori
1591 del territorio promuovono, anche con il supporto del CTS, l'adozione di buone pratiche coerenti con
1592 la misura n. 16 delle Linee guida adottate con D.M. 10 marzo 2015 e con quelle identificate, entro 24
1593 mesi, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in accordo con l'Intesa
1594 apistica.³

³ sottoscritta dai rappresentanti delle associazioni apistiche, sementiere e ortofrutticole in data 24 ottobre 2017.

1595 Tali buone pratiche possono includere, tra le altre:
1596 - la realizzazione e il mantenimento di fasce coltivate con specie erbacee di interesse apistico lungo
1597 il perimetro dei campi;
1598 - la piantumazione della fascia non trattata con erbe di interesse apistico appartenenti, per quanto
1599 possibile, alla flora locale (es. *Vicia*, *Trifolium*, *Medicago*, *Prunus*, *Brassica*) con riferimento in
1600 particolare al Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 148;
1601 - la sostituzione o l'eliminazione di prodotti fitosanitari che presentano in etichetta frasi di
1602 precauzione SPe8;
1603 - l'individuazione di misure di salvaguardia per la tutela degli apiari, aggiuntive rispetto a quelle
1604 previste per i prodotti che riportano in etichetta la frase di precauzione per l'ambiente SPe 8;
1605 - l'individuazione degli orari dei trattamenti fitosanitari più idonei per ridurre il rischio degli effetti
1606 nocivi sulle api e gli altri impollinatori dovuti ai trattamenti fitosanitari (all'alba o al tramonto
1607 quando le api sono meno attive).
1608 Ulteriori indicazioni per la definizione delle buone pratiche per tutelare la salute delle api, favorire il
1609 loro ripopolamento e preservare il patrimonio di api selvatiche, provengono anche dalla “*Relazione*
1610 *sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (2017/2115 (INI))*”.

1611 **A.5.8 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari** 1612 **e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili**

1613 L'utilizzatore professionale è tenuto ad assicurare che gli operatori addetti alle lavorazioni agricole,
1614 successive al trattamento fitosanitario, siano debitamente informati in merito ai rischi determinati
1615 dall'esposizione alla miscela fitosanitaria irrorata e che adottino le misure ed i dispositivi di
1616 protezione personale previsti in etichetta.

1617 Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo A.2.3 e quanto prescritto nell'etichetta, è vietato accedere
1618 alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza i
1619 dispositivi di protezione individuale (DPI).

1620 **A.5.9 - Tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette**

1621 Le misure per la tutela della biodiversità previste nel presente capitolo si applicano con priorità alle
1622 aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, sulla
1623 base delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015.

1624 A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi
1625 dall'entrata in vigore del Piano, emana una Direttiva rivolta agli Enti gestori dei Parchi Nazionali e
1626 delle Riserve Naturali dello Stato affinché adottino, entro un anno dall'entrata in vigore del Piano,
1627 gli strumenti del Parco e della Riserva, le misure per la tutela della biodiversità previste nel presente
1628 capitolo, in coerenza con le disposizioni previste dal DM 10 marzo 2015 e con le indicazioni
1629 contenute nel presente capitolo.

1630 Similmente, le Regioni e le Province autonome emanano analoghi provvedimenti rivolti agli Enti
1631 gestori delle aree protette regionali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano, per l'adozione
1632 delle misure per la tutela della biodiversità.
1633

1634 Le Regioni e le Province autonome, che ancora non hanno adempiuto alla definizione delle misure di
1635 cui al DM 10 marzo 2015, entro un anno dall'entrata in vigore del Piano, con appositi provvedimenti
1636 integrano dette misure nei Piani di gestione e nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura
1637 2000 e delle aree naturali protette. Dei provvedimenti adottati ne danno comunicazione al Ministero
1638 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari,
1639 forestali e del turismo.

1640 Qualora le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei Siti
1641 Natura 2000 non adempiano entro il termine previsto, all'integrazione di dette misure nei piani di
1642 gestione e nelle misure di conservazione di tali siti e di tali aree, il Ministero dell'ambiente e della
1643 tutela del territorio e del mare, con il supporto dell'ISPRA-SNPA e del CREA, sentito il Ministero
1644 delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le Regioni interessate, stabilisce le misure
1645 di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
1646 n. 150/2012, sulla base delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015.

1647

1648 **A.5.9.1 - Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari**

1649 Con la procedura di cui al precedente paragrafo A.5.9, sono definite le misure di riduzione dell'uso
1650 dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 150/2012, sulla base delle
1651 Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015, con particolare riferimento alle misure n. 13 e n. 16, in
1652 considerazione dei seguenti target da salvaguardare:

- 1653 - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato VI);
- 1654 - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;
- 1655 - habitat in cui vi è la necessità di tutelare imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri.

1656

1657 L'individuazione delle misure da attuare si basa sui seguenti elementi essenziali:

- 1658 – valutazione delle criticità in relazione ai dati di monitoraggio relativi allo stato di conservazione
1659 delle specie e degli habitat tutelate dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (in base ai Report
1660 secondo art. 17 dir 92/43/CEE e art. 12 dir. 2009/147/CE);
- 1661 – valutazione dei dati di monitoraggio ambientale effettuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e
1662 di eventuali altre attività di monitoraggio previste dalla normativa vigente;
- 1663 – tipologie di colture presenti nelle aree da tutelare e del pericolo relativo all'uso dei prodotti
1664 fitosanitari sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
1665 (vedasi Rapporto ISPRA 216/2015);
- 1666 – promozione dell'applicazione dei metodi di produzione integrata, certificata ai sensi della legge
1667 n. 4 del 3 febbraio 2011, e dell'agricoltura biologica;
- 1668 – efficace integrazione fra le misure di conservazione e gli strumenti di sostegno e ogni altro
1669 strumento previsto dalla PAC e dai PSR.

1670 In caso di evidenti criticità, le Regioni e le Province autonome effettuano monitoraggi con specifici
1671 indicatori per la valutazione dei possibili impatti sulla biodiversità, determinati dall'utilizzo dei
1672 prodotti fitosanitari, con il supporto tecnico scientifico dell'ISPRA-SNPA.

1673 Con riferimento alle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, le Regioni e le Province
1674 autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000 possono definire ulteriori
1675 misure per la riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari, sulla base delle Linee Guida di cui
1676 sopra.

1677 Nella relazione prevista dall'art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome
1678 descrivono le misure adottate, in coerenza con gli elementi essenziali considerati.

1679 Le Regioni e le Province autonome, in coerenza con i principi di Governance enunciati nelle
1680 premesse, nella definizione delle misure oggetto di sostegno nell'ambito della PAC, prendono in
1681 particolare considerazione le misure n. 13, 17 e 18 delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015.

1682 L'ENEA, in collaborazione con i Ministeri della Salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e
1683 del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mette a disposizione delle
1684 Regioni e delle Province autonome, nonché degli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti
1685 Natura 2000, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli
1686 aspetti fitosanitari relativi alle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari in commercio.

1687 All'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate, ai sensi del decreto legislativo 34/2018,
1688 è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare
1689 destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti etc.), fatta salva
1690 la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.

1691 Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della
1692 Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi
1693 internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA e MEDWET), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e
1694 richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
1695 del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle
1696 politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le Regioni e Province autonome, con il supporto
1697 dell'ISPRA-SNPA e del CREA, con specifico decreto adotta le disposizioni sull'uso dei prodotti
1698 fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici nelle Zone Ramsar, tenendo conto delle misure
1699 delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015 e degli eventuali dati di monitoraggio ambientale,
1700 nonché dello stato di conservazione delle specie e degli habitat da tutelare in tali aree. Le misure
1701 tengono conto degli eventuali impatti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari nei territori limitrofi o
1702 in quelli del bacino idrografico afferente.

1703 Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende
1704 ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette, le Regioni e le Province
1705 autonome, con il supporto dell'ISPRA-SNPA, promuovono un'attività formativa ed informativa
1706 rivolta agli utilizzatori professionali operanti in tali aree, affinché siano adeguatamente informati sui
1707 rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici degli
1708 ecosistemi acquatici.

1709 L'attività formativa ed informativa è finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative ai
1710 rischi per la biodiversità, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari in tali aree, con particolare
1711 riferimento alla scelta delle sostanze attive compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di
1712 gestione/misure di conservazione o di altro strumento di gestione già adottato.

1713 Tale attività sarà assicurata anche attraverso l'utilizzo e la programmazione dei Fondi strutturali e
1714 della PAC, con il coinvolgimento di soggetti attivi sul territorio.

1715

1716 **A.5.9.2 - Misure volontarie, complementari**

1717 Le Linee Guida approvate con il DM 10 marzo 2015 individuano una serie di misure volontarie e
1718 complementari. In particolare le Misure n. 13, 16, 17 e 18 devono essere previste negli strumenti di
1719 pianificazione delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000, unitamente a tutte le altre misure di
1720 mitigazione.

1721 Tali misure riguardano:

- 1722 – le “*Misure di accompagnamento alle misure di eliminazione/limitazione/sostituzione dei prodotti*
1723 *fitosanitari*” indicate nella Misura 13 delle suddette Linee Guida, finalizzate a minimizzare o
1724 mitigare i possibili effetti negativi causati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle specie e gli
1725 habitat di interesse comunitario;
- 1726 – la creazione o il ripristino di: fasce inerbite non trattate attorno ai coltivi possibilmente non
1727 inferiori a 5 metri; aree umide (es. stagni, prati e prati ad allagamento stagionale); fasce di
1728 connessione (filari di alberi, siepi, arbusti, etc.), in particolare lungo i fossi e in prossimità di corpi
1729 idrici (Misura 16);
- 1730 – il divieto di trattamenti con prodotti fitosanitari in prossimità delle pozze e dei laghetti e
1731 l'attuazione di tutti i metodi utili per evitare o ridurre al minimo il fenomeno della deriva, in modo
1732 da non contaminare anche le aree adiacenti alle colture (pozze, fossi, scoline, margini dei campi,
1733 siepi etc.) (Misura 16);

- 1734 – la piantumazione della fascia non trattata con erbe di interesse apistico appartenenti, per quanto
1735 possibile, alla flora locale (es. *Vicia*, *Trifolium*, *Medicago*, *Prunus*, *Brassica*), con riferimento in
1736 particolare al Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 148⁴ (Misura n. 16);
1737 – una formazione e consulenza specifica agli operatori per la corretta applicazione delle misure
1738 (Misura 17);
1739 – la realizzazione di azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in
1740 determinati ambiti territoriali (Rete Natura 2000 e aree naturali protette istituite in base alla legge
1741 n. 394 del 6 dicembre 199) e/o nel rispetto di disciplinari di produzione (Misura 18).
1742

1743 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
1744 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, e ogni altra Autorità
1745 coinvolta nella programmazione dei Fondi strutturali dell'UE, ciascuno per quanto di competenza,
1746 prevedono azioni volte ad incentivare una capillare diffusione sul territorio di comportamenti,
1747 pratiche e azioni coerenti e sinergiche con le predette misure.

1748 L'efficace programmazione e attuazione di tali azioni dovrebbe far leva sul coinvolgimento di attori
1749 intermedi capaci di interpretare e animare strategie ambientali d'area organiche, partecipate e
1750 adeguate al contesto locale.

1751

1752 **A.5.10 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per la tutela per la tutela** 1753 **dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, della biodiversità, e per la riduzione** 1754 **dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche**

1755

1756 **A.5.10.1 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per la tutela** 1757 **dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile**

1758 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
1759 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
1760 di competenza, prevedono il sostegno di azioni volte a ridurre i rischi derivanti dall'uso dei prodotti
1761 fitosanitari, ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

1762 La Strategia Nazionale della PAC post 2020 tiene conto di tali obiettivi, individuando il sostegno di
1763 adeguate misure, la cui scelta è demandata alle Regioni e Province autonome, in conformità alle
1764 peculiarità territoriali. Nell'individuazione di specifiche misure oggetto di sostegno da parte della
1765 PAC, ed in particolare dello Sviluppo Rurale, si fa riferimento alle "*Linee Guida di indirizzo per la*
1766 *tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari*
1767 *e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette*" adottate con DM 10 marzo
1768 2015.

1769 Nella scelta delle misure si tiene conto anche dell'indicatore di rischio che la Commissione europea
1770 ha elaborato per misurare l'esito dell'applicazione della Direttiva 2009/128/CE, attraverso i piani di
1771 azione nazionali adottati dagli Stati Membri. Esso rileva le vendite delle sostanze attive dei prodotti
1772 fitosanitari, "ponderate" sulla base della loro pericolosità. Pertanto, l'individuazione delle misure
1773 agro-climatico-ambientali (ACA) tiene conto della possibile limitazione e/o sostituzione di talune
1774 categorie di sostanze attive per le quali sono stati individuati, nelle premesse del Piano, specifici
1775 obiettivi quantitativi: sostanze attive candidate alla sostituzione, sostanze attive prioritarie e
1776 pericolose prioritarie.

1777 Esempi di azioni che sono supportate dalla programmazione PAC sono:

- 1778 – favorire la creazione e il mantenimento di specifiche fasce di rispetto lungo i corpi idrici, non
1779 trattate con prodotti fitosanitari, accompagnate eventualmente da barriere vegetali, in coerenza e

⁴ d.lgs. n. 148 del 14 agosto 2012 - Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggiere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. (G.U. Serie Generale n. 202 del 30-08-2012 n. 177)

- 1780 in sinergia anche con le disposizioni derivanti dall'attuazione di altre direttive europee di interesse
1781 per la tutela dell'ambiente acquatico;
- 1782 – favorire la creazione e il mantenimento di fasce tampone e barriere vegetali lungo i corpi idrici;
 - 1783 – favorire l'adozione di pratiche che prevedono la riduzione dei fenomeni di ruscellamento;
 - 1784 – incentivare investimenti quali l'acquisto di macchine irroratrici che utilizzano soluzioni
1785 tecnologiche in grado di ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari e, in particolare,
1786 munite di sistemi di distribuzione antideriva;
 - 1787 – incentivare la realizzazione di investimenti finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per il
1788 lavaggio delle irroratrici e per il corretto smaltimento e depurazione delle acque di lavaggio;
 - 1789 – favorire l'adesione collettiva da parte di più agricoltori a schemi di impegni ambientali comuni,
1790 autopropulsivi o coordinati da soggetti territoriali quali Enti gestori di aree protette, GAL (Gruppi
1791 di Azione Locale), Consorzi, Organizzazioni di produttori.

1792 Il Programma Rete Rurale Nazionale assicura un'attività di accompagnamento al Piano sul tema della
1793 tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, garantendo supporto alla realizzazione di azioni
1794 divulgative dedicate alle Linee Guida approvate con DM 10 marzo 2015. Tali azioni sono realizzate
1795 a livello nazionale e indirizzate ai soggetti intermedi della programmazione dello sviluppo rurale, con
1796 particolare riferimento agli attori del sistema agricolo e con particolare riguardo alle Misure 13 e 16.
1797

1798 **A.5.10.2 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per la riduzione dell'uso** 1799 **o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla** 1800 **popolazione o da gruppi vulnerabili**

1801 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
1802 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
1803 di competenza prevedono azioni volte a:

- 1804 – favorire, in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, l'adozione di
1805 pratiche agronomiche che prevedono un ridotto e/o migliore uso dei prodotti fitosanitari o di ogni
1806 altra pratica che contempli l'impiego di prodotti fitosanitari meno pericolosi per la salute umana;
- 1807 – incentivare la creazione e il mantenimento di fasce tampone e barriere (vegetali e/o artificiali) e
1808 l'adozione di ogni altra pratica che riduca i rischi di deriva dei prodotti fitosanitari in prossimità
1809 di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- 1810 – incentivare gli investimenti per l'innovazione tecnologica finalizzati prioritariamente all'acquisto
1811 di macchine irroratrici capaci di minimizzare il fenomeno della deriva della miscela fitoiatrica
1812 distribuita.

1813 **A.5.10.3 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale per la riduzione dell'uso e dei rischi** 1814 **derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nei vivai, nelle serre e nelle colture** 1815 **protette**

1816 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
1817 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
1818 di competenza prevedono azioni volte a:

- 1820 – favorire, nei vivai, nelle serre e nelle colture protette, l'adozione di pratiche agronomiche che
1821 prevedono un ridotto e/o migliore uso dei prodotti fitosanitari;
- 1822 – incentivare la realizzazione di investimenti produttivi volti all'innovazione tecnologica e
1823 infrastrutturale dei vivai e delle serre, per finalità di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o
1824 dei rischi connessi;
- 1825 – promuovere l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori dei vivai e delle serre con
1826 percorsi dedicati di formazione e consulenza.

1827

1828 **A.5.10.4 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale per la salvaguardia delle api e degli**
1829 **altri impollinatori**⁵

1830 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
1831 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
1832 di competenza prevedono azioni volte a:

- 1833 – favorire l'adozione di pratiche agronomiche che prevedono un ridotto e/o migliore uso dei prodotti
1834 fitosanitari o l'utilizzo di prodotti e strategie di difesa meno impattanti sugli impollinatori;
- 1835 – favorire l'adozione di pratiche virtuose volte a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari durante i
1836 periodi di fioritura o nelle fasi di maggiore attività degli impollinatori;
- 1837 – incentivare la sostituzione/limitazione/eliminazione di prodotti fitosanitari che presentano in
1838 etichetta frasi di precauzione SPe8;
- 1839 – favorire l'introduzione di misure di salvaguardia per la tutela degli apiari, aggiuntive rispetto a
1840 quelle previste per i prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la frase di precauzione per
1841 l'ambiente SPe8;
- 1842 – incentivare la creazione e il mantenimento di fasce coltivate con specie erbacee di interesse
1843 apistico lungo il perimetro dei campi;
- 1844 – incentivare metodi di coltivazione che prevedono una maggiore diversificazione e avvicendamento
1845 delle coltivazioni, con introduzione di colture ecologiche "a perdere" di interesse apistico, e/o la
1846 preferenza verso avvicendamenti che prevedono colture meno esigenti in termini di difesa
1847 fitosanitaria o più interessanti dal punto di vista ecologico per la proliferazione degli impollinatori;
- 1848 – favorire una migliore gestione dei prati e dei pascoli permanenti con pratiche che prevedano
1849 impegni specifici di taglio e utilizzi compatibili con i cicli vitali delle api;
- 1850 – favorire l'adesione collettiva da parte di più agricoltori a schemi di impegni ambientali comuni,
1851 autopropulsivi o coordinati da soggetti territoriali quali Enti gestori di aree protette, GAL,
1852 Organizzazioni di produttori, etc..
1853

1854 Il Programma Rete Rurale Nazionale assicura un'attività di accompagnamento al Piano sul tema della
1855 salvaguardia delle api e degli altri impollinatori, attraverso il progetto BeeNet, garantendo a livello
1856 nazionale la sistematica raccolta di informazioni sullo stato di salute delle famiglie di api e degli
1857 apoidei selvatici e l'archiviazione-consultazione delle informazioni archiviate nel Sistema
1858 Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
1859

1860 **A.5.10.5 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale per la tutela della biodiversità nei**
1861 **Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette**

1862 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
1863 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
1864 di competenza, ai fini della tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette,
1865 prevedono azioni volte a:

- 1866 – compensare adeguatamente gli agricoltori per il rispetto delle misure di conservazione previste dai
1867 Piani di gestione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette con riferimento all'uso
1868 sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- 1869 – favorire l'attuazione di metodi produttivi quali l'agricoltura biologica e la produzione integrata,
1870 certificata ai sensi della legge 4/2011, o di ogni altro metodo di produzione che sia volto a ridurre

⁵ (Nota 1) Parlamento europeo Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Documento di seduta A8-0014/2018 (8.2.2018) Relazione sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (2017/2115 (INI)).

<http://www.mieliditalia.it/images/stories/sito/documenti/istituzionali/2018-Risoluzione-Parlamento-europeo-apicoltura.pdf>

Parlamento Europeo, Procedura N°:2017/2115 (INI) A8-0014/2018

Testi approvati: P8_TA(2018)0057 Giovedì 1/318 – Bruxelles Edizione definitiva Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0057+0+DOC+XML+V0//IT#def_1_1

- 1871 l'impiego di prodotti fitosanitari o a preferire prodotti meno impattanti sulla biodiversità, secondo
 1872 le indicazioni della Misura 13 delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015;
- 1873 – incentivare la sostituzione/limitazione/eliminazione di prodotti fitosanitari che presentano in
 1874 etichetta frasi di precauzione per l'ambiente SPE;
 - 1875 – incentivare la realizzazione di investimenti non produttivi volti a creare fasce inerbite non trattate
 1876 attorno ai coltivi, a creare/ripristinare aree umide, a mantenere/creare zone di connessione e di
 1877 vegetazione arbustiva lungo i fossi;
 - 1878 – promuovere l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori agricoli attivi, anche
 1879 attraverso azioni di consulenza dedicate;
 - 1880 – sostenere azioni di marketing e organizzazione di filiera finalizzate alla promozione di prodotti
 1881 realizzati in Natura 2000 e nelle aree naturali protette e/o nel rispetto di disciplinari di produzione;
 - 1882 – favorire l'adesione collettiva da parte di più agricoltori a schemi di impegno ambientale comuni,
 1883 autopropulsivi o coordinati da soggetti del territorio, quali Enti gestori di aree protette, GAL,
 1884 Consorzi, Organizzazioni di produttori.

1885
 1886 Il Programma Rete Rurale Nazionale assicura un'attività di accompagnamento al Piano sul tema della
 1887 tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, favorendo un'azione di
 1888 coordinamento fra le diverse strutture regionali competenti per gli aspetti ambientali e per le attività
 1889 e le scelte operate all'interno della programmazione dello sviluppo rurale. Questa azione mira a
 1890 favorire un organico recepimento da parte delle politiche di sviluppo rurale degli impegni di
 1891 protezione della biodiversità con riferimento all'uso dei prodotti fitosanitari, riguardo anche alla
 1892 valorizzazione di buone pratiche ed esperienze territoriali di successo.

1893
 1894 **A.5.11 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e della**
 1895 **biodiversità, e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche: azioni**
 1896

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Linee operative sulle buone pratiche da adottare nelle colture in serra	24 mesi	MIPAAFT, di concerto con MATTM, Salute, Regioni e Province autonome
Direttiva rivolta agli enti gestori dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali sul recepimento delle misure del Piano	3 mesi	MATTM
Adozione delle misure del Piano, in coerenza con le disposizioni previste dal DM 10 marzo 2015	12 mesi	Enti gestori dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali dello Stato
Integrazione dei piani e delle misure di conservazione per le specie e gli habitat con le misure di mitigazione del rischio per la biodiversità, in attuazione delle Misure 13 e 16 del DM 10 marzo 2015	5 anni	Regioni e Province autonome/MATTM - Enti gestori delle aree protette
Promozione (finanziamento) dell'adozione di misure di mitigazione del rischio in attuazione delle Misure 1-12 del DM 10 marzo 2015 nei 15 metri adiacenti ai corsi idrici superficiali	5 anni	Regioni e Province autonome - Enti gestori delle aree protette
Piattaforma Informativa per la gestione delle sostanze attive fitosanitarie	12 mesi	ENEA - MATTM
Formazione degli agricoltori sui rischi dell'uso dei prodotti fitosanitari per la conservazione della biodiversità	5 anni	Regioni e Province autonome - Enti gestori delle aree protette

Promozione assistenza tecnica specializzata in riduzione uso dei prodotti fitosanitari e tecniche di agricoltura biologica	5 anni	Regioni e Province autonome - Enti gestori delle aree protette
Adozione del decreto concernente le disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle Zone Ramsar	12 mesi	MATTM, sentiti MIPAAFT, Salute, Regioni e Province autonome. Supporto ISPRA-SNPA e CREA
Realizzazione e gestione di fasce di rispetto vegetate per la protezione dei corpi idrici superficiali, in base alle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015, sui corpi idrici che ricadono nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000	5 anni	Regioni e Province autonome - Enti gestori delle aree protette
Documento sullo stato di attuazione delle misure previste nei PSR a favore delle aree Natura 2000	Entro 2023	MIPAAFT - RRN
Attività divulgativa sul tema del ruolo dei PSR a favore della tutela della biodiversità in Natura 2000 e nelle aree naturali protette	Entro 2023	MIPAAFT - RRN
Raccolta di informazioni sullo stato di salute delle famiglie di api e apoidei selvatici tramite rilievi apistico-ambientali - BeeNet	5 anni	MIPAAFT- CREA - RRN
Servizi informatici per l'archiviazione e consultazione delle informazioni rilevate in campo sullo stato di salute delle famiglie di api e apoidei selvatici - BeeNet	5 anni	MIPAAFT - RRN
Azione di comunicazione attraverso la diffusione di materiale informativo dedicato, sui temi delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015	Entro 2023	MIPAAFT - RRN
Adozione di buone pratiche per la tutela delle api e degli altri impollinatori	24 mesi	MIPAAFT, in accordo con l'Intesa apistica

1897

1898

A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

Nell'Allegato VII sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati per una corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

A.6.1 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per migliorare la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Di seguito, sono riportati i criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Tali indicazioni tengono conto, tra l'altro, della normativa in vigore, degli orientamenti e delle linee guida nazionali e regionali in materia, nonché delle indicazioni tecniche scaturite dal progetto Europeo Life-TOPPS (*Train Operators to prevent Pollution from Point Sources - Formazione degli operatori per prevenire l'inquinamento da fonti puntuali*).

1913 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
1914 politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, predispone, entro 6 mesi dall'approvazione del
1915 Piano, le linee guida sulle buone pratiche per l'effettuazione delle operazioni di lavaggio
1916 interno/esterno delle irroratrici e per il trattamento dei reflui prodotti.

1917 In particolare, le Regioni e le Province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende:

- 1918 1. realizzare nuovi depositi dei prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti riportati all'Allegato VI
1919 parte A, rispondano ai seguenti ulteriori requisiti:
 - 1920 - il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato in un'area non a rischio, da un punto di vista
1921 ambientale, e non sia ubicato su pendii rivolti verso aree suscettibili di inquinamento e nelle
1922 zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile (art.94 decreto legislativo 152/06);
 - 1923 - i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati;
 - 1924 - i depositi consentano di mantenere temperature comprese 0 e 40 °C;
 - 1925 - i depositi siano dotati di porta ignifuga;
 - 1926 - il sistema di contenimento, es. vasca di contenimento, deve essere dimensionato in modo tale
1927 da contenere almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi più capace conservato nel
1928 deposito;
- 1929 2. ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele che:
 - 1930 - consentano la raccolta di sversamenti accidentali di prodotto;
 - 1931 - siano dotate di dispositivi per la raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti;
 - 1932 - siano costituite da un battuto di cemento munito di un tombino collegato ad un serbatoio di
1933 raccolta dei reflui contaminati con prodotti fitosanitari;
 - 1934 - siano dotate, in una zona adiacente al locale di deposito, di strumenti per la pesatura, acqua
1935 corrente, lavello lavamani, lava-occhi e doccia di emergenza;
- 1936 3. acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di ottimizzare le operazioni di
1937 preparazione delle miscele:
 - 1938 - conta litri automatici o sensori di allarme montati sul serbatoio per il controllo del riempimento
1939 dei serbatoi;
 - 1940 - soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della fonte idrica quando si rende
1941 necessario effettuare il riempimento dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete idrica;
 - 1942 - valvola di non ritorno da utilizzare nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali;
- 1943 4. realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la pulizia interna od esterna delle attrezzature e dei
1944 contenitori vuoti;
- 1945 5. acquistare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la
1946 riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio:
 - 1947 - attrezzature che riducono la deriva;
 - 1948 - attrezzature che recuperano la miscela fitoiatrica che non ha raggiunto il bersaglio;
 - 1949 - attrezzature che ottimizzano la localizzazione dei trattamenti fitosanitari sui bersagli, attraverso
1950 strumenti di precisione;
- 1951 6 definire strategie di tipo consortile e/o associativo per lo smaltimento dei rifiuti;
- 1952
- 1953 7. realizzare sistemi aziendali o consortili di trattamento fisico, chimico o biologico (es. biobed,
1954 eliosecc, biobac, osmofilm) sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e
1955 della tutela del territorio e del mare.
- 1956

1957 **A.6.2 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e della**
1958 **biodiversità, e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche: azioni**
1959

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Linee guida sulle buone pratiche per l'effettuazione delle operazioni di lavaggio interno/esterno delle irroratrici e per il trattamento dei reflui prodotti	6 mesi	MATTM, di concerto con MIPAAFT

1960

1961 **A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari**

1962 **A.7.1 – Introduzione**

1963 La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari si esplica attraverso la difesa integrata,
1964 la produzione integrata ai sensi della legge 4 del 3/02/2011 e l'agricoltura biologica.

1965

1966 Per le finalità generali del Piano e della corretta applicazione dei principi della difesa integrata (punto
1967 6 dell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), fatta salva la necessità di garantire l'efficacia
1968 dei prodotti fitosanitari utilizzati e di prevenire fenomeni di resistenza, il Ministero della Salute in
1969 accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministero
1970 dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, entro dodici mesi dall'entrata in
1971 vigore del Piano, uno specifico provvedimento per definire i criteri e le modalità che possono
1972 consentire il ricorso a dosi di impiego ridotte, rispetto a quelle indicate in etichetta.

1973

1974 Per quanto sopra, si tiene conto che tale esigenza si manifesta soprattutto nel caso di trattamenti da
1975 effettuare sulle colture che si sviluppano in altezza e che possono essere caratterizzate da numerose
1976 variabili di tipo applicativo (es. differenti fasi fenologiche e/o forme di allevamento della coltura,
1977 utilizzo di attrezzature con diversa efficienza di distribuzione, etc.).

1978

1979 **A.7.2 - La difesa integrata**

1980 La difesa integrata è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2012 ed è attuata nel rispetto
1981 dei principi di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.

1982

1983 **A.7.2.1 - Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**

1984 Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, avvalendosi del supporto
1985 scientifico del CREA, promuove ed adotta le necessarie disposizioni di coordinamento, svolge
1986 un'attività di supporto alle Regioni, per lo sviluppo di servizi nei campi dell'agrometeorologia e della
1987 difesa fitosanitaria sostenibile e provvede a:

- 1988 1. gestire un tavolo nazionale di coordinamento delle attività agrometeorologiche connesse con gli
1989 aspetti della difesa fitosanitaria;
- 1990 2. analizzare periodicamente le criticità e necessità nazionali e regionali per la corretta applicazione
1991 delle tecniche di difesa integrata;
- 1992 3. favorire la standardizzazione a livello nazionale delle attività di rilevamento dei dati
1993 agrometeorologici, ricostruzione e stima dei dati mancanti;
- 1994 4. favorire attività per lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche per la spazializzazione e
1995 previsionalità dei dati, per l'utilizzo di nuove tecnologie di monitoraggio del territorio e di
1996 monitoraggio ambientale;
- 1997 5. coordinare lo sviluppo e l'adozione di supporti in grado di fornire previsionalità meteorologica
1998 e agrometeorologica;
- 1999 6. favorire la creazione e la gestione di supporti informativi e piattaforme condivise dedicate alla
2000 fornitura di servizi di supporto alle decisioni di tipo agrometeorologico e fitopatologico;
- 2001 7. favorire azioni di formazione ed informazione finalizzate all'utilizzo di tali supporti e per la
2002 divulgazione e la condivisione di dati e strumenti;

- 2003 8. incentivare la ricerca per lo sviluppo e la validazione di sistemi di supporto alle decisioni;
2004 9. mettere a disposizione finanziamenti o individuare forme di finanziamento per dare attuazione
2005 alle azioni di cui ai punti precedenti;
2006 10. individuare idonei indicatori per valutare i progressi realizzati nell'implementazione della
2007 misura.
2008

2009 **A.7.2.2 - Le Regioni e le Province autonome**

2010 Le Regioni e le Province autonome mettono in atto le azioni per l'applicazione della difesa integrata
2011 provvedendo a:

- 2012 1. partecipare alle attività del tavolo di coordinamento nazionale delle attività agrometeorologiche,
2013 connesse con gli aspetti della difesa fitosanitaria, gestito dal MIPAAFT;
2014 2. condividere informazioni, dati, tecniche e strumenti di supporto alle decisioni;
2015 3. favorire la connessione delle banche dati e delle piattaforme informative ICT regionali e
2016 nazionali, perseguendo l'interoperabilità dei sistemi;
2017 4. sviluppare attività di ricerca a livello locale per la validazione e la calibrazione degli strumenti
2018 agrometeorologici e fitopatologici di supporto alle decisioni;
2019 5. favorire la formazione sull'utilizzo degli strumenti e dei supporti di cui al precedente punto 4;
2020 6. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e
2021 l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
2022 In particolare assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche
2023 per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;
2024 7. promuovere una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione,
2025 ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento, al fine di garantire agli utilizzatori
2026 professionali di prodotti fitosanitari la disponibilità di:
2027 • previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
2028 • bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di
2029 monitoraggio, forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata. Tali bollettini
2030 devono avere le seguenti caratteristiche:
2031 o cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei
2032 riguardi delle principali avversità;
2033 o valenza territoriale;
2034 o riportare informazioni sull'andamento meteorologico;
2035 o riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica,
2036 situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più
2037 opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti
2038 fitosanitari utilizzabili;
2039 o riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all'adozione dei
2040 principi generali di difesa integrata, richiamati nell'allegato III del decreto legislativo n.
2041 150/2012;
2042 8. promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa
2043 fitosanitaria integrata.
2044
2045

2046 **A.7.2.3 - Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole**

2047 Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sulla base dei documenti e delle basi informative
2048 di cui al paragrafo A.7.2.2 applicano i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato
2049 III del decreto legislativo n. 150/2012.

2050 A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

- 2051 a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso
2052 collegamento in rete;

- 2053 b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di
 2054 previsione e avvertimento descritti nel paragrafo A.7.2.2, punto 7;
 2055 c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
 2056 d) materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e
 2057 divulgati dalle Autorità competenti, anche per via informatica.
 2058

2059 I dati previsti nei punti a), b) e c) possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di
 2060 semplificare l'informazione e la sua divulgazione.

2061 Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio di cui al precedente paragrafo
 2062 A.7.2.2, punto 7, le aziende assolvono a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di
 2063 consulenza, messo a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'ambito degli
 2064 strumenti della PAC, così come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 8.
 2065

2066 **A.7.2.4 – Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per l'applicazione dei** 2067 **principi della difesa integrata**

2068 L'allegato III della direttiva 2009/128/CE individua i principi della difesa integrata. Molti di essi
 2069 riguardano la necessità di intervenire in maniera razionale e "mirata" nello svolgimento delle attività
 2070 agronomiche, nella distribuzione dei fattori produttivi (come acqua irrigua e fertilizzanti) e nella
 2071 difesa delle piante.

2072 Per quest'ultima attività, le Regioni e Province autonome mettono a disposizione delle aziende
 2073 agricole le informazioni necessarie per una corretta difesa delle piante, in termini di precisione negli
 2074 interventi.

2075 Per tale finalità sono resi disponibili bollettini fitosanitari periodici, attraverso i quali gli agricoltori
 2076 sono informati sulla necessità di interventi di difesa delle colture, mirati e a basso impiego di prodotti
 2077 fitosanitari, integrando tra loro tutti i mezzi a disposizione (chimici, biologici, agronomici, meccanici)
 2078 al fine di ridurre il numero dei trattamenti, tenendo conto delle condizioni agrometeorologiche e delle
 2079 previsioni sia meteorologiche che di evoluzione della fitopatologia, con riferimento alle soglie di danno.

2080 E' evidente che il livello di dettaglio e di precisione nella elaborazione e diffusione delle suddette
 2081 informazioni è fondamentale per la corretta applicazione dei principi della difesa integrata.

2082 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
 2083 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
 2084 di competenza, prevedono azioni volte a rafforzare gli strumenti necessari all'elaborazione dei dati
 2085 fitosanitari e agrometeorologici sopraccitati, al fine di aumentare il livello di precisione delle
 2086 informazioni per l'applicazione dei principi della difesa integrata. Inoltre, i pagamenti agro-climatico-
 2087 ambientali sono volti ad incentivare l'adozione di schemi produttivi aziendali e territoriali coerenti
 2088 con i principi della difesa integrata, attraverso approcci di tipo agroecologico.

2089 Il Programma Rete Rurale Nazionale assicura un'azione di supporto alle Regioni e Province
 2090 autonome nell'elaborazione di bollettini fitosanitari e di azioni di formazione dei tecnici regionali,
 2091 nonché un'attività volta a favorire la realizzazione di un sistema di scambio delle informazioni ed
 2092 esperienze nel campo della difesa integrata tra le diverse Regioni e Province autonome.
 2093

2094 **A.7.2.5 – Applicazione dei principi della difesa integrata: azioni** 2095

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Emissione di Bollettini fitosanitari periodici a livello regionale, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio	Emissione periodica nei 5 anni	Regioni e Province autonome

Attivazione e/o potenziamento dei servizi d'informazione e comunicazione attraverso la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei PF	5 anni	Regioni e Province autonome/ MIPAAFT
Diffusione del Manuale sui principi della difesa integrata, già predisposto dal Mipaaft, con il supporto del CTS	5 anni	MIPAAFT, RRN, Regioni e Province autonome
Realizzazione di un sistema di scambio delle informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata tra le diverse regioni e le provincie autonome, con particolare riferimento ai principi di cui all'A allegato III della Direttiva 2009/128/CE, anche avvalendosi delle reti di ricerca e delle piattaforme informatiche nazionali attive nel settore della difesa integrata e degli istituti competenti appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca	Entro 2023	MIPAAFT - RRN
Supporto alle Regioni e Province autonome nella elaborazione di Bollettini fitosanitari e azioni di formazione dei tecnici regionali	Entro 2023	MIPAAFT - RRN

2096

2097

A.7.3 - La produzione integrata

2098

La produzione integrata si realizza mediante l'applicazione di processi produttivi conformi ai disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità stabilite dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011 o da sistemi regionali equivalenti. Tali processi devono essere sottoposti ad un regime di controllo mediante verifica sistematica di conformità.

2099

2100

2101

2102

2103

2104

A.7.3.1 - Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2105

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede a favorire la valorizzazione della produzione integrata certificata, in regime SQNPI, a livello nazionale ed europeo, mediante il marchio di cui alla legge n. 4 del 2011.

2106

2107

2108

2109

A.7.3.2 - Le Regioni e le Province autonome

2110

Le Regioni e le Province autonome promuovono la produzione integrata, certificata ai sensi della legge 4/2011, provvedendo a:

2111

2112

1) aggiornare i disciplinari di produzione integrata in coerenza con il citato "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011. I disciplinari regionali sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati sui portali regionali e sul sito della Rete Rurale Nazionale;

2113

2114

2115

2116

2) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi, nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste per la produzione integrata e per l'agricoltura biologica;

2117

2118

2119

3) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 1).

2120

2121

2122

A.7.4 - L'agricoltura biologica

2123

L'agricoltura biologica basa le strategie, le pratiche e i mezzi per la difesa fitosanitaria delle colture secondo quanto stabilito nel Regolamento (CE) n. 834/2007, modificato dal Regolamento (UE) n.

2124

2125 2018/848. Le nuove previsioni si applicano a far data dall'entrata in vigore del citato Regolamento
2126 (UE) 2018/848.

2127

2128 **A.7.4.1 - Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**

2129 Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, avvalendosi della
2130 Commissione Tecnica di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55, e del "Gruppo
2131 di esperti" di cui al decreto ministeriale n. 0018180 del 12 agosto 2013, provvede a:

- 2132 1) definire, aggiornare e pubblicare periodicamente, sul sito web di cui al paragrafo A.2.1, le linee
2133 guida nazionali di difesa in agricoltura biologica;
- 2134 2) provvedere alla gestione e all'aggiornamento della banca dati sui prodotti fitosanitari utilizzabili
2135 in agricoltura biologica;
- 2136 3) predisporre e diffondere materiale informativo sulle strategie, le tecniche e i mezzi per la difesa
2137 in agricoltura biologica, valorizzando i sistemi informativi per il settore biologico, già esistenti;
- 2138 4) realizzare iniziative informative sull'agricoltura biologica, rivolte anche ad utilizzatori non
2139 professionali, per incentivare l'adozione di pratiche colturali a basso impatto sanitario e
2140 ambientale;
- 2141 5) promuovere programmi di formazione specifica e di aggiornamento per gli operatori del settore
2142 biologico;
- 2143 6) promuovere e rafforzare la ricerca, lo scambio di informazioni ed esperienze nell'agricoltura
2144 biologica, avvalendosi anche delle reti di ricerca e delle specifiche piattaforme tecnologiche e
2145 informatiche nazionali attive nel settore, nonché degli Enti Pubblici di Ricerca;
- 2146 7) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate
2147 nell'applicazione dell'agricoltura biologica, valorizzando anche i sistemi informativi per il settore
2148 biologico già esistenti;
- 2149 8) favorire la promozione e la valorizzazione delle produzioni biologiche a livello nazionale ed
2150 europeo.

2151

2152 **A.7.4.2 - Le Regioni e le Province autonome**

2153 Le Regioni e le Province autonome promuovono l'agricoltura biologica, provvedendo a:

- 2154 1. predisporre e diffondere le informazioni di cui al precedente paragrafo A.7.2.2 e, ove possibile,
2155 ulteriore materiale informativo a beneficio delle aziende agricole biologiche;
- 2156 2. rendere disponibile, sui portali regionali, il manuale sulle tecniche di coltivazione in agricoltura
2157 biologica e le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, anche attraverso
2158 collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa biologica e di ricerca e
2159 sperimentazione);
- 2160 3. predisporre eventuali bollettini sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali
2161 e delle reti di monitoraggio (paragrafo A.7.2.2, punto 7) che forniscano agli agricoltori
2162 informazioni sull'applicazione delle strategie, delle tecniche e dei mezzi di difesa biologica;
- 2163 4. garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende,
2164 nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica nell'ambito dell'agricoltura biologica, in sinergia
2165 con le attività di supporto previste per la difesa integrata;
- 2166 5. individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate
2167 nello sviluppo dell'agricoltura biologica, nonché le attività di ricerca e sperimentazione,
2168 specificamente ad essa orientate.

2169

2170 **A.7.5 – Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per la diffusione della 2171 produzione integrata certificata e dell'agricoltura biologica**

2172 Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche
2173 agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto
2174 di competenza, prevedono azioni volte a favorire la diffusione della produzione integrata certificata

2175 ai sensi della legge 4/2011 e dell'agricoltura biologica. Tale impegno viene realizzato in coerenza
 2176 con gli obiettivi quantitativi previsti dal Piano, anche con riferimento alle aree Natura 2000.
 2177 Fra le azioni da prevedere, i pagamenti agro-climatico-ambientali incentivano l'adozione di pratiche
 2178 avanzate di difesa, secondo strategie di tipo agroecologico, funzionali a migliorare le performance
 2179 ambientali e produttive delle produzioni certificate.
 2180 Sono previsti, inoltre, strumenti di incentivazione per favorire l'adesione collettiva da parte di più
 2181 agricoltori beneficiari e la diffusione di biodistretti.
 2182 In tema di investimenti, nell'ottica di applicare correttamente la direttiva 2009/128/CE, la PAC
 2183 sostiene l'ammodernamento del parco macchine irroratrici, privilegiando soluzioni tecnologiche
 2184 innovative che guardano ai principi del *precision farming*.
 2185 Il Programma Rete Rurale Nazionale assicura la realizzazione di azioni di scambio di informazioni
 2186 ed esperienze tra le diverse Regioni e Province autonome nel campo della difesa integrata certificata,
 2187 dell'agricoltura biologica e dell'agroecologia. Inoltre, il Programma Rete Rurale Nazionale realizza
 2188 azioni di comunicazione dedicata al settore dell'agricoltura biologica e, in particolare, alla
 2189 valorizzazione delle produzioni biologiche e delle buone pratiche agronomiche, con approfondimenti
 2190 in tema di biodistretti, misure collettive e approcci agroecologici.

2191
 2192 **A.7.5.1 - Applicazione dei principi della produzione integrata certificata e dell'agricoltura**
 2193 **biologica: azioni**

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Emissione Bollettini a livello regionale, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio	5 anni	Regioni e Province autonome
Definizione per ogni coltura, e pubblicazione annuale, sul portale internet della Rete Rurale, delle "linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti" in coerenza con il Sistema Nazionale di Qualità	Ogni 24 mesi	Regioni e Province autonome/ MIPAAFT
Definizione di Disciplinari regionali per la Difesa Integrata volontaria con le "linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti".	Ogni 24 mesi	Regioni e Province autonome/ MIPAAFT
Realizzazione di un sistema di scambio delle informazioni ed esperienze tra le diverse Regioni e Province autonome nel campo della difesa integrata certificata, dell'agricoltura biologica e dell'agroecologia	Entro 2023	MIPAAFT-CREA
Adeguamento dei disciplinari di produzione integrata relativamente alla riduzione/sostituzione dell'uso di sostanze attive prioritarie, prioritarie pericolose e/o candidate alla sostituzione	Periodico (annuale)	Regioni e Province autonome/MIPAAFT
Azioni di comunicazione dedicata al settore dell'agricoltura biologica e, in particolare, alla valorizzazione delle produzioni biologiche e delle buone pratiche agronomiche	Entro 2023	MIPAAFT - RRN
Attivazione e/o potenziamento dei servizi d'informazione e comunicazione attraverso la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei PF	5 anni	Regioni e Province autonome/MIPAAFT
Analisi di scenario per la diffusione di biodistretti	Entro 2023	MIPAAFT- RRN

Campagna di comunicazione sui prodotti biologici al grande pubblico	Entro 2023	MIPAAFT- RRN
Pubblicazione ad hoc sullo stato dell'arte del settore biologico in Italia - Bioreport	Entro 2023	MIPAAFT- RRN
Attività di integrazione dei temi dell'agroecologia nella PAC post 2020	24 mesi	MIPAAFT- RRN

2194

2195 **B - Indicatori - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi**

2196 In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, i progressi realizzati attraverso l'applicazione
 2197 delle misure previste nel Piano per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei
 2198 prodotti fitosanitari saranno misurati periodicamente attraverso gli indicatori individuati ai sensi del
 2199 DM 15 luglio 2015, recante "Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli
 2200 indicatori previsti dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile".

2201

2202 Tali indicatori, aggiornati periodicamente e consultabili alla pagina: [https://indicatori-pan-](https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/entitypan)
 2203 [fitosanitari.isprambiente.it/entitypan](https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/entitypan), sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri:

2204

- rilevanza delle informazioni rese;

2205

- misurabilità in termini di immediata disponibilità e aggiornabilità dei dati, possibilmente affiancata da una serie storica consolidata a livello nazionale;

2206

2207

- solidità scientifica.

2208

Il calcolo degli indicatori e degli indici prevede, ove del caso, l'utilizzo dei dati statistici rilevati ed elaborati dall'ISTAT, in accordo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1185/2009, relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

2209

2210

2211

Oltre agli indicatori di cui al citato DM 15 luglio 2015, nella valutazione dei risultati del Piano saranno popolati anche gli indicatori di rischio armonizzato a livello europeo, in corso di pubblicazione.

2212

2213

Fatto salvo quanto riportato al comma 3 dell'articolo 2 del DM 15 luglio 2015, entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, si provvederà all'aggiornamento dell'elenco degli indicatori tenendo conto dei nuovi obiettivi in esso contenuti, nonché degli indicatori della PAC post 2020 coerenti con la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

2214

2215

2216

2217

2218

Nell'individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalità del Piano, come i progetti già inseriti nel programma statistico nazionale.

2219

2220

2221

2222

B.1 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale nella valutazione dei risultati del Piano

2223

2224

La strategia della PAC post 2020 tiene conto degli indicatori del Piano atteso che la sinergia fra i relativi sistemi di valutazione garantisce un'efficace integrazione fra questi due strumenti di politica, contribuendo a rafforzare il ruolo che la PAC svolge per il conseguimento degli obiettivi connessi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2225

2226

2227

2228

Analogamente, nell'aggiornamento dell'elenco degli indicatori del Piano, ai sensi di quanto riportato al comma 3 dell'articolo 2 del DM 15 luglio 2015, si tiene conto degli indicatori della PAC, relativi al monitoraggio degli impegni di sostenibilità ambientale, come strumenti utili e funzionali a misurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso, con riguardo particolare alla diffusione delle buone pratiche volontarie di gestione agronomica, coerenti con gli obiettivi dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2229

2230

2231

2232

2233

2234

C- Monitoraggio

2235 **C.1 - Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee**
2236 Allo scopo di rilevare la presenza e gli eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari
2237 nell'ambiente acquatico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei
2238 programmi di rilevazione di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuano
2239 il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto degli indirizzi specifici
2240 forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dal Sistema Nazionale per
2241 la Protezione dell'Ambiente (ISPRA-SNPA), per quanto riguarda la metodologia di scelta delle
2242 sostanze da ricercare prioritariamente, i metodi per il campionamento, l'analisi e il controllo di
2243 qualità.

2244 L'implementazione dei programmi di monitoraggio delle acque costituisce una fondamentale misura
2245 attuativa del Piano. Pertanto, nella relazione prevista dall'art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 150/2012, le
2246 Regioni e Province autonome evidenziano eventuali lacune dei programmi di monitoraggio, in
2247 termini di sostanze non ricercate e aree non coperte dai monitoraggi, nonché le pertinenti previsioni
2248 di adeguamento dei programmi medesimi alle esigenze rilevate.

2249 Le Regioni e le Province autonome, attraverso il sistema informativo nazionale tutela delle acque
2250 (SINTAI), trasmettono all'ISPRA, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attività di
2251 monitoraggio relativi all'anno precedente.

2252 Al fine di seguire l'evoluzione della contaminazione dei corpi idrici nel tempo, sarà definito un
2253 indicatore di tendenza della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque (che rientra tra
2254 quelli previsti nel capitolo B). Tale indicatore sarà basato sulle frequenze di rilevamento e sulle
2255 concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed è riferito sia al complesso delle sostanze
2256 monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute umana e per
2257 l'ambiente.

2258 Sulla base dei dati forniti annualmente dalle Regioni e Province autonome, l'ISPRA-SNPA aggiorna
2259 tale indicatore di tendenza e fornisce supporto ai Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma
2260 1 del DM 15 luglio 2015.

2261

2262 **C.2 - Monitoraggio dei prodotti fitosanitari e dei relativi residui negli alimenti**

2263 Nell'ambito dei programmi di controllo ufficiale coordinati dal Ministero della Salute e delle
2264 pertinenti ulteriori disposizioni, le Regioni e le Province autonome eseguono controlli sui prodotti
2265 fitosanitari e sugli alimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei
2266 suddetti prodotti, nonché la conformità delle derrate alimentari relativamente al livello massimo di
2267 residuo consentito.

2268 I predetti controlli, analogamente all'attività di sistematica rilevazione delle intossicazioni acute da
2269 prodotti fitosanitari, costituiscono parte integrante delle attività di monitoraggio e sorveglianza
2270 previste dal Piano.

2271 Essi sono anche finalizzati a verificare l'efficacia della formazione, in particolare di quella rivolta ai
2272 distributori e agli utilizzatori professionali.

2273 Le Regioni e le Province autonome assicurano la trasmissione al Ministero della Salute dei dati
2274 relativi ai controlli eseguiti, secondo le modalità, i formati e le codifiche indicati dal Ministero stesso,
2275 anche in conformità ai requisiti di standardizzazione dei flussi informativi definiti dall'Autorità
2276 europea per la sicurezza alimentare e condivisi in ambito europeo.

2277 Le Regioni e le Province autonome promuovono il miglioramento delle capacità operative dei
2278 Laboratori di controllo ufficiale, anche attraverso la creazione e l'implementazione di una rete di
2279 collaborazione tra i laboratori operanti presso le Aziende ARPA, APPA, AUSL e gli istituti IZS, con
2280 il coordinamento tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), quale Laboratorio

2281 nazionale di riferimento per residui di fitofarmaci in varie matrici alimentari e per metodiche
2282 monoresiduo.
2283

2284 **C.2.1 - Il ruolo della PAC e degli altri fondi strutturali dell'Unione nell'implementazione delle** 2285 **attività di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nelle acque** 2286

2287 Un'attenta e mirata analisi dei residui dei prodotti fitosanitari nelle acque, sia superficiali che
2288 sotterranee, è fondamentale al fine di indirizzare al meglio le azioni volte a ridurre il rischio per
2289 l'ambiente, conseguente all'uso dei prodotti fitosanitari.

2290 Considerando che le azioni poste in essere nel rispetto della direttiva 2009/128/CE devono concorrere
2291 al raggiungimento degli obiettivi di altre normative, quali la direttiva quadro acque (2000/60/CE), la
2292 direttiva habitat (92/43/CEE) e la direttiva uccelli (2009/147/CE), nella scelta delle misure più idonee
2293 per specifici territori, il settore agricolo deve disporre delle necessarie informazioni derivanti da un
2294 attento e puntuale monitoraggio della presenza dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, secondo
2295 le modalità indicate nel punto C.1.

2296 Attraverso l'impiego dei fondi strutturali dell'Unione, ivi compreso il FEASR che finanzia la Politica
2297 Agricola Comune, sono individuati idonei strumenti finanziari per rafforzare il sistema di
2298 monitoraggio delle acque, gestito dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto degli Enti
2299 territoriali (ARPA, APPA e ASL) e nazionali (ISPRA e ISS).

2300 Ciò al fine di poter disporre di informazioni adeguate e rappresentative di tutto il territorio nazionale,
2301 in ordine alla presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e
2302 sotterranee.

2303 2304 **D - Ricerca e innovazione a supporto del Piano e Alta Formazione**

2305 La ricerca e l'innovazione costituiscono elementi fondamentali per lo sviluppo di strategie e per
2306 l'attuazione di azioni finalizzate all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare
2307 riferimento alla difesa fitosanitaria a basso apporto dei prodotti fitosanitari.

2308 Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
2309 dell'economia agraria (CREA), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
2310 economico sostenibile (ENEA), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la
2311 protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) stabiliscono, nell'ambito dei corrispondenti strumenti
2312 di programmazione ed in accordo con i rispettivi obiettivi strategici, azioni destinate a qualificare il
2313 sistema agricolo nazionale ,attraverso l'adozione di soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi
2314 del Piano.

2315 Tali azioni sono attivate attraverso appositi accordi di collaborazione tra i citati Enti pubblici di
2316 ricerca, finalizzati allo sviluppo di nuovi progetti di ricerca e innovazione che implicino processi
2317 partecipativi multi-attore, anche mediante l'utilizzo di strumenti già esistenti, quali piattaforme
2318 tecnologiche, reti di ricerca, sistemi informativi.

2319 I Ministeri, le Regioni e le Province autonome, promuovono la ricerca, l'innovazione, la
2320 sperimentazione e lo scambio di informazioni ed esperienze sull'uso sostenibile dei prodotti
2321 fitosanitari, individuando strumenti finanziari di supporto per l'attuazione di programmi e progetti
2322 di ricerca e sperimentazione, nonché per il trasferimento delle innovazioni, con riferimento anche
2323 al sistema di ricerca europeo.

2324 Promuovono, inoltre, in convenzione con Enti di ricerca accreditati, studi sperimentali nei siti
2325 Natura 2000 e nelle aree naturali protette per prevenire impatti negativi sullo stato di conservazione
2326 di specie e habitat connessi all'uso di prodotti fitosanitari.

2327 I Ministeri competenti collaborano con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
2328 nell'individuazione delle tematiche prioritarie concernenti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
2329 anche al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei
2330 percorsi di "Alta formazione".

2331 Temi inerenti gli obiettivi del Piano sono indicati nell'ambito del "*Piano strategico nazionale per*
2332 *l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale*" in coerenza con i percorsi di
2333 "Alta formazione", del PNR - Programma Nazionale della Ricerca – e dei nuovi programmi
2334 dell'Unione europea per il sostegno alla ricerca e all'innovazione.

2335 Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro 12 mesi dall'entrata in
2336 vigore del Piano, stipula uno specifico accordo con AISSA (Associazione Italiana Società
2337 Scientifiche Agrarie) per favorire attività scientifiche mirate alla sostenibilità dell'uso dei prodotti
2338 fitosanitari.

2339 Tra le aree tematiche di ricerca di interesse prioritario sono individuate le seguenti:

2340 **1. Studi di sistema**

- 2341 ▪ pianificazione a livello territoriale di sistemi agro-economici-ambientali a basso input di
2342 sostanze chimiche;
- 2343 ▪ sviluppo di tecniche e di tecnologie per la riduzione del rischio di esposizione per gli
2344 operatori, la limitazione degli inquinamenti puntiformi e diffusi, l'ottimizzazione della
2345 distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- 2346 ▪ sviluppo di indicatori per la valutazione di rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari
2347 rivolta principalmente a consumatori, operatori, organismi acquatici, acque di falda,
2348 biodiversità ed ecosistemi.

2349

2350 **2. Gestione sostenibile dell'agroecosistema**

- 2351 ▪ messa a punto di pratiche fondate sui principi dell'agroecologia;
- 2352 ▪ sviluppo di tecniche agronomiche preventive, alternative alla difesa fitosanitaria: rotazioni,
2353 cultivar resistenti o tolleranti anche in relazione ai cambiamenti climatici, false semine,
2354 consociazione, allettamento agronomico, etc.;
- 2355 ▪ studio e ricerche per il potenziamento dell'utilizzo degli ausiliari nei programmi di difesa
2356 delle colture;
- 2357 ▪ individuazione di prodotti e/o pratiche agronomiche che consentano di evitare l'uso dei
2358 prodotti fitosanitari a base di rame;
- 2359 ▪ identificazione delle comunità di infestanti maggiormente competitive e messa a punto di
2360 metodi fisici, meccanici e agronomici per il loro controllo;
- 2361 ▪ studi su ampia scala per la messa a punto di soluzioni per la gestione della resistenza degli
2362 organismi nocivi ai prodotti fitosanitari e delle piante alle malattie;
- 2363 ▪ valutazione degli effetti letali e sub letali dei prodotti fitosanitari sulle specie animali e
2364 vegetali selvatiche per la tutela delle specie di interesse conservazionistico;
- 2365 ▪ valutazione degli effetti delle miscele di prodotti fitosanitari sugli ecosistemi;
- 2366 ▪ valutazione degli effetti dei prodotti fitosanitari sugli organismi del suolo;
- 2367 ▪ valutazione degli effetti dell'uso dei prodotti fitosanitari sui servizi ecosistemici (ad es.
2368 fertilità del suolo, impollinazione, controllo dei parassiti, purificazione dell'acqua, etc.).

2369

2370 **3. Identificazione degli organismi nocivi: sviluppo di sistemi di monitoraggio e di modelli** 2371 **previsionali**

- 2372 ▪ individuazione di organismi alieni invasivi associati al commercio globale e al cambiamento
2373 climatico;
- 2374 ▪ pianificazione del monitoraggio degli organismi nocivi e ottimizzazione dei relativi metodi;
- 2375 ▪ studi sulla distribuzione spaziale degli organismi nocivi;
- 2376 ▪ messa a punto di modelli previsionali sullo sviluppo epidemiologico;
- 2377 ▪ realizzazione e ottimizzazione di sistemi di previsione e avvertimento.

2378

2379 **4. Identificazione ed impiego di organismi utili per il controllo delle avversità**

- 2380 ▪ studio degli antagonisti naturali esistenti nell'ambiente;

- 2381 ▪ ecologia microbica e controllo biologico delle malattie;
- 2382 ▪ approcci innovativi della lotta biologica alle malattie delle piante;
- 2383 ▪ interazioni pianta-suolo e loro ruolo nella difesa delle colture.
- 2384 **5. Valutazione dell’impatto sanitario e ambientale dei prodotti fitosanitari**
- 2385 ▪ ottimizzazione e sviluppo di metodiche analitiche per la determinazione di sostanze fitosanitarie nelle diverse matrici ambientali (suolo, acque, biota) e nei prodotti agroalimentari anche in relazione alla problematica del multiresiduo;
- 2386 ▪ applicazione, su scala territoriale, di modelli per la stima dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo delle strategie di difesa fitosanitaria delle colture;
- 2387 ▪ messa a punto di sistemi tecnologici che permettano di effettuare il monitoraggio ambientale in automazione;
- 2388 ▪ studi per la valutazione dell’efficacia delle misure di mitigazione della deriva e del ruscellamento delle sostanze fitosanitarie, adottate a livello territoriale;
- 2389 ▪ sviluppo di tecnologie innovative volte al recupero di acque e suoli contaminati da sostanze fitosanitarie (bioremediation, fitodepurazione).
- 2390 **6. Nuovi approcci tecnologici**
- 2391 ▪ studio, sviluppo e applicazione di sistemi colturali controllati, a input nullo di prodotti fitosanitari (colture idroponiche);
- 2392 ▪ studio, sviluppo e applicazione di tecniche di coltivazione che si avvalgono dell’agricoltura di precisione.

2400
2401
2402

D.1 - Ricerca: azioni

Azione	Tempistica	Istituzione/Ente responsabile
Accordi di collaborazione tra Enti di ricerca	36 mesi	CREA - CNR - ENEA - ISPRA
Stipula accordo con AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie)	24 mesi	MIPAAFT

2403

E - Modalità di coordinamento per le attività di controllo

2404 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano le Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l’attuazione delle disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo.

2409 Le Autorità competenti tengono conto dei controlli previsti da altre norme vigenti, tra cui quelli effettuati sulle aziende che usufruiscono del sostegno previsto dalla PAC, secondo quanto disposto dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

2412 Le Autorità competenti a livello nazionale e le Autorità competenti a livello regionale assicurano un coordinamento efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative territoriali. A tale scopo possono avvalersi del supporto del CTS.

2415

Allegati:

- 2416 Allegato I – Formazione
- 2417 Allegato II – irroratrici
- 2418 Allegato III – irroratrici
- 2419 Allegato IV – irroratrici
- 2420 Allegato V – tabelle per utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito extra agricolo
- 2421 Allegato VI – biodiversità
- 2422 Allegato VII – manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Allegato I

Parte A

Obiettivi formativi

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso (base o aggiornamento).

Corso di base

Materie comuni per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;

2465 8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative
2466 misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di
2467 contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi
2468 di contaminazione da prodotti fitosanitari;

2469 9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:

2470 a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di
2471 regolazione (taratura);

2472 b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche
2473 specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);

2474 c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure
2475 per la gestione del rischio;

2476 10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;

2477 11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

2478

2479 **Materie specifiche per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e**
2480 **dei consulenti**

2481

2482 **Utilizzatori professionali**

2483 - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n.
2484 150/2012;

2485 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei
2486 prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel
2487 rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;

2488 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di
2489 difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;

2490 - conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli
2491 organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;

2492 - conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi
2493 vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da
2494 comportamenti errati;

2495 - modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze
2496 sugli interventi di primo soccorso;

2497 - norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari
2498 nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

2499 **Distributori**

2500 - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento
2501 alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle
2502 informazioni (banche dati, siti web ecc.);

2503 - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi
2504 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;

2505 - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi
2506 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;

2507 - interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione
2508 all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari
2509 predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente
2510 le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;

2511 - norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari,
2512 norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare
2513 riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della

- 2514 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza
2515 dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività
2516 specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle
2517 sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
- 2518 - addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure
2519 dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi
2520 dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
 - 2521 - nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;
 - 2522 - biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate,
2523 presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
 - 2524 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di
2525 difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.
- 2526

2527 Consulenti

- 2528 - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento
2529 alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle
2530 informazioni (banche dati, siti web ecc.);
 - 2531 - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n.
2532 150/2012;
 - 2533 - approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle
2534 principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di
2535 consulenza;
 - 2536 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei
2537 prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
 - 2538 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di
2539 difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
 - 2540 - norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari
2541 nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.
 - 2542 - informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla
2543 sicurezza sul lavoro;
 - 2544 - ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e
2545 con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
 - 2546 - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi
2547 dell'articolo 16 del d.lgs 150/2012;
 - 2548 - norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari,
2549 norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare
2550 riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della
2551 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza
2552 dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività
2553 specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle
2554 sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
 - 2555 - interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione
2556 all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari
2557 predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente
2558 le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;
 - 2559 - addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure
2560 dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi
2561 dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
 - 2562 - nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.
- 2563

2564
2565

Corso di aggiornamento

2566
2567
2568
2569

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

2570

Utilizzatori professionali

2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

2579

Distributori

2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

2587

Consulenti

2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605

arte B

Modalità di elaborazione dei dati relativi alle singole abilitazioni

Anno

Regione/Provincia

Abilitazione	n. abilitazioni attive
Utilizzatori	-
Distributori	-
Consulenti	-

2606
2607

Regione/Provincia

Utilizzatori professionali	n. abilitazioni attive
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-
Distributori	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-
Consulenti	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-

2608
2609

Regione/Provincia

Utilizzatori- classi di età	n. abilitazioni attive
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
totale	-
Distributori - classi di età	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-

>= 70	-
totale	-
Consulenti - classi di età	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
totale	-

2610
2611

Parte C**Criteria di sospensione e revoca delle abilitazioni**

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
Consulente	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

Allegato II

Componenti delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità che devono essere raggiunti

In attesa dell'emanazione di una norma europea armonizzata che definisca i parametri funzionali oggetto del controllo funzionale, le relative modalità di esecuzione e i limiti di accettabilità, si è provveduto a definire quanto segue sulla base della normativa europea esistente (EN 13790).

1 Irroratrici per colture erbacee

1.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione

Le protezioni dell'albero cardanico di trasmissione del moto dalla presa di potenza all'irroratrice devono essere obbligatoriamente montati e in buone condizioni.

Le differenti parti dell'albero e i giunti universali (cardanici) devono essere privi di vizi e non devono mostrare segni di logorio, buchi, deformazioni o lacerazioni e devono operare correttamente.

Il sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell'albero cardanico di trasmissione dalla PDP deve essere presente e deve operare in modo sicuro.

I dispositivi di protezione e le parti della trasmissione del moto in movimento, o in rotazione, non devono essere condizionate nella loro funzione e devono essere montate e in buone condizioni.

Nel caso di connessioni elettriche le stesse devono essere adeguatamente protette e la protezione deve essere in buono stato.

1.2 Pompa principale

a. Portata

La portata della pompa deve essere in grado di garantire un'adeguata polverizzazione, lavorando alla massima pressione indicata dal costruttore dell'irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli più grandi tra quelli montati e la portata della pompa deve, nel contempo, garantire un'agitazione visibile secondo quanto specificato al punto 1.3.c.

oppure, in alternativa

La portata della pompa deve essere adeguata alle necessità dell'equipaggiamento e deve essere $\geq 90\%$ della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice.

Nel secondo caso la portata deve essere misurata con un flussimetro sulla mandata libera ad una pressione compresa tra 8 bar e 10 bar o, se più bassa, alla più alta permessa dalla pressione di lavoro della pompa.

b. Pulsazioni

Non ci devono essere pulsazioni visibili causate dalla pompa.

c. Perdite

Non ci devono essere perdite dalla pompa.

d. Valvola di sovrappressione (prova opzionale)

Se è presente una valvola di sovrappressione, essa deve funzionare correttamente. La mancata

2653 funzionalità della valvola non pregiudica l'esito del controllo, ma deve essere riportata nel rapporto
2654 di prova.
2655

2656 **1.3 Serbatoio principale**

2657 **a. Aspetti generali**

2658 Non devono esserci perdite dal serbatoio o dall'apertura di riempimento quando il coperchio è
2659 chiuso.

2660 Deve essere presente un filtro in buone condizioni sull'apertura di riempimento. Tale filtro non è
2661 necessario se il riempimento (con acqua e/o prodotto fitosanitario) è sempre effettuato con altre
2662 modalità quali, ad esempio, l'impiego di un premiscelatore.

2663 Deve essere assicurata una compensazione della pressione (per evitare sovra- o sottopressioni nel
2664 serbatoio).

2665 Deve essere possibile raccogliere facilmente, in modo affidabile e senza perdite, il liquido dal
2666 serbatoio (per esempio utilizzando un rubinetto).

2667 Se è presente un dispositivo per il caricamento dell'acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa
2668 dell'irroratrice, questo deve essere munito di un dispositivo di non-ritorno che deve operare in
2669 maniera corretta.

2670 **b. Contenitori dei prodotti fitosanitari**

2671 Il dispositivo di pulizia dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, se presente, deve operare in
2672 maniera corretta.

2673 **c. Agitazione**

2674 Un ricircolo chiaramente visibile deve essere ottenuto quando si irroro al regime nominale della
2675 presa di potenza, con il serbatoio riempito alla metà della sua capacità nominale.

2676 **d. Indicatore di livello del liquido**

2677 Deve essere presente almeno un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente
2678 leggibile e visibile, dal posto di guida e/o dalla postazione di riempimento.
2679

2680 **1.4 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore)**

2681 Se presente, deve operare in maniera corretta ed essere dotato di un sistema di filtrazione.
2682

2683 **1.5 Sistemi di misura, comando e regolazione**

2684 **a. Aspetti generali**

2685 Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della
2686 pressione e/o della portata devono operare in modo corretto e non devono presentare perdite.

2687 Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione devono mantenere una pressione di lavoro
2688 costante, con una tolleranza di $\pm 10\%$ a velocità di rotazione costante, e raggiungere la stessa
2689 pressione di lavoro dopo che l'attrezzatura è stata fermata e, quindi, riavviata.

2690 I comandi essenziali per l'irrorazione (per esempio, apertura e chiusura sezioni di barra ed
2691 erogazione complessiva, regolazione pressione) devono essere montati in modo che possano

2692 essere facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione e, che, l'informazione fornita
2693 possa essere letta.

2694 È ammessa la rotazione della testa e della parte superiore del corpo dell'operatore (il manometro
2695 montato sulla macchina irroratrice deve essere leggibile dalla postazione di guida dell'operatore).
2696 Deve essere possibile aprire e chiudere simultaneamente l'erogazione di tutti gli ugelli.

2697 Altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il
2698 controllo dei volumi/ha erogati), devono misurare all'interno di un errore $\leq 5\%$ rispetto al valore
2699 effettivo.

2700 **b. Manometro**

2701 **i. Scala di lettura**

2702 La scala del manometro deve essere leggibile chiaramente e adatta all'intervallo delle
2703 pressioni di lavoro utilizzate.

2704 La scala deve avere un intervallo di lettura minore o uguale a:

- 2705 • 0,2 bar, per pressioni di lavoro ≤ 5 bar;
- 2706 • 1,0 bar, per pressioni di lavoro comprese tra 5 e 20 bar;
- 2707 • 2,0 bar, per pressioni di lavoro ≥ 20 bar.

2708 **ii. Diametro**

2709 Per manometri analogici il diametro della carcassa deve essere ≥ 63 mm.

2710 **iii. Funzionalità**

2711 La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della
2712 pressione di lavoro, il manometro deve misurare con una precisione di $\pm 10\%$ rispetto al
2713 valore effettivo.

2714 Il manometro da verificare deve essere posizionato sull'irroratrice o su un banco prova. Le
2715 misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le
2716 pressioni su almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

2717 **c. Perdite di carico**

2718 La caduta di pressione tra il punto di misura della pressione sull'irroratrice e l'estremità di ogni
2719 sezione di barra è bene che non superi il 10% della pressione indicata sul manometro e comunque
2720 rimanga costante fra le singole sezioni di barra. L'esito di questa prova non è vincolante per il
2721 superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto
2722 di prova.

2723 **d. Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra**

2724 La pressione misurata sul manometro della macchina non deve variare più del 10% quando le
2725 sezioni sono chiuse una alla volta.

2726 Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le
2727 singole sezioni.

2728 **1.6 Condotte e tubazioni**

2729 Non devono verificarsi perdite dalle condotte e dalle tubazioni flessibili quando provate alla

2730 massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.
2731 Le tubazioni flessibili devono essere posizionate in modo che non ci siano gomiti sporgenti e non
2732 devono presentare abrasioni che rendano visibile la loro trama.

2733 **1.7 Sistema di filtrazione**

2734 **a. Filtri**

2735 Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata o sull'aspirazione della pompa
2736 (i filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa).

2737 Il (I) filtro(i) deve (devono) essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli
2738 ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi.

2739 Gli elementi filtranti devono essere sostituibili.

2740 **b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio**

2741 Deve essere presente un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel
2742 serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che
2743 potrebbe essere presente all'interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione.

2744 **1.8 Barra di distribuzione**

2745 **a. Aspetti generali**

2746 La barra deve essere stabile in tutte le direzioni ovvero non ci devono essere giochi in
2747 corrispondenza delle giunzioni e non deve essere piegata.

2748 Le parti sinistra e destra devono avere la stessa lunghezza ad eccezione delle barre impiegate per
2749 trattamenti speciali quali, ad esempio, quelli alle colture protette.

2750 Il ritorno automatico delle barre, quando presente, deve funzionare se esse sono equipaggiate di
2751 un dispositivo che permette il movimento in avanti e all'indietro, in caso di contatti con ostacoli.

2752 La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento devono essere uniformi lungo la barra ad eccezione
2753 di quelli per trattamenti speciali (es. ugelli di fine barra...). Non deve essere possibile modificare
2754 in modo non intenzionale la posizione degli ugelli quando si trovano in posizione di lavoro.

2755 Indipendentemente dalla distanza della barra dal bersaglio, il liquido erogato non deve colpire
2756 alcuna parte dell'irroratrice.

2757 Con larghezze di lavoro >10 m deve essere presente un dispositivo di protezione degli ugelli in
2758 caso di urto della barra con il terreno.

2759 Deve essere possibile aprire e chiudere individualmente tutte le sezioni di barra.

2760 I dispositivi di regolazione dell'altezza della barra, se presenti, devono funzionare in maniera
2761 sicura.

2762 La barra deve poter essere bloccata in posizione di trasporto.

2763 **b. Orizzontalità**

2764 Con misurazione effettuata su una superficie piana e misurando la distanza tra il bordo inferiore
2765 degli ugelli e la superficie piana sulla quale si trova l'irroratrice, la misura maggiore e la misura
2766 minore rilevate non devono variare più di 10 cm tra loro o dell'1% della metà della larghezza di
2767 lavoro.
2768

2769 1.9 Ugelli

2770 a. Aspetti generali

2771 Tutti gli ugelli devono essere uguali lungo la barra ad eccezione di quelli utilizzati per funzioni
2772 particolari. Anche ulteriori componenti (antigoccia, filtri) devono essere uguali lungo tutta la
2773 barra.

2774 b. Perdite per gocciolamento

2775 Dopo la loro chiusura gli ugelli non devono gocciolare.

2776 Trascorsi 5 secondi dall'interruzione dell'erogazione non ci devono essere gocciolamenti.

2777 c. Uniformità di distribuzione trasversale

2778 Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme si possono seguire le indicazioni del punto c.1.
2779 o in alternativa quelle del punto c.2. In caso contrario solo quelle del punto c.2

2781 c.1 Misura con banco orizzontale

2782 Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme, deve essere utilizzato un banco di
2783 ripartizione per misurare la regolarità della distribuzione trasversale (per le cui caratteristiche
2784 si veda l'Allegato 2).

2785 Effettuare la verifica lungo tutta la barra, nella zona di sovrapposizione dei getti, impiegando
2786 tutte le serie di ugelli montati sulla barra e operando alla pressione normalmente utilizzata
2787 dall'agricoltore.

2788 E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni
2789 climatiche.

2790 La distanza tra banco e punta di spruzzo degli ugelli deve essere misurata e riportata nel
2791 rapporto di prova.

2792 La distribuzione trasversale deve essere uniforme e deve essere valutata sulla base del
2793 coefficiente di variazione che non deve superare il 10%; inoltre, la quantità totale di liquido
2794 raccolto da ogni canaletta del banco prova può variare al massimo di $\pm 20\%$ rispetto al valore
2795 medio totale.

2797 c.2. Misura della portata

2798 Lo scarto di portata di ciascun ugello dello stesso tipo non deve superare il $\pm 10\%$ della portata
2799 nominale indicata dal costruttore.

2800 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di
2801 prova e, comunque, determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio
2802 impiegata, verificando che le portate non differiscano di $\pm 5\%$ dal valore medio calcolato.

2803 La prova può essere effettuata con gli ugelli montati o meno sulla barra. Occorre assicurarsi
2804 che il getto si formi correttamente. L'errore di misura deve essere $\leq 2,5\%$ del valore misurato.

2805 c.2.1 Misura con ugelli sulla barra

2806 La portata di ogni ugello va misurata in conformità al punto 8 della norma ISO 5682-2:1987
2807 (utilizzare la massima pressione indicata dal costruttore per l'ugello o la pressione di esercizio
2808 e raccogliere per un periodo predeterminato il liquido erogato).

2809 Determinare la portata di tutti gli ugelli presenti sulla barra operando con le sezioni tutte aperte

2810 e senza interrompere o modificare le modalità di funzionamento della pompa e del regolatore
2811 di pressione.

2812

2813 *Ugelli pneumatici (diffusori) o centrifughi*

2814 a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello; determinare la portata
2815 erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussimetro

2816 oppure

2817 b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello
2818 noto, attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria
2819 per il rabbocco del serbatoio.

2820

2821 *Ugelli a polverizzazione per pressione*

2822 Raccogliere il liquido e determinarne la quantità erogata come indicato al punto a). Il tempo
2823 di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve comunque
2824 garantire una corretta verifica di questo parametro.

2825

2826 c.2.2 Misura con ugelli smontati dalla barra

2827 La portata di ogni ugello va misurata su un apposito banco prova.

2828 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di
2829 prova e verificare che la portata di ciascun ugello dello stesso tipo non superi di $\pm 10\%$ la
2830 portata media di tale tipologia di ugelli montati sulla barra.

2831

Gruppo ventola

2832 Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale
2833 ed in particolare:

2834 a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni,
2835 corrosioni e vibrazioni;

2836 b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere
2837 presenti.

2838 Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in
2839 rotazione, l'innesto deve essere affidabile.

2840

2 Irroratrici per colture arboree

2842

2.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione del moto

2844 Vedi irroratrici per colture erbacee.

2845

2.2 Gruppo ventola

2847 Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed
2848 in particolare:

2849 a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni,
2850 corrosioni e vibrazioni;

2851 b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere
2852 presenti.

- 2853
2854 Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione,
2855 l'innesto deve essere affidabile.
- 2856 I deflettori di aria sul ventilatore e sul carter addizionale del ventilatore, se presenti, devono
2857 operare correttamente.
- 2858 I componenti del gruppo ventola non devono essere esposti al getto irrorato, ad eccezione di ciò
2859 che serve per il loro funzionamento.
- 2860 **2.3 Pompa principale**
- 2861 **a. Portata**
- 2862 Vedi irroratrici per colture erbacee.
- 2863 **b. Pulsazioni**
- 2864 Vedi irroratrici per colture erbacee.
- 2865 **c. Perdite**
- 2866 Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee
- 2867 **d. Valvola di sovrappressione (opzionale)**
- 2868 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2869 **2.4 Serbatoio principale**
- 2870 **a. Aspetti generali**
- 2871 Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee
- 2872 **b. Agitazione**
- 2873 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2874 **c. Indicatore di livello del liquido**
- 2875 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2876
- 2877 **2.5 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore)**
- 2878 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2879 **2.6 Sistemi di misura, comando e regolazione**
- 2880 **a. Aspetti generali**
- 2881 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2882 **b. Manometro**
- 2883 **i. Scala di lettura**
- 2884 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2885 **ii. Diametro**
- 2886 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2887 **iii. Funzionalità**
- 2888 Vedi irroratrici per colture erbacee

- 2889 **c. Perdite di carico**
- 2890 Vedi irroratrici per colture erbacee.
- 2891 **d. Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra**
- 2892 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2893 **2.7 Condotti e tubazioni**
- 2894 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2895 **2.8 Sistema di filtrazione**
- 2896 **a. Filtri**
- 2897 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2898 **b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio**
- 2899 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2900 **2.9 Ugelli**
- 2901 **a. Aspetti generali**
- 2902 Le caratteristiche degli ugelli (per esempio tipo di ugelli, calibro) devono essere simmetriche sui
- 2903 lati sinistro e destro, eccetto laddove ci si propone un funzionamento particolare (per esempio
- 2904 irrorazione su un solo lato, adattamento di ugelli per compensare dissimmetrie generate dal
- 2905 ventilatore, ecc).
- 2906 Deve essere possibile la chiusura di ciascun ugello separatamente. In caso di porta-ugelli multipli,
- 2907 questo requisito va applicato a ciascun ugello.
- 2908 Deve essere possibile regolare l'orientamento degli ugelli in modo simmetrico e, possibilmente,
- 2909 riproducibile.
- 2910 **b. Perdite per gocciolamento**
- 2911 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2912 **c. Portata degli ugelli**
- 2913 La portata di ogni ugello con le medesime caratteristiche tecniche non deve variare più del 15%
- 2914 rispetto alla portata nominale o del 10% rispetto alla portata media calcolata di tutti gli ugelli
- 2915 aventi le medesime caratteristiche.
- 2916 Per irrorazioni simmetriche, la differenza tra le portate medie relative ai lati destro e sinistro deve
- 2917 essere $\leq 10\%$.
- 2918 La portata di ogni ugello va misurata seguendo le medesime indicazioni riportate per le barre
- 2919 irroratrici.
- 2920 **d. Diagramma di distribuzione**
- 2921 Il diagramma di distribuzione può essere determinato utilizzando un banco verticale per misurare
- 2922 l'adeguamento della distribuzione verticale alle caratteristiche geometriche e morfologiche della
- 2923 vegetazione da trattare (per le sue caratteristiche vedi Allegato 2).
- 2924 Effettuare la verifica impiegando tutte le serie di ugelli montati sulla macchina e utilizzati
- 2925 dall'agricoltore operando alla pressione e con la portata del ventilatore normalmente utilizzati

2926 dall'agricoltore.
2927 E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche.
2928 La distanza tra banco prova e centro della macchina deve essere pari a metà dell'interfila di
2929 riferimento.

2930 **3 Lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe fisse**

2931 **3.1 Pompa**

2932 **i. Portata**

2933 Vedi irroratrici per colture erbacee

2934 **ii. Pulsazioni**

2935 Vedi irroratrici per colture erbacee

2936 **iii. Perdite**

2937 Vedi irroratrici per colture erbacee

2938 **iv. Valvola di sovrappressione (prova opzionale)**

2939 Vedi irroratrici per colture erbacee

2940 **3.1.1 Serbatoio principale**

2941 **i. Aspetti generali**

2942 Vedi irroratrici per colture erbacee

2943 **ii. Agitazione**

2944 Vedi irroratrici per colture erbacee

2945 **iii. Indicatore di livello del liquido**

2946 Vedi irroratrici per colture erbacee

2947 **3.1.2 Sistemi di misura, comando e regolazione**

2948 **i. Aspetti generali**

2949 **ii.** Vedi irroratrici per colture erbacee

2950 **iii. Manometro**

2951 Deve essere presente almeno un manometro in prossimità della pompa e, possibilmente, uno
2952 in prossimità della lancia.

2953 **iv. Scala di lettura**

2954 Vedi irroratrici per colture erbacee

2955 **v. Funzionalità**

2956 Vedi irroratrici per colture erbacee

2957 **3.2 Condotti e tubazioni**

2958 Devono essere in buono stato di conservazione e non presentare alterazioni visibili. Le loro
2959 caratteristiche costruttive devono risultare compatibili con la pressione di esercizio.

2960 Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione
2961 di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.
2962 In caso di rottura delle tubazioni deve essere possibile interrompere l'erogazione all'inizio di queste
2963 ultime (ad esempio con uno o più rubinetti sulla tubazione di mandata).

2964 **3.3 Sistema di filtrazione**

2965 **i. Filtri**

2966 Vedi irroratrici per colture erbacee

2967 **ii. Dispositivo di isolamento**

2968 Vedi irroratrici per colture erbacee

2969 **3.4 Perdite di carico**

2970 Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10÷20 m e/o in condizioni di elevate
2971 differenze di quota tra il luogo in cui è collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di
2972 esercizio indicata dal manometro montato in prossimità della lancia deve essere confrontata con
2973 quella rilevata sul manometro presente in prossimità della pompa. I due valori rilevati devono essere
2974 riportati sul rapporto di prova

2975 **3.5 Misura della portata degli ugelli**

2976 La portata di ciascuno degli ugelli montati sulla lancia non deve differire di $\pm 10\%$ rispetto a quella
2977 nominale.

2978 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova
2979 e, se possibile, confrontare la sua portata con quella ottenuta impiegando una lancia o un ugello
2980 nuovo di fabbrica.

2981 Determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio normalmente utilizzata
2982 dall'agricoltore, verificando, nel caso di più ugelli dello stesso tipo, che le portate non differiscano
2983 di $\pm 5\%$ dal valore medio calcolato.

2984 La portata di ogni ugello va misurata in conformità a quanto di seguito specificato:

2985 a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello. Determinare la portata
2986 erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussometro.
2987 Il tempo di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve
2988 comunque garantire una corretta verifica di questo parametro

2989 **oppure**

2990 b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello
2991 noto, attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria
2992 per il rabbocco del serbatoio.
2993

4. Irroratrici spalleggiate con motore autonomo e dotate di ventilatore

2994

2995

2996

4.1 Aspetti generali

2998 Non devono esserci perdite di liquido dalla macchina nelle normali condizioni di lavoro.

2999 Il coperchio deve essere presente ed evitare la fuoriuscita di liquido durante la distribuzione.

3000 Deve essere presente un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile.

3001 Gli spillacci devono essere presenti ed in buone condizioni e devono avere una larghezza di almeno
3002 30 mm.

4.2 Sistemi di misura, comando e regolazione

i. Aspetti generali

3005 Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della
3006 pressione e/o della portata, se presenti, devono operare in modo corretto e non devono
3007 presentare perdite.

ii. Manometro

3009 Le irroratrici a polverizzazione per pressione devono essere dotate di un manometro.

3010 La scala deve avere un intervallo di lettura ≤ 0.2 bar.

3011 La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della
3012 pressione di lavoro.

3013 Il manometro deve misurare con un errore massimo di 0.2 bar.

3014 Il manometro da verificare deve essere posizionato su un banco prova. Le misurazioni devono
3015 essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori
3016 compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

4.3 Condotti e tubazioni

3018 Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima
3019 pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

4.4 Sistema di filtrazione

3021 Deve essere presente un filtro in buone condizioni nell'apertura di riempimento.

3022 Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata

3023 I filtri devono essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli
3024 montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori delle macchine (se
3025 disponibili).

4.5 Portata erogata

3027 Vedi lance a mano.

3028

3029 *5. Modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il*
3030 *controllo funzionale con le indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui*
3031 *contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno*

3032

3033 Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, è bene
3034 che siano realizzati con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura.


3035 I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina
3036 irroratrice, non devono essere obbligatoriamente degli elementi prestampati sull'adesivo, ma
3037 possono essere inseriti dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso (figura 1 e 2).

3038 In tal caso, entrambi i dati devono essere necessariamente riportati sull'adesivo in modo
3039 permanente (es.: tramite un marcatore indelebile).

3040

3041 *Figura 1: Caratteristiche dimensionali del modello di adesivo comune da apporre sulla macchina*
3042 *irroratrice che ha superato il controllo funzionale.*

3043



3044

3045

3046

3047

3048

3049

3050

3051


3052

3053

3054

3055

3056 Figura 2: Contenuti essenziali delle scritte da riportare all'interno del modello di adesivo
3057 comune



3058
3059
3060
3061
3062
3063

Allegato III

3064
3065
3066
3067

Requisiti minimi delle attrezzature utilizzabili per l'esecuzione dei controlli funzionali e requisiti dei Centri prova

2 Misuratori di portata

3069 **Parametro oggetto della misura:** *portata della pompa*

3070 **Strumento di misura:** *flussimetro.*

3071 **Requisiti minimi:** errore $\leq 2\%$ del valore misurato se la portata della pompa è > 100 l/min o ≤ 2 l/min
3072 se la portata è < 100 l/min.

3073

3074 **Parametro oggetto della misura:** *sistema DPA*

3075 **Strumenti di misura:** *flussimetri, contenitori graduati*, oppure altri strumenti che garantiscano il
3076 medesimo grado di precisione.

3077 **Requisiti minimi:** errore $\leq 1,5\%$ del valore misurato.

3078

3079 **Parametro oggetto della misura:** *portata ugelli*

3080 **Strumento di misura:** *bilancia o strumenti equivalenti e cronometro* (vedi norma ISO 5682-2)

3081 **Requisiti minimi:** intervallo di lettura ≤ 20 g per la bilancia e $\leq 0,1$ s per il cronometro.

3082

oppure

3083 **Strumento di misura: contenitore graduato e cronometro**
 3084 **Requisiti minimi:** capacità ≤ 2 l, scala di lettura ≤ 20 ml ed errore ≤ 20 ml per il contenitore graduato e
 3085 $\leq 0,1$ s per il cronometro.

oppure

3087 **Strumento di misura: flussimetro**
 3088 **Requisiti minimi:** intervallo di lettura $\leq 0,02$ l/min.

3089 Deve essere sempre garantita la completa raccolta del liquido erogato dell'ugello.

3091 **3 Manometri**

3092 **Parametri oggetto della misura: dispositivi per la regolazione della pressione**

3093 **Strumento di misura: manometro**

3094 **Requisiti minimi:**

- 3095 • fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree) o ≤ 16 bar (barre irroratrici)
- 3096 • intervallo di lettura $\leq 1,0$ bar (irroratrici per colture arboree) o $\leq 0,5$ bar (barre irroratrici)
- 3097 • classe precisione $\leq 1,6$

3098 E' consigliabile utilizzare il manometro della macchina irroratrice oggetto del controllo, se è
 3099 conforme ai requisiti previsti.

3100

3101 **Parametro oggetto della misura: precisione del manometro della macchina irroratrice**

3102 **Strumento di misura: banco prova manometri**

3103 **Requisiti minimi:** il banco prova deve essere dotato di manometro analogico con diametro ≥ 100 mm
 3104 e requisiti minimi indicati nella seguente tabella:

3105

Intervallo di pressione Δp bar	Intervallo di lettura max bar	Precisione bar	Classe	Fondo scala Bar
$0 < \Delta p \leq 6$	0,1	0,1	1,6	6
			1,0	10
			0,6	16
$6 < \Delta p \leq 16$	0,2	0,25	1,6	16
			1,0	25
$\Delta p > 16$	1,0	1,0	2,5	40
			1,6	60
			1,0	100

3106

3107

3108 E' ammesso l'utilizzo di manometri digitali, purché rispettino i medesimi requisiti di precisione.

3109

3110 **Parametro oggetto della misura: perdite di carico**

3111 **Strumento di misura: manometro**

3112 **Requisiti minimi:**

3113 **Requisiti minimi:**

- 3114 • fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree, lance) o ≤ 16 bar (barre irroratrici)
- 3115 • intervallo di lettura $\leq 1,0$ bar (irroratrici per colture arboree, lance) o $\leq 0,5$ bar (barre irroratrici)
- 3116 • classe precisione $\leq 1,6$

- 3117 **4 Banco prova verticale (irroratrici per colture arboree)**
- 3118 **Parametro oggetto della misura: *diagramma di distribuzione e uniformità di distribuzione sui due***
- 3119 ***lati della macchina***
- 3120 **Strumento di misura: **banco prova****
- 3121 **Requisiti minimi:**
- 3122 • dimensione singolo captatore (nel caso di pareti discontinue) $\geq 180 \times 220$ mm;
- 3123 • deve essere possibile raccogliere senza interruzioni il liquido erogato lungo tutta l'altezza di
- 3124 distribuzione. L'intervallo di lettura deve essere ≤ 300 mm;
- 3125 • ripetibilità della misura: $CV \leq 10\%$, determinato in seguito a 4 ripetizioni e riferito al diagramma
- 3126 complessivo ottenuto sui contenitori graduati di raccolta del liquido: capacità ≥ 50 ml e scala di
- 3127 lettura $\geq 1\%$ della capacità degli stessi.
- 3128 **5 Banco prova orizzontale (barre irroratrici)**
- 3129 **Parametro oggetto della misura: *uniformità di distribuzione trasversale mediante banco prova***
- 3130 ***orizzontale***
- 3131 **Strumento di misura: **banco prova orizzontale****
- 3132 **Requisiti minimi:** canalette larghe 100 mm ($\pm 2,5$ mm) e profonde almeno 80 mm (misurate tra il
- 3133 bordo superiore e il fondo della canaletta). La canaletta deve avere una lunghezza $\geq 1,5$ m. Le provette
- 3134 graduate devono essere tutte uguali, con capacità ≥ 500 ml ed intervallo di lettura ≤ 10 ml, con errore
- 3135 ≤ 10 ml o al 2% del valore misurato. Le canalette dei banchi a campionamento elettronico (scanner)
- 3136 devono avere le medesime dimensioni (tolleranza di ± 1 mm). Al momento del passaggio del sistema
- 3137 di misura, il posizionamento sui singoli step deve avere una precisione di ± 20 mm. L'errore di misura
- 3138 della portata delle singole canalette a una portata di 0,3 l/min deve essere $\leq 4\%$.
- 3139 Nel caso di canalette larghe 50 mm, il banco deve avere le caratteristiche indicate nella ISO 5682-2.
- 3140
- 3141 **Parametro oggetto della misura: *altezza di lavoro ottimale della barra***
- 3142 **Strumento di misura: **banco prova orizzontale****
- 3143 **Requisiti minimi:**
- 3144 • larghezza canalette ≤ 100 mm ($\pm 2,5$ mm);
- 3145 • profondità canaletta $\geq 70\%$ della larghezza;
- 3146 • la lunghezza delle canalette deve consentire la raccolta completa del getto erogato;
- 3147 • il sistema di raccolta del liquido in corrispondenza di ogni canaletta deve consentire la
- 3148 valutazione dei requisiti previsti al punto 9.3.1 del protocollo di prova.
- 3149
- 3150 **5. Requisiti dei Centri Prova**
- 3151 Per i Centri Prova che si occupano dei controlli sulle irroratrici delle colture erbacee è necessario che
- 3152 il luogo dove avvengono i test abbia dimensioni sufficienti ad ospitare una corretta verifica
- 3153 dell'uniformità di distribuzione della barra per tutto il suo sviluppo. Devono essere inoltre presenti :
- 3154 a) Un sistema per la corretta evacuazione dei gas di scarico del trattore o della macchina
- 3155 semovente se impiegate in un ambiente chiuso (Centro Prova fisso).
- 3156 b) Una serie di utenze elettriche a 12 volt per alimentare eventuali strumentazioni delle
- 3157 macchine irroratrici oggetto dei test e/o le strumentazioni necessarie per i controlli (sia nel
- 3158 caso di Centri Prova fissi che mobili).

3159 Prima di iniziare il controllo è sempre necessario accertarsi che la macchina irroratrice sia
3160 sufficientemente pulita e con una riserva di acqua pulita all'interno del serbatoio principale.
3161 Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della
3162 macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su
3163 irroratrici con difetti evidenti.
3164 E' bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e
3165 che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina irroratrice.
3166 L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore
3167 impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata
3168 dal libretto di uso e manutenzione ove disponibile.
3169 Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere
3170 effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali
3171 riportati nell'allegato 2.
3172 Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa,
3173 è necessario che il Centro Prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo
3174 funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al telaio
3175 della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o apposizione di
3176 targhetta con numerazione univoca.
3177
3178
3179
3180

3181 **ALLEGATO IV**

3182 **Contenuti del corso di formazione per l'autorizzazione dei tecnici che** 3183 **svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici**

3184 La struttura del corso prevede lezioni teoriche (60% del tempo totale) e pratiche (40% del tempo
3185 totale) (vedi tabella 1) ed un periodo di tirocinio pratico applicativo (specifico per ciascuna tipologia
3186 di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione) della durata minima di 3 giorni, o
3187 corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate.
3188

3189 Per poter essere ammessi all'esame di abilitazione, composto da una parte teorica e una pratica, gli
3190 aspiranti tecnici devono avere frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dal corso e devono
3191 aver svolto il relativo tirocinio. Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi Centro prova in possesso di
3192 regolare abilitazione. Nel caso non siano disponibili sul territorio Centri Prova o attrezzature per
3193 consentire lo svolgimento del tirocinio, al tecnico viene comunque consentito di svolgere l'esame
3194 dopo la parte teorica, ma il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'attività di tirocinio il cui
3195 svolgimento dovrà essere verificato dall'Autorità regionale competente.
3196

3197 La parte teorica dell'esame è suddivisa in una prova scritta ed in un colloquio orale.

3198 La parte pratica consiste nell'esecuzione da parte del candidato di un controllo funzionale
3199 completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede
3200 l'abilitazione.
3201

3202 **Tabella 1: Argomenti delle lezioni per i tecnici che intendono ottenere l'autorizzazione al**
3203 **controllo funzionale delle irroratrici in uso**
3204

ARGOMENTO	Didattica	ORE *
La distribuzione dei prodotti fitosanitari alla luce delle recenti normative internazionali e delle richieste della grande distribuzione	TEORIA	1
I criteri generali che regolano la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la loro influenza sull'efficacia del trattamento e sulla sicurezza ambientale e dell'operatore.	TEORIA	2
Le diverse tipologie di macchine irroratrici impiegate nei trattamenti fitosanitari alle colture agrarie: classificazione (documento ENAMA n°18), componenti, caratteristiche costruttive, criteri di funzionamento e di scelta.	TEORIA	4
Le principali tipologie di ugelli utilizzati sulle macchine irroratrici.	TEORIA	2
Dimostrazione dei differenti livelli di polverizzazione e dei diagrammi di distribuzione ottenuti con le diverse tipologie di ugelli; relazione tra portata e pressione: esercizi.	PRATICA + TEORIA	3
Preso visione dei componenti delle irroratrici, delle modalità di funzionamento dell'intero circuito idraulico di alcune tipologie di macchine e descrizione dei loro possibili problemi funzionali.	PRATICA	4
Il servizio di controllo periodico della funzionalità delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e organizzazione. (Documenti ENAMA n°1 e n°13)	TEORIA	3
La strumentazione e i banchi prova impiegati per l'esecuzione del controllo funzionale: caratteristiche tecniche e requisiti minimi previsti dai Documenti ENAMA n°3 e n°4.	TEORIA	2
Parametri da esaminare per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e i relativi limiti di accettabilità previsti dai Documenti ENAMA n°6 e n°7	TEORIA	3
La procedura di regolazione (taratura) delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e parametri della macchina su cui intervenire (Documenti ENAMA n°10, n°11 e n°17)	TEORIA	3
Esempi pratici su come si effettua il controllo di differenti tipologie di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Esempi pratici sulla regolazione (taratura) di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Aspetti normativi, mutuo riconoscimento dei controlli, gestione dei documenti e responsabilità oggettiva del controllore. (Documenti ENAMA n°1 e n°9)	TEORIA	2
Impiego di software per l'imputazione dei dati su supporto informatico e loro trasferimento ad una banca dati centrale (Documenti ENAMA n°15 e n°16)	TEORIA	1
TOTALE <i>*La suddivisione delle ore è scelta dall'Ente formatore; le ore qui riportate forniscono un' indicazione di massima</i>		40

3205
3206
3207

ALLEGATO V

3208 **Riferimenti per disciplinare l'uso dei prodotti fitosanitari in terreni agricoli adiacenti alle**
3209 **aree frequentate dalla popolazione**

3210

PARTE A

3211 Elenco delle sostanze attive di prodotti fitosanitari da utilizzare rispettando una fascia non
3212 trattata di 40 metri (Rif. paragrafo A.5.5.2 del Piano)

<i>Sostanza attiva</i>	<i>Categoria fitoiatria</i>
<i>1-Methyl-cyclopropene</i>	<i>Reg cres</i>
<i>Diclofop</i>	Dis
<i>Dimetoato</i>	Ins/Aca
<i>Dimoxystrobin</i>	Fun
<i>Etoprofos</i>	Nem
<i>Fenamifos</i>	Nem
<i>Fluometuron</i>	Dis
<i>Fluquinconazole</i>	Fun
<i>Haloxifop -P- (Haloxifop-R)</i>	Dis
<i>Metam -sodium e potassium</i>	Fun/Ins/Nem
<i>Methomyl</i>	Ins
<i>Oxamyl</i>	Ins/Nem
<i>Sulcotrione</i>	Dis
<i>Triazoxide</i>	Fun
<i>Epossiconazolo</i>	Fun
<i>Flumioxazine</i>	Dis
<i>Quizalofop-P-tefuryl</i>	Dis
<i>Thiacloprid</i>	Ins
<i>Clorotoluron</i>	Dis
<i>Profoxydim</i>	Dis
<i>Triadimenol</i>	Fun

3213

3214

PARTE B

3215 Combinazione di misure per l'abbattimento della deriva alternative alla fascia di sicurezza di
3216 20 metri prevista al punto c) del paragrafo A.5.5.2 del Piano

Ampiezza fascia	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Siepe naturale o artificiale che superi di 1 metro la coltura
10 metri	X		
5 metri	X	X	
5 metri		X	X

3217
3218

3219
3220
3221

Combinazione di misure per l'abbattimento della deriva alternative alla fascia di sicurezza di 15 metri prevista al punto d) del paragrafo A.5.5.2 del Piano

Ampiezza fascia	Utilizzo ugelli che abbattono la deriva del 50%	Utilizzo di ugelli di fine barra	Siepe naturale o artificiale che superi di 1 metro la coltura
5 metri	X	X	
5 metri			X

3222
3223

3224

ALLEGATO VI

3225
3226
3227

Specie ed habitat di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE) che dipendono direttamente dall'ambiente delle acque interne

3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234

Si riporta di seguito la lista delle specie e degli habitat di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive "Habitat" e "Uccelli" – di seguito DH e DU) direttamente dipendenti dalle acque, selezionati in base alle indicazioni della "Horizontal guidance on the role of wetlands in the Water Framework Directive" della Common Implementation Strategy dell'Unione Europea (CE, 2003), per l'individuazione delle aree designate per la protezione degli habitat e delle specie inserite nei "Registri delle aree protette" (punto v, paragrafo 1, allegato IV Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE – di seguito DQA).

3235
3236
3237
3238

Criteri ecologici per l'identificazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dallo stato delle acque (tratti da "Horizontal guidance on the role of wetlands in the WFD": CE, 2003).

SPECIE NATURA 2000	HABITAT NATURA 2000
1.a Specie che vivono nelle acque superficiali ⁶ (es. <i>Austrapotamobius pallipes</i> , pesci e lamprede)	2.a Habitat costituiti da acque superficiali o che si trovano interamente in acque superficiali ¹ (es. acque oligotrofe, fiumi con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>)
1.b Specie che dipendono dalle acque superficiali ¹ per almeno una fase del loro ciclo vitale (riproduzione, incubazione, sviluppo giovanile, alimentazione ecc.). (Molte specie di anfibi e uccelli)	2.b Habitat che dipendono da inondazioni frequenti o dal livello delle acque sotterranee ⁷ (es. boschi alluvionali di ontano, torbiere, paludi calcaree).
1.c Specie che dipendono da habitat non acquatici ma dipendenti dall'acqua (rispondenti ai criteri 2.b e 2.c).	2.c Habitat non acquatici che dipendono dall'influenza delle acque superficiali ¹ (es. spray, umidità.)

3239
3240
3241

Sono stati presi in considerazione solo gli **habitat (in All. I DH)** e le **specie (in All. II DH e All. I DU e migratori regolari)** che rispondono ai **criteri a e b**, avendo ritenuto che per gli habitat e le

6 L'art. 2, punto 1, della DQA definisce <<acque superficiali>> le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.

7 L'art. 2, punto 2, della DQA definisce <<acque sotterranee>> tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo.

3242 specie che rientrano nel criterio c il legame con lo stato dei corpi idrici sia meno influente sul loro
 3243 stato di conservazione. I suddetti criteri ecologici sono riportati nella tabella successiva, nella colonna
 3244 con l'acronimo WHG (Wetland Horizontal Guidance).
 3245 Tali specie e habitat sono quelle per la cui tutela sono stati istituiti i Siti di Importanza
 3246 Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione (SIC/ZSC secondo la DH) e le Zone a Protezione
 3247 Speciale (ZPS secondo la DU).
 3248 Tale lista, già pubblicata nel Rapporto ISPRA 107/10 e successivamente rivista e corretta nel
 3249 Rapporto ISPRA 153/11, è stata nuovamente modificata sulla base della nomenclatura adottata nella
 3250 banca dati Natura 2000 (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17;
 3251 <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>).
 3252 L'asterisco nel campo "priorità" indica se la specie o l'habitat rientrano fra quelle la cui conservazione
 3253 è prioritaria nell'Unione Europea.

**Habitat legati all'ambiente delle acque interne (inseriti in Allegato I Direttiva Habitat)
 e relativi criteri WHG**

Priorità	Codice Natura 2000	Nome Habitat	Criteri WHG
	1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	2b
	1320	Prati di Spartina (<i>Spartinion maritimae</i>)	2b
*	1340	Pascoli inondati continentali	2b
	1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	2b
	1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)	2b
*	1510	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)	2b
	3110	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (<i>Littorelletalia uniflorae</i>)	2a
	3120	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con <i>Isoetes</i> spp.	2a
	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	2a
	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	2a
	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	2a
	3160	Laghi e stagni distrofici naturali	2a
*	3170	Stagni temporanei mediterranei	2b
	3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	2b
	3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	2b
	3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	2b
	3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>	2b
	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	2a
	3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	2b
	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>	2b
	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	2b
	6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	2b
	6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	2b

Priorità	Codice Natura 2000	Nome Habitat	Criteri WHG
	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile	2b
*	5230	Matorral arborescenti di <i>Laurus nobilis</i>	2b
*	7110	Torbiera alte attive	2b
	7120	Torbiera alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale	2b
	7140	Torbiera di transizione e instabili	2b
	7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	2b
*	7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	2b
*	7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)	2a
	7230	Torbiera basse alcaline	2b
*	7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	2b
	9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>	2b
	91B0	Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>	2b
*	91D0	Torbiera boscate	2b
*	91E0	Foreste alluvionali residue di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	2b
	91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	2b
	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	2b
	92C0	Boschi di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)	2b
	92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (<i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i>)	2b

3257

3258
3259
3260

Specie di fauna e flora legate all'ambiente delle acque interne (inserite in Allegato II Direttiva Habitat) e relativi criteri WHG

Gruppo	Codice Natura 2000	Priorità	Specie	Criteri WHG
Invertebrati	1092		<i>Austropotamobius pallipes</i>	1a
Invertebrati	1093	*	<i>Austropotamobius torrentium</i>	1a
Invertebrati	1013		<i>Vertigo geyeri</i>	2a
Invertebrati	1014		<i>Vertigo angustior</i>	2a
Invertebrati	1015		<i>Vertigo genesii</i>	2a
Invertebrati	1016		<i>Vertigo moulinsiana</i>	2a
Invertebrati	1044		<i>Coenagrion mercuriale</i>	1b
Invertebrati	4046		<i>Cordulegaster heros</i>	1b
Invertebrati	1047		<i>Cordulegaster trinacriae</i>	1b
Invertebrati	1042		<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1b
Invertebrati	1043		<i>Lindenia tetraphylla</i>	1b
Invertebrati	1037		<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1b
Invertebrati	1041		<i>Oxygastra curtisii</i>	1b
Invertebrati	1082		<i>Graphoderus bilineatus</i>	1a
Pesci	1100	*	<i>Acipenser naccarii</i>	1a
Pesci	1120		<i>Alburnus albidus</i>	1a
Pesci	1103		<i>Alosa fallax</i>	1a
Pesci	1152		<i>Aphanius fasciatus</i>	1a
Pesci	5086		<i>Barbus caninus</i>	1a
Pesci	1137		<i>Barbus plebejus</i>	1a
Pesci	5097		<i>Barbus tyberinus</i>	1a
Pesci	1140		<i>Chondrostoma soetta</i>	1a
Pesci	5304		<i>Cobitis bilineata</i>	1a
Pesci	5305		<i>Cobitis zanandrei</i>	1a
Pesci	6965		<i>Cottus gobio</i> all others	1a
Pesci	1155		<i>Knipowitschia panizzae</i>	1a
Pesci	1099		<i>Lampetra fluviatilis</i>	1a
Pesci	1096		<i>Lampetra planeri</i>	1a
Pesci	1097		<i>Lethenteron zanandreae</i>	1a
Pesci	1156		<i>Padogobius nigricans</i>	1a
Pesci	1095		<i>Petromyzon marinus</i>	1a
Pesci	1154		<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	1a
Pesci	5962		<i>Protochondrostoma genei</i>	1a
Pesci	1114		<i>Rutilus pigus</i>	1a
Pesci	1136		<i>Rutilus rubidio</i>	1a
Pesci	1991		<i>Sabanejewia larvata</i>	1a

Gruppo	Codice Natura 2000	Priorità	Specie	Criteri WHG
Pesci	1107		<i>Salmo marmoratus</i>	1a
Pesci	5349		<i>Salmo cetti</i>	1a
Pesci	6148		<i>Squalius lucumonis</i>	1a
Pesci	5331		<i>Telestes muticellus</i>	1a
Anfibi	1193		<i>Bombina variegata</i>	1b
Anfibi	5357		<i>Bombina pachypus</i>	1b
Anfibi	1190		<i>Discoglossus sardus</i>	1b
Anfibi	1199	*	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	1b
Anfibi	1186	*	<i>Proteus anguinus</i>	1a
Anfibi	1215		<i>Rana latastei</i>	1b
Anfibi	1175		<i>Salamandrina terdigitata</i>	1b
Anfibi	1167		<i>Triturus carnifex</i>	1b
Rettili	1220		<i>Emys orbicularis</i>	1b
Rettili	5370		<i>Emys trinacris</i>	1b
Mammiferi	1355		<i>Lutra lutra</i>	1b
Mammiferi	1316		<i>Myotis capaccinii</i>	1b
Piante non vascolari	6216		<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	1b
Piante non vascolari	1400		<i>Leucobryum glaucum</i>	1b
Piante non vascolari	1395		<i>Petalophyllum ralfsii</i>	1b
Piante non vascolari	1384		<i>Riccia breidleri</i>	1b
Piante vascolari	1646	*	<i>Armeria helodes</i>	1b
Piante vascolari	1498		<i>Brassica glabrescens</i>	1b
Piante vascolari	1897	*	<i>Carex panormitana</i>	1b
Piante vascolari	4092		<i>Elatine gussonei</i>	1a
Piante vascolari	1898		<i>Eleocharis carniolica</i>	1a
Piante vascolari	1502		<i>Erucastrum palustre</i>	1b
Piante vascolari	1415		<i>Isoetes malinverniana</i>	1a
Piante vascolari	1581		<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	1b
Piante vascolari	1634	*	<i>Limonium insulare</i>	1b
Piante vascolari	1642	*	<i>Limonium pseudolaetum</i>	1b
Piante vascolari	1903		<i>Liparis loeselii</i>	1b
Piante vascolari	1428		<i>Marsilea quadrifolia</i>	1a
Piante vascolari	1429		<i>Marsilea strigosa</i>	1a
Piante vascolari	6950		<i>Petagnaëa gussonei</i>	1b
Piante vascolari	1443	*	<i>Salicornia veneta</i>	1b
Piante vascolari	1545		<i>Trifolium saxatile</i>	1b
Piante vascolari	6985		<i>Vandenboschia speciosa</i>	1b

3261 **Specie di Uccelli legati all'ambiente delle acque interne (inseriti in Allegato I Direttiva "Uccelli"**
3262 **e migratori abituali) e relativi criteri WHG e Stato di Conservazione**
3263
3264

Codice Natura 2000	Nome scientifico	Nome comune	Criteri WHG
A773	<i>Ardea alba</i>	Airone bianco maggiore	1b
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	1b
A025	<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	1b
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	1b
A163	<i>Tringa stagnatilis</i>	Albastrello	1b
A052	<i>Anas crecca</i>	Alzavola	1b
A057	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Anatra marmorizzata	1b
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	1b
A323	<i>Panurus biarmicus</i>	Basettino	1b
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	1b
A289	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	1b
A863	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Beccapesci	1b
A889	<i>Mareca strepera</i>	Canapiglia	1b
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola comune	1b
A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola	1b
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione	1b
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	1b
A768	<i>Numenius arquata arquata</i>	Chiurlo maggiore	1b
A158	<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo	1b
A159	<i>Numenius tenuirostris</i>	Chiurlottello	1b
A031-B	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	1b
A030	<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera	1b
A037	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Cigno minore	1b
A036	<i>Cygnus olor</i>	Cigno reale	1b
A038	<i>Cygnus cygnus</i>	Cigno selvatico	1b
A054	<i>Anas acuta</i>	Codone	1b
A861	<i>Calidris pugnax</i>	Combattente	1b
A391	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Cormorano	1b
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriere grosso	1b
A136	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	1b
A154	<i>Gallinago media</i>	Croccolone	1b
A063	<i>Somateria mollissima</i>	Edredone	1b
A170	<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo beccosottile	1b
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	1b
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	1b
A663	<i>Phoenicopus roseus</i>	Fenicottero	1b
A855	<i>Mareca penelope</i>	Fischione	1b
A058	<i>Netta rufina</i>	Fistione turco	1b
A125	<i>Fulica atra</i>	Folaga	1b
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglia comune	1b
A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	1b
A885	<i>Sternula albifrons</i>	Fratichello	1b
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	1b
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino	1b
A862	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Gabbianello	1b

Codice Natura 2000	Nome scientifico	Nome comune	Criteri WHG
A179	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	1b
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	1b
A604	<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale mediterraneo	1b
A180	<i>Larus genei</i>	Gabbiano roseo	1b
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	1b
A145	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio	1b
A860	<i>Calidris falcinellus</i>	Gambecchio frullino	1b
A146	<i>Calidris temminckii</i>	Gambecchio nano	1b
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	1b
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	1b
A071	<i>Oxyura leucocephala</i>	Gobbo rugginoso	1b
A222	<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	1b
A392	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Marangone dal ciuffo	1b
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	1b
A856	<i>Spatula querquedula</i>	Marzaiola	1b
A264	<i>Cinclus cinclus</i>	Merlo acquaiolo	1b
A857	<i>Spatula clypeata</i>	Mestolone	1b
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	1b
A198	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Mignattino alibianche	1b
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	1b
A734	<i>Chlidonias hybrida</i>	Mignattino piombato	1b
A061	<i>Aythya fuligula</i>	Moretta	1b
A064	<i>Clangula hyemalis</i>	Moretta codona	1b
A062	<i>Aythya marila</i>	Moretta grigia	1b
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	1b
A059	<i>Aythya ferina</i>	Moriglione	1b
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	1b
A396	<i>Branta ruficollis</i>	Oca collarosso	
A044-X	<i>Branta canadensis</i>	Oca del canada	
A045-C	<i>Branta leucopsis</i>	Oca facciabianca	
A702	<i>Anser fabalis rossicus</i>	Oca granaiola	1b
A395	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Oca lombardella	1b
A042	<i>Anser erythropus</i>	Oca lombardella minore	
A043	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	1b
A294	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo	1b
A164	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana	1b
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	
A336	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	
A135	<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare	1b
A767	<i>Mergellus albellus</i>	Pesciaiola	
A480	<i>Cyanecula svecica</i>	Pettazzurro	1b
A162	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	1b
A147	<i>Calidris ferruginea</i>	Piovanello	1b
A143	<i>Calidris canutus</i>	Piovanello maggiore	1b
A149	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera	1b
A144	<i>Calidris alba</i>	Piovanello tridattilo	1b
A166	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	1b
A165	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	1b
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	1b
A157	<i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore	1b
A156	<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale	1b
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	1b
A141	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pivieressa	1b

Codice Natura 2000	Nome scientifico	Nome comune	Criteri WHG
A722	<i>Porphyrio porphyrio porphyrio</i>	Pollo sultano	1b
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione	1b
A067	<i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi	1b
A892	<i>Zapornia parva</i>	Schiribilla	1b
A893	<i>Zapornia pusilla</i>	Schiribilla grigiata	1b
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	1b
A070	<i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore	
A069	<i>Mergus serrator</i>	Smergo minore	1b
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	1b
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	1b
A883	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Sterna di Ruppell	1b
A894	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterna maggiore	1b
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zampanere	1b
A006	<i>Podiceps grisegena</i>	Svasso collaroso	1b
A007	<i>Podiceps auritus</i>	Svasso cornuto	1b
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore	1b
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo	1b
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	1b
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	1b
A161	<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro	1b
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	1b
A288	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca	1b
A169	<i>Arenaria interpres</i>	Voltapietre	1b
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	1b

3265
3266
3267
3268
3269

ALLEGATO VII

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

3270
3271
3272

VII.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

3274
3275
3276
3277
3278

Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dai decreti legislativi n. 81/2008 e n. 105/2015, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli incidenti connessi alle sostanze pericolose, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari, obbligatorio per tutti i prodotti per uso professionale, deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

- 3287 2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno
3288 di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i
3289 quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio
3290 per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
- 3291 3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti
3292 accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di
3293 contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il
3294 prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare
3295 l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
- 3296 4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche
3297 disposizioni in materia di protezione delle acque.
- 3298 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per
3299 l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
- 3300 6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare
3301 temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I
3302 ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
- 3303 7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette
3304 integre e leggibili.
- 3305 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance,
3306 cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito
3307 o armadietto.
- 3308 9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente alle persone munite della
3309 pertinente abilitazione di cui agli articoli 8 (distributore) e 9 (utilizzatore professionale) del
3310 d.lgs. n. 150/2012.
- 3311 10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere
3312 possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve
3313 essere lasciato incustodito mentre è aperto.
- 3314 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
- 3315 12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di
3316 emergenza.
- 3317 13. Il deposito deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (DPI), materiale e attrezzature
3318 idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
- 3319
- 3320 14. Relativamente allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti presso i distributori, fermo
3321 restando l'obbligo di stoccaggio in locale o armadio chiuso a chiave dei prodotti classificati per
3322 effetti particolarmente preoccupanti per la salute e recanti in etichetta il *pittogramma GHS8, GHS7*
3323 *in combinazione con le frasi H 302-312-332, GHS6 o le "Informazioni supplementari sui pericoli"*
3324 *EUH029-031-032- 070*, tutti i prodotti fitosanitari, compresi quelli esenti da classificazione, non
3325 debbano essere liberamente accessibili all'acquirente ma esclusivamente al rivenditore o altri
3326 soggetti espressamente autorizzati, fatte salve eventuali misure specifiche per la conservazione
3327 sicura previste nella scheda di sicurezza (SDS) del prodotto o in etichetta.
3328 Sono fatti salvi i requisiti e le misure di cui ai precedenti punti ai fini della corretta tenuta dei
3329 prodotti e in caso di danneggiamento accidentale delle confezioni, le misure previste nella SDS del
3330 prodotto e le specifiche disposizioni in materia di stoccaggio dei prodotti classificati per i pericoli
3331 fisici e recanti in etichetta i pittogrammi GHS da 1 a 4 o le *"Informazioni supplementari sui*
3332 *pericoli"* (EUH) derivanti dalle proprietà fisiche.

3333
3334
3335
3336

VII.2 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

3337 Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue.

3338

3339 1. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e
3340 non presenti perdite.

3341 2. Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in
3342 caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto
3343 permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.

3344 3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i
3345 prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.

3346 4. In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere
3347 effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad
3348 evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di
3349 stoccaggio dell'acqua).

3350 5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della
3351 quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai
3352 superare quelli massimi indicati dal costruttore.

3353 6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i
3354 relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da
3355 distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente
3356 normativa sui rifiuti.

3357 7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo
3358 dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono
3359 essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato
3360

VII.3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

3362 La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere
3363 effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va
3364 posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste
3365 sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso
3366 di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue,
3367 assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

3368 1. Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e
3369 leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al D. M. n. 544/2009, relativo all'applicazione
3370 dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR,
3371 Ginevra 30 settembre 1957).

3372 2. In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di
3373 carico/scarico/trasporto delle confezioni:

3374 a. le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemati in appositi contenitori con
3375 chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi
3376 rischi;

3377 b. le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito
3378 contenitore per il successivo smaltimento.

3379 3. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso
3380 l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

3381 4. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei
3382 destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno
3383 del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in
3384 un area separata, appositamente dedicata.
3385

3386 **VII.4 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del** 3387 **trattamento.**

3388 E' necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il
3389 calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione.
3390

3391 La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, è rappresentata dall'eventuale miscela che
3392 rimane nel serbatoio in quanto eccessiva rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto
3393 del trattamento.

3394

3395 La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni:

3396 1. previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il
3397 prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste
3398 in etichetta;

3399 2. se non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad
3400 operatori iscritti all'Albo nazionale Gestori Rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero
3401 autorizzati allo smaltimento.
3402

3403 **VII.5 - Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione**

3404 Una non corretta pulizia delle parti interne ed esterne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito
3405 idraulico, ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di
3406 lavaggio genera, determina forme di inquinamento ambientale puntiforme oltre che danni ai
3407 componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli, corrosione ed altri malfunzionamenti.
3408

3409 Pertanto occorre attenersi a quanto segue.

3410 1. effettuare le operazioni di lavaggio interno/esterno su un'area di lavaggio aziendale/consortile
3411 realizzata in conformità alle Linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
3412 territorio e del mare. Le acque contaminate devono essere smaltite secondo.....o trattate
3413 direttamente con uno dei sistemi indicati dalle predette Linee guida.

3414 2 In alternativa, se l'irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee
3415 attrezzature per effettuare il lavaggio in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento
3416 adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimità di un corpo idrico e non ripetere le
3417 operazioni di lavaggio dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo;

3418 3. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.
3419

3420 **VII.6 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi** 3421

3422 I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più
3423 distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere:

3424 • conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb),
3425 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area
3426 apposita e ben identificata;

3427 • smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

3428 Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto
3429 ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere
3430 utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

3431

3432 Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni
3433 riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

3434

3435 I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti
3436 comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri)
3437 oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

3438

3439 Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06, nel rispetto delle
3440 norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le
3441 altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla
3442 possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di
3443 programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei
3444 settori interessati.

3445

3446 Le Regioni e le Province autonome possono predisporre documenti di orientamento rivolti agli
3447 utilizzatori di prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito
3448 delle attività di difesa fitosanitaria.